

1ª SERIE SPECIALE

1994

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 1

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 gennaio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 465. Sentenza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Confisca - Persona già sottoposta all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Non censurabilità del principio dell'ancoraggio pieno della prevenzione patrimoniale alla prevenzione personale - Ragionevolezza della scelta legislativa - Esigenza di una opera di risistemazione e coordinamento delle norme in materia - Non fondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, sesto comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 13

n. 466. Sentenza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Enti pubblici - Corte dei conti - Società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL disposta dall'art. 15 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - Esercizio del potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - Esercizio nelle forme e nei limiti in precedenza applicati fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario - Comportamento omissivo impeditivo da parte del Governo - Permanenza, sia pure in via transitoria e fino alla effettiva attuazione delle «dismissioni», del potere di controllo sulla gestione finanziaria di cui alla legge n. 259 - Controllo esterno alle società atto a garantire l'informazione del Parlamento - Spettanza alla Corte dei conti.

» 18

n. 467. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Istituto di credito fondiario - Mutui fondiari - Aventi causa del mutuatario originario - Notifica dell'avviso di cui all'art. 498 del c.p.c. - Mancata previsione - Richiesta della liberazione degli immobili dall'ipoteca da parte degli aventi causa proprietari, intervenuti nella procedura espropriativa - Frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 249/1984 della Corte di infondatezza - Evidenziazione di ipotesi estranea al giudizio *a quo* - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 26

n. 468. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza dibattimentale pretorile - Funzioni di p.m. - Delega specifica agli uditori giudiziari da parte del procuratore della Repubblica - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 299/1993) - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 68 e 181 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 5 e 72, primo e secondo comma; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76).

» 30

N. 469. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Locazioni di immobili ad uso abitativo - Proroga di diritto del contratto per due anni in caso di mancato accordo sulla determinazione del canone - Mancata previsione del diritto di recesso del locatore per esigenze di abitazione proprie - Questioni già esaminate dalla Corte (v. sentenza n. 323/1993) - Inidoneità della norma a ricreare una sostanziale situazione di vincolo - Esigenza di una disciplina eccezionale e transitoria volta al superamento della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 24 e 42)

Pag. 31

N. 470. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Potestà legislativa regionale - Lesione - Mancata conversione in legge nei termini del d.l. 18 gennaio 1993, n. 7 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 7, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123)

» 33

N. 471. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 210 del 22 aprile 1993.

» 35

N. 472. Ordinanza 17-28 dicembre 1993.

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 225 del 23 aprile 1993.

» 36

N. 473. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice - Rapporto di *coniugio* tra giudici in un medesimo procedimento ma con separate o diverse funzioni - Divieto - Mancata previsione - Incompatibilità ex art. 62 del c.p.p. 1930 come cause di nullità assoluta - Omessa previsione - Esistenza della possibilità di condizionamenti - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(C.P.P. 1930, art. 62; c.p.p. 1930, art. 185, primo comma, n. 1, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione)

» 37

N. 474. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione - Costituzione di parte civile - Impugnazione, anche per gli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento dell'imputato - Richiamo alla sentenza n. 381/1992 della Corte - Discrezionalità legislativa - Non arbitrarietà di tale scelta ristretta - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 40

N. 475. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti lirici autonomi - Dipendenti non artisti - Trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di età - Divieto. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 90 e 374 del 1992, 440, 490 e 491/1991; ordinanze nn. 170, 434, 442 e 347 del 1992 - Discrezionalità legislativa circa l'apprezzamento della esistenza di differenti esigenze per le varie categorie di dipendenti pubblici - Non fondatezza.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma; d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma)

Pag. 44

N. 476. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti uu.ss.lla. - Tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali - Personale proveniente da altri enti - Psicologi - Inconferente richiamo alla sentenza n. 331/1992 della Corte - Non fondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2)

» 47

N. 477. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Sicilia - Pensioni dei dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 e di quei dipendenti posti in quiescenza anteriormente - Riliquidazione - Trattamento differenziato - Valutazione discrezionale del legislatore al momento di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del personale civile e militare dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 504/1988 e 226/1993 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., art. 3)

» 49

N. 478. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. presso la pretura circondariale - Richiesta di archiviazione per mancanza di querela - Ulteriori indagini - Disposizione - Omessa previsione del potere del giudice - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 445/1990 e 88/1991) - Adeguata ampiezza del controllo del giudice nel contesto del principio di legalità - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., art. 112)

» 52

N. 479. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Direzioni provinciali del Tesoro - Dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto transitati nei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Benefici economici - Esclusione - Non configurabilità di una prosecuzione giuridica ed economica destinata ad esplicarsi in una carriera - Non fondatezza.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 55

N. 480. Sentenza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esattore ed esazione delle imposte - Regione Sicilia - Concessionari del servizio di riscossione dei tributi - Disciplina dei compensi - Criteri - Decreti ministeriali di attuazione - Opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del servizio - Ragionevolezza - Inammissibilità.

(Legge 4 ottobre 1986, n. 657, art. 1, n. 7; d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61; legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 23).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 97)

Pag.

N. 481. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Esecuzione - Consentito rinvio d'ufficio ad udienza successiva solo nel caso che le parti siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo, chiedano rinvio senza giustificarne il motivo - Disponibilità da parte del giudice di vari strumenti per una utile e fruttuosa gestione del processo - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 631, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

»

N. 482. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Udienza preliminare - Evidenza della responsabilità dell'imputato - Non consentita immediata declaratoria con sentenza, del difetto totale di imputabilità già risultante dagli atti - Riferimento al giudicato di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41/1993 della Corte - Palese erroneità del rilievo circa la possibile sospensione del processo a tempo indefinito - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 129).

(Cost., artt. 3 e 101)

»

N. 483. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Ricorso tributario del fallito - Proposizione - Capacità processuale in ordine alla contestazione di violazioni fiscali penalmente sanzionate - Omessa previsione - Non operatività della pregiudiziale tributaria ed intervento ripetuto della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 88 e 89 del 1982) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).

(Cost., artt. 24 e 113, secondo comma)

»

N. 484. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Disciplina - Trattamento differenziato rispetto al curatore fallimentare - Censura di un atto insuscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Manifesta inammissibilità.

(Decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

(Cost., art. 3)

»

N. 485. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - P.M. - Motivazione della richiesta di archiviazione - Ambito di applicazione - Criteri - Termini per le indagini - Richiamo alla ordinanza n. 48/1993 della Corte - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 407).

(Cost., artt. 25 e 112)

Pag. 70

N. 486. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice di appello - Pronuncia di annullamento per incompetenza per materia - Restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 214/1993 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 71

N. 487. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione d'incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso quest'ultimo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 72

N. 488. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Curatore fallimentare - Compenso - Mancanza o insufficienza di attivo - Attribuzione a carico dell'erario - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze n. 302/1985 e 41/1977) - Trattamento differenziato rispetto ad altri incaricati del giudice e liberi professionisti - Ragionevole giustificazione - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma)

» 73

N. 489. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prescrizione del reato - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata ricomprensione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 75

N. 490. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Disciplina - Rapporto di impiego - Decadenza di diritto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni reati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 197/1993) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 5, commi 4-*septies* e 4-*octies*, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97)

Pag. 77

N. 491. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Puglia - Personale delle uu.ss.lla. - Benefici economici - Personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991 - Estensione - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza costante della Corte (v. sentenze nn. 440 e 491 del 1991, 374/1992, 459 e 460 del 1993; ordinanze nn. 98, 170, 193, 212, 320, 349 e 362 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 78

N. 492. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Indennizzo - Criteri di determinazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 283/1993) e manifestamente infondata (ordinanza n. 414/1993 e sentenza n. 442/1993) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, primo, secondo e quinto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma)

» 80

N. 493. Ordinanza 22-30 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali del datore di lavoro - Estinzione del reato a seguito di versamento successivo nei termini - Fallito - Inapplicabilità del beneficio - Medesima questione già dichiarata inammissibile - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 83

N. 494. Sentenza 29-31 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensionato a carico dello Stato titolare di due pensioni - Omessa previsione, stante comunque il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, che debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 307/1993, 566/1989, 172/1991 e 204/1992) - Identica *ratio decidendi* - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, secondo comma)

» 85

N. 495. Sentenza 29-31 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione di reversibilità - Calcolo in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 926/1988) - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto dalla Corte (cfr. sentenze nn. 34/1981, 314/1985, 184/1988 ed altre, intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22)

Pag. 87

N. 496. Sentenza 29-31 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Provincia autonoma di Bolzano - Accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 - Ultrattività sino al 31 dicembre 1993 - Omessa previsione - Obbligo della provincia di Bolzano ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dall'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 - Richiamo alla sentenza n. 296/1993 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, art. 7, primo comma)

» 91

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 78. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 1993 (della regione autonoma della Valle d'Aosta).

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni degli enti locali - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 52/1984 e 229/1989.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46)

Pag. 97

N. 79. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 dicembre 1993 (del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Impiego pubblico - Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Previsione che, in materia di assetto della dirigenza, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto legislativo impugnato - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale dipendente.

[D.-L. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, secondo (*recte*: terzo) comma].

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1)

» 103

- n. 80. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 1993 (della provincia autonoma di Bolzano).

Impiego pubblico - Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Previsione che, in materia di assetto della dirigenza, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto legislativo impugnato - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale dipendente.

(D.-L. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, terzo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 4, primo comma, 8, primo comma, nn. 1 e 19, 16, primo comma, e 107)

Pag. 106

- n. 761. Ordinanza del tribunale di Genova dell'11 ottobre 1993.

Amnistia - Amnistia per reati tributari concessa con d.P.R. n. 23/1992 - Applicabilità ai reati commessi fino al 30 settembre 1991 riferibili a periodi di imposta definibili in sede amministrativa secondo le disposizioni di cui alla legge n. 413/1991 e non a quelli già definiti in via amministrativa prima dell'entrata in vigore del d.P.R. di concessione dell'amnistia - Ingiustificata disparità di trattamento atteso che la definizione in via amministrativa, precedentemente effettuata, non aveva comportato (ai sensi della legge n. 154/1991) l'estinzione del reato ma solo la possibilità di fruire della disposizione più favorevole.

(D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 109

- n. 762. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 110

- n. 763. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 113

N. 764. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 114

N. 765. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 115

N. 766. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 117

N. 767. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 118

N. 768. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 115

N. 769. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 120

N. 770. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 121

N. 771. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 127

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 465

Sentenza 17-28 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Confisca - Persona già sottoposta all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Non censurabilità del principio dell'ancoraggio pieno della prevenzione patrimoniale alla prevenzione personale - Ragionevolezza della scelta legislativa - Esigenza di una opera di risistemazione e coordinamento delle norme in materia - Non fondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, sesto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento di prevenzione proposto nei confronti di Trimboli Antonio, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di persona già sottoposta all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; questa norma — che stabilisce che il provvedimento di confisca può essere adottato, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione (personale), ma prima della sua cessazione — risulta infatti applicabile nel caso di specie, nel quale, successivamente alla proposta per l'applicazione della misura reale, e al disposto sequestro di una serie di beni, la misura preventiva personale precedentemente irrogata è venuta a scadere (a seguito di riduzione del periodo in concreto determinato per essa, da due anni ad un anno, in sede di appello) in epoca anteriore alla data della camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla confisca.

Pertanto, osserva il Tribunale rimettente, il tenore inequivoco della disposizione comporterebbe una declaratoria di improcedibilità sopravvenuta della proposta di applicazione della confisca, per effetto dell'ormai cessata sottoposizione del proposto alla misura della sorveglianza speciale.

2. — Detta previsione legislativa — che, si osserva nell'ordinanza, ha creato «uno sbarramento normativo insuperabile volto a garantire un singolare sincronismo tra attualità della misura personale e confiscabilità dei beni rientranti nel patrimonio del prevenuto» — è sottoposta a scrutinio di costituzionalità in quanto le esigenze di certezza e celerità cui essa sembrerebbe presiedere non paiono in realtà idonee a fondare una ragione effettiva della norma in argomento: la ragionevolezza della stessa è, ad avviso del giudice *a quo*, solo apparente, giacché in definitiva attraverso l'accennato sbarramento vengono a prodursi effetti distorsivi rispetto alle finalità della disciplina complessiva, ed in particolare una ingiustificata «impunità patrimoniale» nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Siffatti inconvenienti — prosegue il rimettente — appaiono particolarmente evidenti nel caso concreto, in cui non solo la proposta per l'applicazione della confisca è anteriore alla cessazione della sorveglianza speciale, ma anche il decreto di sequestro precede ampiamente lo scadere della misura personale, e in cui pertanto si è in presenza di un cespite sulla cui «illiceità» vi è stata una prima, sia pur sommaria, deliberazione da parte di un organo della giurisdizione.

Proprio il rilievo dell'antiorità dell'avvio della procedura di prevenzione patrimoniale rispetto allo scadere della misura personale costituisce, in questa prospettazione, circostanza idonea ad elidere la giustificazione della previsione normativa in termini di certezza o garanzia: non si vede perchè debba essere vanificato il procedimento allorchè il (già) prevenuto sia pienamente consapevole della pendenza della procedura patrimoniale e ne abbia già subito gli effetti sul piano della misura del sequestro, prodromica alla confisca.

3. — A rafforzare il sospetto di incostituzionalità della norma denunciata, aggiunge ancora il giudice *a quo*, stanno altresì le coordinate normative che regolano il procedimento applicativo della confisca, ed in particolare la congerie di accertamenti che l'art. 2-*bis* della legge n. 575 del 1965 prescrive per verificare l'effettiva consistenza del patrimonio, posseduto anche indirettamente (tramite prestanomi, parenti e così via), nonché l'ulteriore necessario momento accertativo-valutativo teso a delineare la correlazione tra l'attività illegale addebitata al soggetto e l'arricchimento che ne è conseguito; appare così irrazionale, sotto il profilo della incongruenza tra il mezzo (strumento della confisca) ed il fine di tutela della collettività, la cesura temporale imposta dalla norma denunciata, che oltretutto può essere determinata da ragioni non riferibili all'attività dell'organo proponente o all'autorità preposta all'indagine, bensì alle esigenze difensive e alla oggettiva complessità di accertamenti ed acquisizioni. In siffatti casi, prosegue il rimettente, risulta superflua l'ulteriore comminatoria di termini più ampi (fino a due anni, a norma dell'art. 2-*ter* citato, terzo comma) di efficacia del sequestro, giacché in via generale la cessazione della misura personale avverrà in corso di procedimento, prima della consumazione di quel termine.

4. — Il Tribunale rimettente conclude prospettando alla Corte costituzionale un possibile intervento idoneo ad evitare i profili di illegittimità costituzionale lamentati, e cioè la riformulazione della norma con la sostituzione della parola «proposti» alla parola «adottati»; col che, il momento conclusivo di applicazione in concreto della misura personale verrebbe a segnare lo sbarramento non più dell'adozione della confisca bensì dell'azionabilità del relativo procedimento, recuperando alla norma i connotati di più idoneo contemperamento tra i diritti e le garanzie del prevenuto e le ragioni di tutela collettiva sottese alla legislazione del settore.

5. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva, da un lato, che, se il termine entro il quale le misure patrimoniali possono essere adottate — comunque non inferiore ad un anno — può risultare inadeguato, ciò deriva da evenienze di fatto e da modalità pratiche del procedimento di prevenzione, che non si traducono in vizi di illegittimità della norma. D'altra parte, la scelta legislativa di porre quel termine in correlazione con la misura personale appare giustificata: la confisca è pur sempre ricollegata alla misura di prevenzione, e già l'averla resa adottabile in tempo successivo appare uno «strappo» sul piano della legalità. Se non vi fosse quel termine, e se dunque venisse meno il collegamento tra misura personale e misura reale, quest'ultima risulterebbe un «mero provvedimento amministrativo adottato senza alcuna garanzia giurisdizionale», svuotandosi di significato l'intervento del giudice.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale stabilisce che i provvedimenti — previsti dall'articolo medesimo — di sequestro e di confisca dei beni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale, possano essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione.

Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza di detto sbarramento temporale legato alla cessazione della misura di prevenzione personale, in rapporto alle esigenze pur tenute presenti dal legislatore che, nel terzo comma dello stesso art. 2-ter, ha previsto che la confisca possa essere disposta entro un anno (prorogabile di un altro anno) dal sequestro.

2.1. — Da quanto precede risulta che la questione come prospettata muove da una interpretazione strettamente legata alla lettera del sesto comma del citato art. 2-ter «I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati... anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione) e quindi da una lamentata interferenza tra la norma denunciata (sesto comma) e quella (terzo comma) che prevede il termine annuale (prorogabile di un altro anno nel caso di indagini complesse), nel senso che la prima impedirebbe alla seconda di esplicarsi autonomamente: cessando l'esecuzione in concreto della misura personale, il sequestro disposto rimarrebbe senza seguito, anche ove non sia trascorso l'anno (e la sua eventuale proroga) previsto dal terzo comma, a causa dello «sbarramento» insuperabile indicato dalla disposizione impugnata nella cessazione della misura personale.

2.2. — La prospettazione del rimettente determina l'esigenza di precisare la relazione che intercorre tra il terzo ed il sesto comma dell'art. 2-ter specie in rapporto a quelle che sono le finalità del sesto comma. Quest'ultima disposizione, storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima dell'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale, assolve la funzione: *a*) di rendere possibile l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale anche dopo l'irrogazione (in primo grado) della misura personale, ciò che altrimenti non sarebbe possibile alla stregua dei commi che precedono e che suppongono un sequestro entro la definizione del primo grado; *b*) di «prorogare», conseguentemente, la competenza dell'organo giudicante ad adottare le misure patrimoniali (e a svolgere le indagini ad esse finalizzate) nell'ambito di un procedimento che ha come presupposto quello già definitosi con l'irrogazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

3. — Ciò premesso, osserva la Corte come non si possa dubitare innanzitutto della ragionevolezza della norma denunciata là dove «aggancia» la possibilità di avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale alla applicazione in corso della misura personale, misura che è allo stato il presupposto dell'adozione di quella patrimoniale, poichè un termine finale per l'avvio del procedimento per l'irrogazione di questa v'ha da essere, coerentemente con la scelta attuale del legislatore che esclude in via di principio la possibilità dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali. Un principio, questo, le cui uniche eccezioni sono rappresentate dal disposto del settimo comma dell'articolo 2-ter, introdotto dall'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (eccezione significativamente delimitata quanto all'oggetto della misura), e dall'ipotesi del successivo ottavo comma, in cui peraltro non vi è tanto una deroga al principio detto quanto una disciplina che muove dal dato dell'applicazione di misure di sicurezza, di contenuto analogo a quello della misura preventiva personale, e dunque da una valutazione di sostanziale inutilità di una duplicazione del presupposto in argomento.

D'altra parte, alla medesima *ratio* di certezza e necessaria definizione di situazioni pendenti in modo precario (il sequestro di prevenzione, pur con tutte le sue peculiarità, è comunque una misura di ordine cautelare) si riconnette la funzione di chiusura anche in ordine alla confiscabilità; in questo senso, la prospettazione sostitutiva del giudice *a quo*, che propone la trasformazione della parola «adottati» con «richiesti» nella norma impugnata, non può essere presa in considerazione, comportando detta ipotesi l'eliminazione di ogni termine finale.

Lo stesso giudice *a quo*, pur prospettando questa formula sostitutiva, non contesta d'altronde espressamente l'aggancio del termine iniziale per l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale al permanere attuale della misura personale, lamentando in senso proprio che il termine ultimo per adottare la confisca a norma del sesto comma possa essere, in concreto, troppo breve e comunque assai più breve dell'anno (prorogabile nei sensi anzidetti) stabilito quale termine finale di efficacia del sequestro nel terzo comma.

Secondo le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza sussisterebbe in quanto una cosa è far funzionare la misura personale in atto come presupposto della misura patrimoniale, in armonia con l'attuale scelta legislativa di principio; altra cosa sarebbe subordinare la confisca alla durata della misura personale, perchè del tutto diversi sono i criteri di commisurazione della durata della sorveglianza speciale rispetto ai profili implicati dalle indagini patrimoniali. Gli accertamenti si muovono difatti su piani diversi, come diversi sono i presupposti sostanziali da appurare e verificare per poter addivenire alle misure: in un caso, verifica degli indizi di appartenenza a organizzazioni criminali e valutazione del coefficiente soggettivo di pericolosità; nell'altro, dopo la predetta verifica che ne è presupposto, accertamento della disponibilità di beni anche attraverso interposizioni o prestanome, e verifica *a)* della sproporzione tra il patrimonio reale e quello dichiarato o rispetto all'attività economica svolta, ovvero *b)* della esistenza di elementi idonei a far ritenere l'origine o il reimpiego illegali dei beni del prevenuto. Si può del resto essere persone di relativa pericolosità e quindi tali da essere sottoposte ad una misura personale di breve durata ed avere accumulato beni dei quali sia difficile accertare la provenienza se non dopo lunghe e complesse indagini.

3.1. — Prima di valutare se gli inconvenienti lamentati dal giudice *a quo* configurino una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalità, sembra opportuno verificare se, oltre alla interpretazione della norma legata al dato letterale e dalla quale muove il giudice nel sollevare l'incidente di costituzionalità, sia possibile una interpretazione alternativa.

A questa può addivenirsi orientandosi verso una diversa ricostruzione complessiva della disciplina dei termini in argomento. In questa ricerca non sembra in primo luogo potersi accedere ad una interpretazione che muova dall'idea di una completa e totale autonomia tra le norme del terzo e del sesto comma dell'art. 2-ter. Una interpretazione cioè secondo la quale le due previsioni temporali sarebbero applicabili, in via alternativa, in dipendenza del puro dato procedimentale dell'antiorità o meno del sequestro rispetto all'irrogazione della misura preventiva (se il sequestro precede la irrogazione della misura personale si applica solo il terzo comma e si fruisce di un anno prorogabile per provvedere alla confisca; se il sequestro è successivo si ha riguardo solo al termine di cessazione della misura personale). Questa tesi, proposta in dottrina, non può essere seguita perchè si fonda su di un criterio di differenziazione — il momento di applicazione della cautela — del tutto estrinseco ed accidentale rispetto alle finalità della misura patrimoniale e quindi non elimina il problema, ma lo accentua.

Anzi l'affermazione della applicabilità del termine di cui al terzo comma anche in relazione ai sequestri effettuati dopo l'applicazione della misura personale, sembra trovare qualche conferma — in mancanza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul punto — nell'origine della disciplina (artt. 2,3 e 4 del disegno di legge n. 2982/C/VIIIª legislatura) in cui il termine annuale sembrava collegabile anche all'ipotesi di sequestro posticipato.

4.2. — Ma per ovviare agli inconvenienti segnalati dal rimettente senza andare incontro ad altri, sembra possibile una interpretazione che contemperi la previsione del sesto comma con quella del terzo comma. A questo fine si deve muovere dall'individuare la chiave di volta della disciplina proprio nel terzo comma, nel senso che è all'escursione dell'anno (più uno) che occorre in via di principio fare riferimento per stabilire la cessazione di efficacia del sequestro, una volta adottato e quale che sia il momento di adozione. Ed in proposito non potrebbe non convenirsi che, qualora non si seguisse questa linea interpretativa, si dovrebbe pervenire alla conclusione che prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 55 del 1990, poichè il termine annuale coincideva con il minimo di durata della misura preventiva personale, lo «scarto» tra termine utile alla confisca nel sequestro anteriore alla irrogazione della misura personale e termine utile in caso di sequestro posteriore veniva a porsi in termini contenuti; mentre, dopo le accennate modifiche, lo squilibrio si sarebbe sensibilmente accentuato, potendosi in concreto fruire di oltre due anni nel primo caso (stanti le cause di sospensione *ex ultima parte* del terzo comma), e di pochi mesi nel secondo (come nella vicenda del giudizio principale).

D'altronde la semplice trasposizione del termine del terzo comma nei casi di sequestro posticipato, se idonea ad eliminare gli inconvenienti connessi al caso di misura personale di durata inferiore ai due anni, darebbe luogo ad altri nel caso di misura personale più lunga, ovvero in quello di sottrazione all'applicazione della stessa, giacchè in queste ipotesi il termine del sesto comma risulterebbe più «vantaggioso» ai fini della adozione della confisca. Sembra invece che ad entrambe le categorie di inconvenienti potrebbe ovviarsi rovesciando l'impostazione del rimettente, con una interpretazione condotta secondo criteri sistematici e finalistici e che, coordinando la previsione del sesto comma con

quella del terzo comma, muova dal considerare che in generale il termine ultimo di efficacia del sequestro — e la possibilità di adottare la confisca entro detto termine che è perentorio — è quello del terzo comma, rispondente ad una ragionevole e adeguata programmazione investigativa ai fini che interessano, a meno che non sia dato in concreto un termine maggiore, coincidente con la maggiore durata della misura personale. Questa residualità applicativa del sesto comma manterrebbe alla norma ed al termine finale in essa previsto la funzione loro assegnata quale momento non superabile a garanzia della chiusura delle vicende patrimoniali, e sarebbe altresì coerente col canone di conservazione del significato di entrambe le disposizioni e della finalità cui con ciascuna di esse si intende pervenire.

4.3. — In conclusione, la complessa ricostruzione del quadro normativo nei sensi anzidetti orienterebbe verso una interpretazione che, tenendo ferma l'esigenza certamente perseguita dalla legge, di ancorare l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale al perdurare dell'applicazione della misura personale, e senza distinguere l'ipotesi del sequestro adottato prima della irrogazione di questa misura da quella del sequestro adottato successivamente, consente di utilizzare per la sua definizione il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2-ter citato (un anno più un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale).

5. — Una volta individuata, in alternativa alla interpretazione letterale della norma denunciata, da cui muove l'ordinanza di rimessione, un'altra possibile interpretazione della norma stessa, ispirata a criteri sistematici e finalistici, che sembra in gran parte ovviare agli inconvenienti segnalati nell'ordinanza di rinvio secondo l'interpretazione su cui essa si basa, la Corte non ritiene tuttavia che questi inconvenienti siano tali da configurare una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalità, onde l'infondatezza della questione. Anche a prescindere dal considerare la difficoltà che incontrerebbe l'ipotesi di una addizione deteriore nella materia in esame (ord. n. 721 del 1988) qualora dovesse effettivamente profilarsi la fondatezza della questione, non sembra in ogni caso che si versi in questa evenienza.

L'interpretazione letterale della norma denunciata, quale offerta per il momento dal giudice *a quo*, fa assumere assoluta prevalenza al principio dell'ancoraggio pieno della prevenzione patrimoniale alla prevenzione personale. Un principio che, nel quadro delle scelte legislative, costituisce un'opzione non censurabile dal punto di vista della costituzionalità, dato che il legislatore ha fino ad oggi seguito una linea che tende a considerare la misura patrimoniale quasi la prosecuzione di quella personale.

L'interpretazione sistematico-finalistica, non esclusa espressamente dal dato letterale, illustrata in precedenza e non presa in considerazione dal giudice *a quo*, si mostra anch'essa coerente con questa linea — perchè assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, soggetto comunque, per la sua conclusione, al termine finale indicato dal terzo comma dell'art. 2-ter citato — e può ovviare agli inconvenienti cui si è esposti con l'altra interpretazione, risultando maggiormente in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione in materia.

Il problema che viene sollevato non rileva dunque sul piano della costituzionalità, mentre è suscettibile di essere affrontato e risolto diversamente per ovviare agli inconvenienti lamentati, in base ad opzioni interpretative possibili; il che sottolinea anche l'esigenza di una adeguata opera di risistemazione e coordinamento dello stratificato plesso di norme che regolano questa materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 466

Sentenza 17-28 dicembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Enti pubblici - Corte dei conti - Società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL disposta dall'art. 15 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - Esercizio del potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - Esercizio nelle forme e nei limiti in precedenza applicati fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario - Comportamento omissivo impeditivo da parte del Governo - Permanenza, sia pure in via transitoria e fino alla effettiva attuazione delle «dismissioni», del potere di controllo sulla gestione finanziaria di cui alla legge n. 259 - Controllo esterno alle società atto a garantire l'informazione del Parlamento - Spettanza alla Corte dei conti.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Corte dei conti notificato il 21 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di attribuzione sorto in relazione:

a) alla sottrazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A e dell'E.N.E.L. al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti;

b) al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti Sezione del controllo, con determinazione n. 29/92 del 22 settembre/3 ottobre 1992, ed iscritto al n. 16 del registro conflitti del 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giorgio Oppo e Alessandro Pace per la Corte dei conti e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 15 febbraio 1993 la Corte dei conti — a seguito di determinazione adottata il 15/16 dicembre 1992 (n. 45/92) dalla Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in relazione al

comportamento omissivo consistente nell'impedimento all'esercizio delle attribuzioni costituzionali spettanti alla stessa Corte e relative al controllo *ex art.* 100, secondo comma, della Costituzione sulle società per azioni succedute — ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 — all'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale — I.R.I., all'Ente nazionale idrocarburi — E.N.I., all'Istituto nazionale assicurazioni — I.N.A. e all'Ente nazionale per l'energia elettrica — E.N.E.L. Tale impedimento all'esercizio della funzione di controllo si sarebbe realizzato sia mediante il mancato invito ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi di amministrazione e revisione di tali società, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione delle stesse, sia con il mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, con la mancata ottemperanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, così come richiesto dalla Sezione di controllo enti della Corte dei conti con determinazione n. 29/92 del 22 settembre/3 ottobre 1992.

2. — Nelle premesse di fatto il ricorso — ripetendo quanto già illustrato nella determinazione n. 45/92 — espone che ai sensi dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione la Corte dei conti «partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e «riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito». Si ricorda poi che, in attuazione di tale norma costituzionale, è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, dove il controllo in questione risulta disciplinato in diversi modi, a seconda che l'ente sia destinatario di contribuzioni continuative periodiche ovvero fruisca di «apporto al patrimonio» o di «garanzia finanziaria» dello Stato. Mentre il destinatario delle contribuzioni continuative è genericamente indicato dall'art. 2 della legge n. 259 in «un ente», senza distinzione tra figure soggettive pubbliche e private (così che a tale forma di controllo sono state sottoposte anche società per azioni, come la R.A.I. e le società di navigazione di interesse nazionale), nella diversa ipotesi di apporti patrimoniali o di garanzia finanziaria dello Stato l'art. 12 della medesima legge menziona come soggetti sottoposti al controllo soltanto gli «enti pubblici».

Dopo aver richiamato le diverse disposizioni che hanno assoggettato al controllo *ex art.* 12 della legge n. 259 l'I.R.I., l'E.N.I., l'I.N.A. e l'E.N.E.L. (d.P.R. 11 marzo e 24 aprile del 1961; legge n. 1643 del 1962), si sottolinea che tale controllo è stato esercitato da un magistrato della Corte dei conti incaricato di assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione e di svolgere attività istruttoria per conto della Sezione competente della stessa Corte.

Passando poi all'esame delle norme che hanno avviato il processo di «privatizzazione» degli enti pubblici economici si richiamano il decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309 (non convertito), il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35), il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 (non convertito) e, infine, il decreto-legge n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), che ha previsto una riforma del procedimento di «privatizzazione» disponendo la diretta trasformazione in società per azioni di I.R.I., E.N.I., I.N.A. ed E.N.E.L., l'attribuzione del capitale azionario al Ministero del tesoro, l'esercizio dei diritti dell'azionista al Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali.

Si rileva poi che, in attuazione del decreto-legge n. 333 del 1992, i presidenti dei quattro enti trasformati in società hanno convocato per i giorni 6 e 7 agosto 1992, mediante annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*, le assemblee delle stesse società, per la deliberazione degli statuti e la nomina dei titolari degli organi sociali.

In data 10 agosto il magistrato incaricato del controllo sull'E.N.E.L. ha richiesto al presidente di tale ente i motivi del mancato invito a partecipare all'assemblea della nuova Società. In risposta, il presidente dell'E.N.E.L. ha comunicato la nota del 5 settembre del Ministro del tesoro, dove si esprimeva l'avviso di «ritenere ormai superata la disposizione del citato art. 12» della legge n. 259 del 1958, «in quanto le modalità di nomina e la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società (...) sono state, per legge, devolute agli statuti societari», e «lo Stato non ha più poteri di autorizzazione e direttive, bensì i diritti dell'azionista».

Il Presidente del Consiglio, al quale il Presidente della Corte dei conti aveva rappresentato in precedenza la necessità che nelle nuove società fossero previste forme di controllo con la partecipazione della Corte dei conti, aveva a sua volta affermato, con lettera del 10 agosto, che «le nuove società fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa da presupposto al controllo della Corte».

Pertanto, fin dall'emanazione del decreto-legge n. 333 del 1992 il controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958 non è stato più esercitato, in quanto i magistrati della Corte non sono stati invitati alle sedute degli organi collegiali delle società succedute agli enti pubblici, né da queste è pervenuto alla Corte stessa alcun documento relativo alla gestione.

La situazione descritta è stata presa in esame dalla Sezione di controllo della Corte dei conti con tre successive determinazioni. Una prima volta, con la determinazione n. 23 del 16 giugno 1992, che disponeva di inviare al Parlamento una relazione sulla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni conseguente al decreto-legge n. 386 del 1991 ed alla relativa legge di conversione. Una seconda volta, con la determinazione n. 29 del 22 settembre 1992, dove, preso in esame il sopravvenuto decreto-legge n. 333 del 1993 e la relativa legge di conversione, si rilevava, tra l'altro, come gli statuti delle società non fossero atti idonei a disporre in ordine al controllo della Corte dei conti (trattandosi di materia riservata alla legge) e come la «fuoriuscita» delle società dal rapporto con lo Stato non trovasse alcun riscontro reale nella nuova situazione (dal momento che non risultava superato il rapporto di finanziamento pubblico, consistente nell'apporto dello Stato al capitale sociale).

Infine, una terza volta, con la determinazione n. 45 del 1992, dove si esponevano tutti i termini del problema e, constatato che il persistente comportamento omissivo del Governo veniva ad impedire alla Corte dei conti l'esercizio di una funzione di controllo attribuita dalla Costituzione, si stabiliva di proporre il conflitto di attribuzione di cui è causa.

3. — Negli svolgimenti di diritto il ricorso si sofferma innanzitutto sui presupposti soggettivi del conflitto, richiamando le decisioni di questa Corte che hanno affermato la rilevanza costituzionale della funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti «nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge» (art. 100, secondo comma, della Costituzione). Risulterebbe, pertanto, indubbio che la Corte medesima sia legittimata a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, nei confronti di comportamenti di qualsiasi altro organo che si palesino lesivi delle sue attribuzioni.

4. — Passando all'esame dei presupposti oggettivi del conflitto il ricorso ribadisce la natura costituzionale delle attribuzioni dell'organo di controllo che si ritengono violate, richiamando sia il carattere attuativo che la legge n. 259 del 1958 presenta rispetto all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale nonché le opinioni dottrinali che hanno inteso in senso ampio la natura delle attribuzioni la cui lesione giustifica la proposizione del conflitto.

Dopo aver ricordato che lo Stato contribuisce tuttora al patrimonio di I.R.I., E.N.I., I.N.A e E.N.E.L., dal momento che le azioni degli enti trasformati in società sono state attribuite al Ministro del tesoro, nel ricorso si sostiene che dal disposto dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione — che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — non può desumersi l'esclusione del controllo della stessa Corte sugli enti ai quali lo Stato contribuisce soltanto con apporto al patrimonio. Sotto questo profilo, l'apporto al patrimonio sarebbe «la più ordinaria delle contribuzioni», dovendosi la ordinarietà intendere in senso funzionale e non temporale ed essendo le contribuzioni al patrimonio ancor più rilevanti di quelle periodiche o saltuarie. Su questo punto si richiama la sentenza n. 35 del 1962, nella quale la Corte costituzionale ha affermato, con riferimento ad un conflitto relativo all'assoggettamento al controllo della Corte dei conti di un ente della Regione siciliana, che «le sovvenzioni al patrimonio in capitale menzionate dall'art. 12 della legge n. 259 ... anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate nell'art. 2 ... non possono non ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 100 della Costituzione».

La permanenza del controllo della Corte dei conti sugli enti trasformati in società sarebbe, del resto, confermata dalla legislazione sulle «privatizzazioni» che non contiene alcuna statuizione espressa in materia. Inoltre, neppure dall'art. 20 del decreto-legge n. 333 del 1992, che ha disposto l'abrogazione di «tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili», potrebbe desumersi che tra queste rientri anche la legge n. 259 del 1958. In proposito, si osserva che una tale abrogazione implicita non è possibile, dal momento che la legge n. 259, oltre ad attuare l'art. 100 della Costituzione, non appare in alcun modo incompatibile con la riforma intervenuta. Inoltre, si rileva che un'interpretazione dell'art. 20 del decreto-legge n. 333 che escludesse dal controllo un'intera area di primario interesse per la finanza pubblica — quale quella degli enti in via di «privatizzazione», ma tuttora di proprietà statale — non potrebbe non risultare in contrasto con gli artt. 3, 81 e 100, secondo comma, della Costituzione.

Viene poi esaminato il profilo relativo alla modificazione della natura di ente pubblico dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., contestandosi che, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259, sia venuto meno anche l'assoggettamento di tali enti trasformati in società per azioni al controllo della Corte dei conti. In proposito, si individua un collegamento tra la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, e l'art. 12 della legge n. 259, concernente il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici cui lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio: secondo l'interpretazione proposta dalla ricorrente, l'art. 12 fu emanato nell'implicito presupposto che il controllo sugli enti di gestione comportasse anche il controllo sulle imprese partecipate.

Sotto diverso profilo, richiamandosi alcune disposizioni comunitarie e statali che comprendono tra le imprese pubbliche anche le società alimentate da mezzi provenienti dalla finanza pubblica e sulle quali lo Stato esercita influenza dominante, si rileva che lo stesso art. 12 della legge n. 259 può essere interpretato nel senso che al controllo della Corte dei conti siano soggette, in quanto imprese pubbliche, anche le società succedute agli enti pubblici economici.

Sono inoltre contestate le affermazioni contenute nelle note sopra ricordate del Presidente del Consiglio e del Ministro del tesoro, secondo le quali gli enti, per effetto della trasformazione, «fuoriescono» dal rapporto con lo Stato si ché lo Stato non avrebbe più «poteri di autorizzazione e direttive, bensì i diritti dell'azionista». Infatti, con l'assunzione diretta delle partecipazioni al capitale delle nuove società, lo Stato instaurerebbe un rapporto ancor più immediato di quanto lo avesse in precedenza e, come azionista di controllo, continuerebbe a contribuire «ordinariamente» agli enti trasformati, conservando i poteri di direttiva e comando sulle nuove società.

Secondo la ricorrente, l'art. 100 della Costituzione prevede il controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, e, di conseguenza, l'interpretazione di una norma di legge che conducesse a negare tale equiparazione sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale: ciò varrebbe anche per l'art. 12 della legge n. 259.

Passando poi all'esame delle figure di società per azioni previste nell'ordinamento, si sottolinea che tali figure non si esauriscono in quelle disciplinate dal codice civile, ma comprendono anche le società «di diritto speciale» che mutuano dallo schema codicistico solo alcuni aspetti strutturali, mentre ne divergono sotto i profili genetico, funzionale e del rapporto con gli interessi generali. Nel caso di specie, le società nate dalla trasformazione di I.R.I., E.N.I., I.N.A e E.N.E.L., assommerebbero, per il disposto degli artt. 15 e 16 del decreto-legge n. 333 del 1992, sotto tutti i profili anzidetti (genetico, funzionale e di rapporto con l'interesse generale), le più rilevanti difformità rispetto al modello codicistico, proprie delle diverse società di diritto speciale. Tali difformità riguardano la derivazione, senza soluzione di continuità né mutamento di identità, da un ente pubblico preesistente; l'assenza, all'origine, di un contratto o, più in generale, di un atto di autonomia, sostituito, nel caso, da un intervento legislativo; la mancanza iniziale di una pluralità di soci costituenti, con la concentrazione delle azioni e del controllo in una sola mano; la mancanza iniziale di un capitale determinato e di uno statuto (elementi che sopravverranno dopo la trasformazione); la statuizione per legge dell'esercizio dei poteri sociali da parte dell'azionista d'intesa con altri soggetti ed il carattere pubblico di tale intesa (che la legge riferisce all'azionista Ministro del tesoro e ad altri tre Ministri); l'esercizio del potere sociale da parte dell'azionista secondo un programma elaborato in sede pubblica da più Ministri, finalizzato al riordino e alla valorizzazione delle partecipazioni, con la previsione legislativa di cessioni, scambi, fusioni, ecc. e con devoluzione dei ricavi alla riduzione del debito pubblico.

A ciò va aggiunto che la delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, con la quale sono state dettate le direttive per le «dismissioni» future, prevede altre condizioni, quali l'attribuzione allo Stato di diritti speciali nella nomina degli organi sociali; la costituzione di «nuclei stabili» tra azionisti di riferimento in cui lo Stato ha diritto di prelazione sulle azioni degli altri partecipanti e diritto di gradimento dell'ingresso di nuovi soci; l'imposizione di limiti massimi alle partecipazioni individuali.

A fronte di così penetranti deroghe allo schema codicistico occorre chiedersi, secondo la ricorrente, cosa residui della società per azioni «tipica» e se il modello previsto dal decreto-legge n. 333 conservi lo stesso carattere privato delle società. La natura pubblicistica non sarebbe, infatti, incompatibile con la struttura azionaria, mentre nel caso dell'E.N.E.L. il carattere pubblico della società risulterebbe condizionato anche dalla «riserva di attività» prevista dall'art. 43 della Costituzione.

In tale quadro normativo la previsione del controllo della Corte dei conti non contrasterebbe né con la forma azionaria — essendo invece una conseguenza diretta della presenza dello Stato nel capitale delle società — né con le regole della gestione sociale. Il ricorso rileva conclusivamente che non risulta possibile «con un mutamento di etichetta, e anche di qualificazione, superare la realtà degli interessi coinvolti e le normative che, anche a livello costituzionale, li tutelano». Si sottolinea, infine, anche l'impoverimento che la soppressione del controllo della Corte dei conti sugli enti trasformati verrebbe a determinare nell'area di conoscenza del Parlamento.

5. — Con ordinanza n. 242 del 13 maggio 1993 il conflitto in esame è stato dichiarato ammissibile nei confronti del Governo e non dei singoli ministri, in quanto attinente a comportamenti imputabili alla responsabilità collegiale del Governo rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Nell'atto di costituzione si premette che l'art. 20 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359 del 1992, ha abrogato tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel decreto stesso.

Risulterebbero perciò abrogate quelle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, non più compatibili con il nuovo regime societario degli enti pubblici trasformati in società per azioni, mentre l'assetto derivante dalla nuova normativa non sarebbe lesivo dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dove si prevede la partecipazione della Corte dei conti al controllo «nei casi e nelle forme stabilite dalla legge».

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992 — osserva l'Avvocatura dello Stato — si è delineato un nuovo rapporto tra società derivate dalla trasformazione degli enti pubblici economici e lo Stato che esercita ora i diritti tipici dell'azionista quali previsti dal regime societario. In questo quadro gli specifici casi di controllo attribuito alla Corte dei conti sulle c.d. «società legali» (RAI e società di navigazione di preminente interesse nazionale) andrebbero considerati come eccezioni e non come indici di una regola generale.

Infine, l'Avvocatura dello Stato sostiene che il controllo che la Corte dei conti continua ad esercitare sul conto generale del patrimonio dello Stato (nel quale sono iscritte le partecipazioni ai fondi di dotazione ed al capitale degli enti pubblici e delle società) rappresenterebbe una sede idonea per l'attuazione dello scopo in precedenza perseguito attraverso gli strumenti di verifica di cui alla legge n. 259 del 1958.

7. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memoria sia la Corte dei conti che l'Avvocatura Generale dello Stato.

In particolare, la ricorrente richiama il contenuto della nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1993, nella quale si riconosce «coerente con l'interesse collettivo che le società per azioni nelle quali lo Stato ha una partecipazione totale o di controllo, e sino a quando perdura una tale partecipazione, siano sottoposte nelle forme appropriate alla verifica della Corte». Ma a questo proposito nella memoria si contesta la «proposta di soluzione» avanzata nella stessa nota dal Presidente del consiglio, secondo cui per attuare il controllo in questione sarebbe sufficiente la previsione, negli statuti delle società risultanti dalla trasformazione, della nomina da parte dello Stato di uno o più sindaci da scegliere tra magistrati della Corte dei conti.

Ad avviso della ricorrente la disciplina della materia va individuata soltanto nell'art. 100 della Costituzione e nella legge n. 259 del 1958. Ove si seguisse, invece, l'orientamento espresso dal Presidente del Consiglio, non solo si affiderebbe alla discrezionalità del Governo la previsione della nomina e la scelta del nominato, ma si attribuirebbero a quest'ultimo i diritti, gli obblighi e le responsabilità proprie dei sindaci di nomina assembleare, secondo quanto previsto dall'art. 2458 c.c..

8. — L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, osserva che le nuove società sono senza dubbio persone giuridiche private — anche se a capitale pubblico — e che ognuna di esse ha deliberato il proprio statuto ed è soggetta alla normativa vigente per le società per azioni: dal ché l'esclusione del controllo esercitato dal magistrato della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Questa interpretazione letterale delle norme sarebbe anche confortata da quella logica, essendo evidente che la principale finalità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 333 del 1992 è quella di avviare le «privatizzazioni», mentre il mantenimento del controllo pubblico della Corte dei conti sulle società derivate dalla trasformazione potrebbe costituire un ostacolo notevole al raggiungimento di tale obiettivo.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, con il ricorso in esame, rivendica, in sede di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, la propria competenza a esercitare nei confronti dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. il controllo sulla gestione finanziaria previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 per gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, anche dopo che tali enti sono stati trasformati — ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359) — in società per azioni: e questo fino a quando in tali società permanga una partecipazione totalitaria o prevalente dello Stato. Conseguentemente, la ricorrente chiede a questa Corte di voler dichiarare l'obbligo del Governo ad adottare i provvedimenti necessari per il mantenimento od il ripristino del controllo in precedenza esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti sottoposti a trasformazione e di annullare gli atti governativi eventualmente contrari.

Resiste al ricorso il Governo, ritenendo che la trasformazione degli enti in questione in società per azioni abbia fatto venir meno i presupposti per l'esercizio del controllo di cui alla legge n. 259 del 1958: controllo che risulterebbe ormai superato dal nuovo assetto delle società, soggette soltanto alla disciplina del codice civile che affida le modalità di nomina e di composizione degli organi di amministrazione e di controllo agli statuti societari.

2. — Sussistono, nella specie, le condizioni soggettive ed oggettive per la proposizione del conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Come già rilevato nell'ordinanza n. 242 del 1993, concernente il giudizio preliminare di ammissibilità del conflitto, la Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, gode, sotto il profilo soggettivo, della qualità di potere legittimato alla proposizione del conflitto, venendo a disporre, nell'esercizio di tale funzione, di una piena autonomia dagli altri poteri. D'altro canto, sotto il profilo oggettivo, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la sfera di attribuzione di cui viene nel ricorso lamentata la lesione trovi la propria copertura costituzionale nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Va, pertanto, confermata, sotto ogni profilo, l'ammissibilità del ricorso.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

La soluzione del conflitto pone essenzialmente in gioco l'interpretazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, alla luce di quanto previsto dal dettato costituzionale in tema di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L'art. 100, seconda parte del secondo comma, della Costituzione statuisce che la Corte dei conti «partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», prevedendo l'obbligo per la stessa Corte di riferire «direttamente alle Camere sul risultato del riscontro effettuato».

In attuazione di tale disposto, la legge n. 259 del 1958 ha regolato due diversi tipi di controllo, istituendo ai fini del loro esercizio una speciale Sezione in seno alla stessa Corte (art. 9): il primo tipo, riferito agli enti — indicati dalla legge senza l'aggiunta di altra qualificazione — cui la pubblica amministrazione conferisce contributi con carattere di periodicità da oltre un biennio ovvero attribuisce continuativamente un potere impositivo (art. 2); il secondo, riferito, invece, agli enti — espressamente qualificati dalla legge come pubblici — nei cui confronti la pubblica amministrazione contribuisce con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria (art. 12).

Nel primo caso il controllo è esercitato nelle forme indicate dagli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge (invio da parte degli enti dei conti consuntivi, dei bilanci di esercizio e dei relativi conti dei profitti e delle perdite; richiesta di informazioni da parte della Corte dei conti ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche presenti nei collegi sindacali degli enti; richiesta di ulteriori informazioni, atti e documenti agli stessi enti e ai ministeri competenti); nel secondo caso il controllo si esercita, oltre che con l'invio dei consuntivi e dei bilanci, mediante la presenza diretta di un magistrato della Corte, legittimato ad assistere alle sedute degli organi di amministrazione o di revisione.

Nell'una e nell'altra ipotesi la Corte è tenuta a riferire alle Camere i risultati del controllo eseguito, potendo altresì, nel caso in cui accerti irregolarità nella gestione e, comunque, quando lo ritenga opportuno, formulare rilievi al Ministro del tesoro e al Ministro competente (artt. 7 e 8).

In attuazione di questa disciplina, l'I.R.I., l'E.N.I. e l'I.N.A venivano sottoposti al controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 mediante decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 3 della stessa legge (d.P.R. 11 marzo e 25 aprile 1961), mentre nei confronti dell'E.N.E.L. lo stesso tipo di controllo veniva statuito mediante una specifica disposizione espressa nella legge istitutiva dell'ente (art. 1. ultimo comma, L. 6 dicembre 1962, n. 1643).

Sopravvenuta — ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 — la trasformazione degli enti in questione in società per azioni, il controllo della Corte dei conti è venuto di fatto a cessare in conseguenza del comportamento omissivo tenuto dal Governo, che ha impedito la convocazione dei magistrati addetti al controllo alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione delle stesse società nonché l'invio alla Corte da parte di queste dei conti consuntivi e dei bilanci.

Il Governo ha poi spiegato le ragioni del proprio atteggiamento esprimendo l'avviso che «le nuove società fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa da presupposto al controllo della Corte» (lettera 10 agosto 1992 del Presidente del Consiglio al Presidente della Corte dei conti) e che il potere di controllo previsto dall'art. 12 della legge n. 259 va ritenuto ormai superato «in quanto le modalità di nomina e la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società per azioni derivate dalla trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'E.N.E.L. e dell'I.N.A. sono state, per legge, devolute agli statuti societari» (lettera 14 settembre 1992 del Ministro del tesoro al Presidente dell'E.N.E.L.).

Dal suo canto la Corte dei conti, con le determinazioni nn. 23, 29 e 45 del 1992, nel rivendicare la propria competenza, ha illustrato ampiamente le ragioni che verrebbero a giustificare la conservazione del controllo di cui alla legge n. 259 anche nei confronti delle nuove società, giungendo, infine, alla decisione di proporre il conflitto di cui è causa.

4. — Con riferimento al quadro ora descritto, il comportamento tenuto dal Governo si presenta lesivo della competenza costituzionalmente spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, così come specificato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Diversamente da quanto asserito dallo stesso Governo, la semplice trasformazione degli enti pubblici economici di cui all'art. 15 della legge n. 359 del 1992 non può essere, infatti, ritenuto motivo sufficiente a determinare l'estinzione del controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958, fino a quando permanga inalterato nella sostanza l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse. In proposito va, infatti, rilevato che il processo di «privatizzazione», iniziato con il decreto-legge n. 386 del 1991 (convertito nella legge n. 35 del 1992) e sviluppato mediante l'art. 15 del decreto-legge n. 333 (convertito nella legge n. 359 del 1992), ha assunto come propri obiettivi fondamentali sia il riordino e la valorizzazione del complesso delle partecipazioni pubbliche sia la «dismissione» graduale da parte dello Stato, per esigenze di risanamento della finanza pubblica, del patrimonio azionario risultante dalle trasformazioni e conferito al Ministero del tesoro (v. art. 16 legge n. 359 del 1992). Le ragioni che stanno alla base del controllo spettante alla Corte dei conti sugli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione non possono, pertanto, considerarsi superate in conseguenza del solo mutamento della veste giuridica degli stessi enti, ove a tale mutamento formale non faccia seguito anche una modifica di carattere sostanziale nell'imputazione del patrimonio (ora trasformato in capitale azionario) tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati alla disponibilità dello Stato. E questo tanto più ove si consideri che il passaggio di tale patrimonio dalla sfera pubblica alla sfera privata avviene, in base al processo di «privatizzazione» in atto, nel rispetto di condizioni particolari che sono state poste con norme speciali di diritto pubblico.

Il controllo in questione verrà, invece, a perdere la propria ragione d'essere, legata alla sua specifica funzione, nel momento in cui il processo di «privatizzazione», attraverso l'effettiva «dismissione» delle quote azionarie in mano pubblica, avrà assunto connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica.

5. — Contro la soluzione ora indicata non può valere né il richiamo alla formula letterale dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958 né l'asserita incompatibilità del tipo di controllo previsto da tale norma con la natura di società per azioni assunta dai soggetti trasformati.

Per quanto riguarda il richiamo al dato letterale, se è vero che l'art. 12 della legge n. 259 riferisce il controllo in questione agli «enti pubblici», è anche vero che la disposizione espressa con tale articolo non può non richiedere un'interpretazione adeguata al dettato costituzionale, anche in relazione alla funzione propria di questo tipo di controllo ed alla evoluzione subita, rispetto al tempo dell'enunciazione della norma, dalla stessa nozione di ente pubblico.

Su questo piano non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il controllo regolato dall'art. 12 della legge n. 259 risulti incluso nell'ambito della sfera disciplinata dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dal momento che tale dato emerge chiaramente dallo stesso art. 12 (dove si richiama l'art. 100 Cost.) ed è stato già evidenziato da questa Corte nella sent. n. 35 del 1962. Ma l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisce il controllo stesso agli «enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», senza porre distinzione alcuna tra enti pubblici ed enti privati. E questo spiega come nella formulazione originaria del disegno di legge governativo di attuazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, da cui è scaturita la legge n. 259 del 1958 (Senato, n. 27 del 1953), si fosse fatto esplicito riferimento, ai fini della definizione della sfera soggettiva del controllo della Corte dei conti, agli «enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» (art. 1). Caduta questa dizione nel corso dei lavori parlamentari — dove emerse la distinzione tra il controllo di cui all'art. 2 e quello di cui all'art. 12 — è rimasta pur sempre l'esigenza di adeguare l'interpretazione di questa seconda disposizione, formalmente più restrittiva della prima, al dettato costituzionale: interpretazione che in alcun modo può trascurare la funzione propria del controllo previsto dall'art. 100, secondo

comma, della Costituzione, che è stata da questa Corte collegata «all'interesse preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per l'art. 100 Cost.) che siano soggette a vigilanza le gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio, sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento» (sent. n. 35 del 1962). Ora, è proprio la considerazione di tale finalità primaria che può giustificare la permanenza del controllo in questione anche nei confronti delle nuove società, se e fino a quando la gestione delle stesse resti nella disponibilità dello Stato e sia suscettibile, di conseguenza, di incidere, sia pure indirettamente, sul bilancio statale.

D'altro canto, sul piano della individuazione dei soggetti sottoposti al controllo, si può anche ricordare come la stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (v. ad es., L. 5 marzo 1982 n. 63; L. 19 dicembre 1983, n. 700; L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18, nono comma; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 22); dall'altro, agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n. 80/723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; art. 1 direttiva CEE n. 90/531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi).

Del resto, la stessa normazione sulle «privatizzazioni» che ha dato luogo al conflitto costituisce un esempio di quanto si presenti oggi sfumata la linea di confine che, nell'ambito di discipline speciali quali quelle in esame, viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti solo considerare il fatto che le società per azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie della loro originaria natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che si collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie di tutte le attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari o che mantengono alle nuove società le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti agli stessi enti (v. art. 14, primo ed ultimo comma, legge n. 359 del 1992).

6. — Non è dato, d'altro canto, rilevare un'oggettiva incompatibilità tra la nuova disciplina relativa alle «privatizzazioni» ed il controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259, controllo da trasferire, nei limiti sopra enunciati, sui nuovi soggetti societari.

Va innanzitutto escluso che la legge n. 359 del 1992 possa avere determinato — attraverso la clausola generale posta nell'art. 20 — l'abrogazione tacita della legge n. 259 del 1958, sia pure con riferimento ai soli enti trasformati di cui all'art. 15. A tale evenienza vengono, infatti, a opporsi sia i contenuti che la natura della legge n. 259, attraverso cui è stato attuato, con una disciplina caratterizzata da completezza e organicità, l'istituto del controllo specificamente previsto in sede costituzionale dall'art. 100, secondo comma: elemento questo che di per sé induce a escludere l'eventualità di una abrogazione tacita realizzata attraverso la formulazione di una normazione quale quella adottata in tema di «privatizzazioni», che appare estranea alla materia del controllo affidato alla Corte dei conti.

A questo si aggiunga che anche la veste formale assunta dalle società che sono venute a sostituire gli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione non può dirsi caratterizzata da una naturale incompatibilità con i caratteri propri del controllo affidato alla Corte dei Conti dalla Costituzione e regolato dalla legge n. 259.

In proposito, si può richiamare la natura di «diritto speciale» che va riconosciuta a dette società e che viene a emergere dal complesso della disciplina adottata al fine di regolare il processo di «privatizzazione»: natura che risulta connotata — come è stato ampiamente illustrato negli scritti difensivi della ricorrente — sia dalla costituzione che dalla struttura e dalla gestione delle nuove società e che viene a specificarsi attraverso la previsione di norme particolari — differenziate da quelle proprie del regime tipico delle società per azioni — sia in tema di determinazione del capitale sociale (v. artt. 15 e 16 decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 e decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 292), sia in tema di esercizio dei diritti dell'azionista (spettanti al Ministro del tesoro, ma previa intesa con altri Ministri: v. art. 15, terzo comma, decreto-legge n. 333 del 1992), sia infine, in tema di patti sociali, poteri speciali, clausole di gradimento, modifiche statutarie, *quorum* deliberativi nelle assemblee, limiti al possesso di quote azionarie da parte dei terzi acquirenti (v. delibera CIPE 30 dicembre 1992 e decreto-legge n. 389 del 1993, reiterato con il decreto-legge n. 486 del 1993). Non senza, infine, considerare il vincolo esterno connesso al fatto che i ricavi derivanti dalla cessione dei cespiti da dismettere vanno destinati alla riduzione del debito pubblico (v. art. 16, secondo comma, decreto-legge n. 333 del 1992).

Da questo complesso di norme emerge non solo il quadro delle finalità, dei vincoli e delle condizioni di natura pubblicistica entro cui il processo di «privatizzazione» si sta oggi sviluppando, ma anche la natura differenziata e speciale delle società sorte dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici economici.

Rispetto a questo quadro ed a questa natura non può, dunque, considerarsi dissonante il fatto che possa permanere, sia pure in via transitoria — e cioè fino a quando le «dismissioni» non risulteranno effettivamente attuate — il controllo sulla gestione finanziaria di cui alla legge n. 259: controllo destinato a restare esterno alle società e a garantire l'informazione del Parlamento anche durante la delicata fase di passaggio che si è aperta, nel sistema delle partecipazioni statali, con l'avvio del processo di «privatizzazione».

7. — Le osservazioni che precedono conducono, dunque, ad affermare la spettanza alla Corte dei conti nei confronti delle società per azioni derivate dalla trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. del potere di controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958: potere da esercitare nelle forme e nei limiti in precedenza applicati e fino a quando permanga, rispetto al capitale delle stesse società, la partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato.

Essendo il conflitto insorto in relazione ad un comportamento omissivo tenuto dal Governo, non esistono atti formali nei cui confronti disporre l'annullamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. disposta dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1304

N. 467

Ordinanza 17-28 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Istituto di credito fondiario - Mutui fondiari - Aventi causa del mutuatario originario - Notifica dell'avviso di cui all'art. 498 del c.p.c. - Mancata previsione - Richiesta della liberazione degli immobili dall'ipoteca da parte degli aventi causa proprietari, intervenuti nella procedura espropriativa - Frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 249/1984 della Corte di infondatezza - Evidenziazione di ipotesi estranea al giudizio *a quo* - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto e quinto comma, del regio decretò 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea nella procedura esecutiva promossa dal Credito fondiario s.p.a. ed altra nei confronti del fallimento della «Società Immobiliari riunite s.r.l.», iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Credito fondiario e industriale — FONSPA;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, promossa dal Credito fondiario s.p.a. nei confronti del fallimento della «Società immobiliari riunite s.r.l.», il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 16 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 20, quarto comma, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) nella parte in cui non prevede che l'istituto di credito fondiario procedente debba notificare, agli aventi causa del mutuatario originario, l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. [anche se essi non abbiano «notificato giudizialmente» il titolo di acquisto all'istituto predetto secondo la previsione dello stesso art. 20, primo comma];

b) dell'art. 20, quinto comma, del medesimo testo normativo, nella parte in cui non prevede che gli aventi causa intervenuti nella procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli immobili di loro proprietà dall'ipoteca e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione ordini all'istituto procedente di depositare schema di frazionamento del mutuo, consentendo il frazionamento medesimo;

che, con la questione indicata sub a) — con la quale si prospetta nella sostanza quella già disattesa da precedenti pronunce di questa Corte (ordinanze nn. 496 e 184 del 1991, 125 del 1987 e sentenze nn. 249 del 1984, 61 del 1968) — il giudice *a quo* propone «una riconsiderazione della materia alla luce di profili di costituzionalità ulteriori», specialmente riferiti all'art. 24 della Costituzione;

che, a questi fini, egli contesta, in primo luogo, che possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa alla luce di una disciplina la quale prevede che il contraddittorio nel processo esecutivo sia legittimamente instaurato dall'istituto mutuante nei soli confronti del mutuatario originario, senza che ne sia dato alcun avviso all'avente causa, quando quest'ultimo non abbia notificato all'istituto l'atto di acquisto del bene ipotecato a garanzia del mutuo, essendo «perlomeno dubbio che si possa condizionare l'esercizio del diritto di difesa agganciandolo ad un comportamento positivo del soggetto passivo», quale appunto l'onere di notifica all'istituto dell'atto di acquisto;

che, inoltre, il giudice rimettente — ancorchè consapevole che il profilo che verrà di seguito illustrato non è direttamente rilevante nel giudizio *a quo*, dichiarando tuttavia di prospettarlo affinché la Corte «non possa non tenerne conto onde valutare la congruità complessiva del sistema» — osserva che neppure il terzo acquirente che abbia adempiuto all'onere della notifica dell'atto di acquisto, se non informato della procedura in corso, è posto in grado di far valere le proprie ragioni;

che, difatti, non sarebbe sufficiente che tale soggetto, ove ingiustamente subisca gli effetti dell'espropriazione diretta solo contro il dante causa, possa proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. o convenire in giudizio per danni l'istituto di credito, una volta che il principio costituzionale di cui all'art. 24 impone che la tutela sia «immediata ed effettiva»;

che il diritto di difesa sarebbe rispettato, ad avviso del giudice *a quo*, soltanto se «tutti gli aventi causa siano in ogni caso notiziati tempestivamente della pendenza della procedura esecutiva», alla pari di quanto previsto dall'art. 498 c.p.c. per i creditori iscritti, anche per garantire «la celerità dell'esercizio del diritto di intervento»;

che dovrebbe, infine, essere considerato il caso degli aventi causa successivi sui quali andrebbero a ricadere «gli effetti del mancato adempimento dell'onere» da parte del primo avente causa dall'originario acquirente, anche se, come dichiara lo stesso rimettente, è questo un profilo non direttamente rilevante in questa sede;

che, con la seconda questione (sopra indicata sub b) concernente il quinto comma dell'art. 20 cit., il giudice *a quo* sostiene che problemi di costituzionalità si pongono «anche in relazione al contenuto dell'intervento dei terzi aventi causa nella procedura esecutiva speciale»;

che, difatti, si osserva che con l'ultima norma citata — la quale prevede che «i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo dell'istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio» — il legislatore avrebbe «avuto di mira solo la tutela del diritto degli aventi causa a partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita»;

che, invece, tale partecipazione non può esaurire gli interessi che determinano gli aventi causa ad intervenire, poichè il loro vero interesse è quello di ottenere la liberazione dall'ipoteca dell'unità immobiliare di loro proprietà, liberazione impedita dal mancato frazionamento del mutuo e dalla mancanza del diritto, per il terzo acquirente di immobile ipotecato a garanzia del mutuo, di ottenerne il frazionamento per costringere l'istituto alla rinuncia al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca;

che, inoltre, si sostiene che «appare inutile e privo di senso» l'intervento previsto dall'art. 20, quinto comma, cit., nel caso particolare di fallimento del mutuatario originario, dovendo l'aggiudicatario della vendita pagare il prezzo direttamente all'istituto di credito e versare nella cancelleria delle esecuzioni solo il prezzo residuo, da attribuirsi da parte del giudice dell'esecuzione al curatore del fallimento del mutuatario;

che tale assetto normativo, ad avviso del giudice *a quo*, lede il diritto di difesa posto a tutela, non solo delle «ragioni della piccola proprietà (art. 44 Cost.) ma più specificamente le ragioni abitative dei proprietari», cioè «il diritto alla casa seppur indirettamente..... tutelato dalla Costituzione»;

che il giudice *a quo* reputa perciò necessaria una pronuncia della Corte che riconduca il sistema a razionalità e congruenza con i principi costituzionali, nel senso che nell'ipotesi disciplinata dalla norma impugnata si dovrebbe consentire al giudice dell'esecuzione di ordinare all'istituto precedente di depositare lo schema di frazionamento del mutuo e di consentire, sull'accordo delle parti, il frazionamento, le cui condizioni non dovrebbero essere lasciate al mero arbitrio dell'istituto stesso;

che gli aspetti posti in evidenza ai fini della questione prospettata sub *b*) renderebbero, secondo l'ordinanza di rinvio, chiara l'ulteriore ragione della questione indicata sub *a*), evidenziando l'esigenza di un meccanismo, quale l'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c., che provochi rapidamente l'intervento degli aventi causa «allo scopo di non procrastinare indefinitamente la vendita delle unità immobiliari componenti il compendio pignorato, rispetto alle quali non siano intervenuti i soggetti interessati a promuovere il frazionamento del mutuo»;

che si è costituito in giudizio il Credito fondiario e industriale FONSPA — Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine s.p.a., che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione del giudice *a quo* a sollevare le dedotte questioni, dal momento che l'intervento nella procedura in atto di alcuni soggetti aventi causa del mutuatario originario ha realizzato una forma di opposizione che comporta la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice diverso da quello dell'esecuzione, il quale non dovrebbe fare applicazione delle norme impugate;

che lo stesso istituto in due memorie difensive, richiamando la precedente giurisprudenza della Corte, conclude per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata dal Credito fondiario deve essere disattesa, in quanto con l'ordinanza si sollevano testualmente due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, rispettivamente riferite al quarto e al quinto comma che disciplinano il procedimento esecutivo nella specifica materia e che sono perciò le norme di cui deve fare applicazione il giudice *a quo*, cui spetta, in quanto giudice dell'esecuzione, la verifica, ai sensi delle norme stesse, della regolare instaurazione del processo innanzi a lui pendente:

che nel merito, per quel che concerne la questione indicata sub *a*), relativa all'art. 20, quarto comma, cit. e sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, essa è stata già più volte disattesa da questa Corte nell'assunto che il quarto comma vada letto congiuntamente con i tre commi che lo precedono, i quali prevedono che gli aventi causa debbano notificare all'istituto di credito che procede all'esecuzione il loro atto di acquisto, per cui «basta assolvere tempestivamente questo non pesante onere per vedere prevenuti in partenza gli inconvenienti lamentati» (v. per tutte sent. n. 249 del 1984) e per ottenere quindi l'avviso del procedimento di esecuzione relativo all'immobile ipotecato a garanzia del mutuo fondiario;

che, quanto agli illustrati «profili di costituzionalità ulteriori» che l'ordinanza di rinvio propone ai fini di «una riconsiderazione della materia», si è in realtà in presenza di argomenti già tenuti presenti nelle precedenti pronuncie di infondatezza e quindi inidonei a far mutare indirizzo alla Corte;

che, inoltre, per quanto riguarda altre situazioni prospettate nell'ordinanza di rinvio — come il caso del terzo acquirente che, pur avendo notificato l'atto di acquisto all'istituto, possa non essere avvertito della procedura esecutiva a carico del primo mutuatario è quindi ugualmente impedito dal poter far valere le sue ragioni, o il caso dei subacquirenti successivi che verrebbero a subire le conseguenze negative del mancato adempimento dell'onere da parte del primo subacquirente — devesi rilevare che si è in presenza di ipotesi estranee al giudizio *a quo*, come si riconosce dallo stesso organo rimettente, e quindi ininfluenti ai fini della questione circoscritta al caso di colui che, avendo acquistato l'immobile dal primo mutuatario, abbia ommesso di darne notizia all'istituto;

che, per quel che concerne la questione indicata sub *b*) ed avente per oggetto il comma quinto dell'art. 20 cit., ancorchè sollevata, come precisa il rimettente, quale «ulteriore ragione (oltrechè rilevanza) della questione...in rapporto al quarto comma dell'art. 20», va osservato che il profilo che costituisce il nucleo della questione sub *b*) — relativo all'esigenza di una previsione normativa che consenta di obbligare l'istituto di credito fondiario al deposito in giudizio del piano di frazionamento del mutuo ed a dare il consenso al conseguente frazionamento dell'ipoteca — è manifestamente inammissibile sotto più aspetti;

che, difatti, nel prospettarsi l'esigenza di una norma sul frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca si tende ad una modifica della disciplina sostanziale dei due istituti, estranea perciò alle norme denunciate (comma quarto e quinto dell'art. 20 cit.) aventi natura processuale, il che rende anche inconferente il riferimento all'art. 24 della Costituzione, che riguarda appunto la difesa in giudizio e non la configurazione di situazioni di diritto sostanziale;

che, in ogni caso, un intervento diretto alla modifica del regime dei mutui fondiari e delle ipoteche esula dai poteri della Corte, perchè implica una serie di scelte discrezionali di competenza del legislatore, come dimostra il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emanato nelle more del presente giudizio e che contempla all'art. 39, sesto comma, il diritto al detto frazionamento escludendo, fra l'altro, i procedimenti esecutivi in corso ai quali continuano ad applicarsi le norme precedenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (*Testo unico delle leggi sul credito fondiario*) sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del medesimo testo unico, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 468

Ordinanza 17-28 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza dibattimentale pretorile - Funzioni di p.m. - Delega specifica agli uditori giudiziari da parte del procuratore della Repubblica - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 299/1993) - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 68 e 181 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 5 e 72, primo e secondo comma; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino — sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Angrisani Francesco, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri - rilevando che all'udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), «nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma costituzionale risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987 non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi, condizione fondamentale di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che i principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha lamentato la mancanza sono desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge stessa, concernenti il codice di procedura penale, sia in via immediata, perché alcune direttive hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario (dir. 68 e 103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel testo delegato; mentre la limitatezza delle indicazioni andrebbe interpretata nel senso che il Parlamento non ha inteso dare delega per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto delegare le modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo al nuovo rito penale;

Considerato che questione sostanzialmente identica, sollevata dallo stesso Pretore (pur se riferita alla delega di ufficiali di polizia giudiziaria, e non di uditori giudiziari, nelle funzioni di pubblico ministero) è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sent. n. 299 del 1993;

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice;

che nella presente questione non sono stati dedotti argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1306

N. 469

Ordinanza 17-28 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Locazioni di immobili ad uso abitativo - Proroga di diritto del contratto per due anni in caso di mancato accordo sulla determinazione del canone - Mancata previsione del diritto di recesso del locatore per esigenze di abitazione proprie - Questioni già esaminate dalla Corte (v. sentenza n. 323/1993) - Inidoneità della norma a ricreare una sostanziale situazione di vincolo - Esigenza di una disciplina eccezionale e transitoria volta al superamento della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 10 maggio ed il 7 marzo 1993 dal Pretore di Venezia, il 15 giugno 1993 dal Pretore di Siracusa, il 19 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il 16 luglio 1993 dal Pretore di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 451, 452, 459, 612 e 622 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze, emesse il 10 maggio, il 7 marzo ed il 19 aprile 1993) e di Siracusa (con due ordinanze, del 15 giugno e del 16 luglio 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;

che il Pretore di Venezia, invocando come parametro l'art. 42 della Costituzione, dubita che la disposizione legislativa censurata comprima in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma anche impedendo una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali;

che il Pretore di Siracusa prospetta, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) il diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di Venezia con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1993 (R.O. n. 612 del 1993), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto delle questioni;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante con l'art. 42 della Costituzione. Difatti la disposizione censurata è inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio dell'immobile, individuabili all'interno del sistema con gli ordinari criteri di interpretazione, non sono disciplinati dalla disposizione in questione, la quale concerne esclusivamente i profili sostanziali e non può essere pertanto sindacata sotto il profilo della violazione del diritto alla tutela giurisdizionale;

che le questioni sollevate con le menzionate ordinanze di rimessione, emesse tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, non prospettano profili o argomenti nuovi e devono essere quindi dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n. 354 e 394 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e Siracusa, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1307

N. 470

Ordinanza 17-28 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Potestà legislativa regionale - Lesione - Mancata conversione in legge nei termini del d-l. 18 gennaio 1993, n. 7 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 7, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante la «disciplina della proroga degli organi amministrativi», promosso con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 febbraio 1993, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Calabria ha impugnato il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante la «disciplina della proroga degli organi amministrativi», in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;

che, in particolare, la regione ricorrente, richiamati i precedenti decreti-legge adottati in materia (nn. 381 e 439 del 1992) nonché gli enunciati della sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte, sottopone a verifica di costituzionalità, in primo luogo, l'articolo 9 del decreto-legge impugnato; questa previsione, che statuisce l'adeguamento degli ordinamenti regionali — ordinari e speciali — e delle province autonome di Trento e di Bolzano

alle disposizioni del medesimo decreto, si porrebbe — se interpretata come statuizione idonea a vincolare in dettaglio la competenza legislativa ripartita, con effetto immediatamente abrogativo delle preesistenti normative regionali difformi — in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto esorbitante rispetto all'esigenza generale di rigore in tema di proroga degli organi amministrativi, e dunque sarebbe lesiva della potestà legislativa regionale (e delle province autonome);

che, sempre sul detto presupposto interpretativo della vincolatività in dettaglio della normativa statale impugnata, anche altre norme del decreto-legge n. 7 del 1993 sarebbero in contrasto con precetti costituzionali:

a) l'articolo 4, comma 2, che trasferisce la competenza alle designazioni o alle nomine, per gli organi amministrativi scaduti, in caso di inerzia degli organi collegiali (già) competenti, ai rispettivi presidenti, violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalla regione (art. 117 della Costituzione), sia la competenza statutaria (art. 123 della Costituzione), incidendo sulle norme, legislative e statutarie, che regolano le competenze degli organi collegiali e creandò una nuova competenza dei presidenti in danno dei rispettivi collegi; questa disposizione, inoltre, si porrebbe in contrasto con gli articoli 121 e 122 della Costituzione se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, attesa la configurazione costituzionale del presidente del Consiglio regionale quale soggetto privo di rilevanza esterna;

b) l'art. 3, relativo al regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza degli organi prorogati ai soli atti urgenti e indifferibili, inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al successivo art. 6 del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;

c) l'art. 8, che convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi collegiali, in sostituzione dei collegi, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sarebbe lesivo sia dell'art. 77, ultimo comma, della Costituzione — in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge n. 400 del 1988 — sia delle competenze legislative e statutarie delle regioni (articoli 117 e 123 della Costituzione) sia infine delle competenze amministrative degli organi collegiali: il decreto-legge non può — afferma la Regione Calabria — «convalidare ciò che in base alla Costituzione è invalido» e non può dunque «sottrarre al legislatore né all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi atti applicativi di decreti-legge non convertiti», così impedendo agli organi collegiali di «revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 389 e 351 del 1993 nonché le altre in quest'ultima richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 471

*Ordinanza 17-28 dicembre 1993***Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 210 del 22 aprile 1993.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 210 del 22 aprile 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 210 del 22 aprile 1993;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che l'errore materiale occorso nella sentenza n. 210 del 22 aprile 1993 sia corretto nel modo che segue:**nel primo periodo del «Considerato in diritto», alla fine, le parole «177 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «117 della Costituzione».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 472

*Ordinanza 17-28 dicembre 1993***Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 225 del 23 aprile 1993.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 225 del 23 aprile 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere le omissioni materiali occorse nella sentenza n. 225 del 23 aprile 1993;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che le omissioni materiali occorse nella sentenza n. 225 del 23 aprile 1993 siano corrette nel modo che segue:**nel «Considerato in diritto», al punto 3:**nel primo periodo, le parole «(sent. n. 344)» e «nn. 344» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «(sent. n. 344 del 1991)» e «nn. 344 del 1991»;**nel secondo periodo, le parole «(sent. n. 344)» sono sostituite dalle seguenti: «(sent. n. 344 del 1991)».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 473

Sentenza 23-30 dicembre 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Giudice - Rapporto di coniugio tra giudici in un medesimo procedimento ma con separate o diverse funzioni - Divieto - Mancata previsione - Incompatibilità ex art. 62 del c.p.p. 1930 come cause di nullità assoluta - Omessa previsione - Esistenza della possibilità di condizionamenti - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.****(C.P.P. 1930, art. 62; c.p.p. 1930, art. 185, primo comma, n. 1, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 185, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 15-20 gennaio 1993 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Marini Roberto, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Marini Roberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Agostino Viviani per Marini Roberto;

Ritenuto in fatto

1. — In sede di appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Grosseto aveva condannato Marini Roberto per il delitto di cui all'art. 521 cod. pen., la Corte d'appello di Firenze rilevava che di detta sentenza era estensore — e quindi componente del relativo collegio giudicante — il coniuge del Pretore di Grosseto che in precedenza, giudicando il Marini per il reato di cui all'art. 530 cod. pen., aveva dichiarato la propria incompetenza ravvisando, appunto, il più grave reato di cui all'art. 521 cod. pen. Su tale premessa, la predetta Corte, con ordinanza del 23 gennaio 1993, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, con riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possono esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che siano tra loro in rapporto di coniugio;

b) dell'art. 185, primo comma, n. 1, codice di procedura penale del 1930, con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede come nullità le incompatibilità stabilite dall'art. 62 dello stesso codice.

Premesso che l'espressione «funzioni anche separate o diverse» contenuta nell'impugnato art. 62 (così come nel corrispondente art. 35 del codice del 1988) è talmente ampia e onnicomprensiva, che in essa rientra il compimento di ogni atto proprio della funzione del giudice, e quindi anche gli atti non aventi attitudine a definire il procedimento e che non decidono il merito della causa, e che la mancata previsione in detta norma — accanto ai rapporti di parentela o

affinità fino al secondo grado — del (più stretto) rapporto di coniugio si spiega con la circostanza che le donne ebbero accesso in magistratura solo per effetto della successiva legge 9 febbraio 1963, n. 66, la Corte rimettente nega che all'inclusione di detto rapporto tra le cause di incompatibilità possa pervenirsi adottando un'interpretazione evolutiva, ostando a ciò la consolidata giurisprudenza circa la tassatività dei casi di incompatibilità e la natura di stretta interpretazione delle relative norme.

La disposizione, perciò, violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza della differenziazione tra i rapporti di affinità in primo o secondo grado ed il rapporto di coniugio, meritevole di più accentuata tutela;

b) l'art. 101 della Costituzione, perché le reciproche influenze determinate dal rapporto coniugale comporterebbero un condizionamento idoneo ad incidere sull'indipendenza di giudizio e quindi sulla soggezione del giudice «soltanto alla legge».

La Corte rimettente rileva, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la violazione delle disposizioni in tema di incompatibilità, essendo queste meramente processuali e non di ordinamento giudiziario, non può farsi rientrare tra i difetti attinenti alla nomina ed alle altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario, per le quali l'art. 185, n. 1, cod. proc. pen. del 1930 commina la nullità assoluta; e che, perciò, essa può essere fatta valere solo come motivo di ricusazione, nelle forme e nei termini prescritti per la ricusazione (art. 66): termini che nella specie non sarebbero stati rispettati.

In proposito, la Corte non ritiene di accedere alla soluzione adottata in un'isolata pronuncia della Corte di cassazione (sez. I, 2 ottobre 1986, Alleruzzo) che, per il caso di incompatibilità determinata da rapporto di coniugio, ha ritenuto l'inesistenza giuridica del provvedimento. Condivide, però, la motivazione adottata in detta decisione, e cioè che da tale rapporto derivi un difetto di legittimazione (sostanziale) a giudicare, per il possibile prevalere dell'interesse personale, affettivo, sull'interesse superiore della giustizia, e dunque per la «situazione di compromissione delle componenti di obiettività (terzietà) da parte di chi deve esercitare il potere di *«jus dicere»*; e sottolinea che le incompatibilità in questione, diversamente dalla maggior parte delle circostanze che comportano astensione e ricusazione, sono di carattere oggettivo, così da non richiedere alcun apprezzamento di merito, com'è invece per l'«interesse personale», per l'«inimicizia grave», etc. Sarebbe perciò inaccettabile che siffatta situazione di incompatibilità possa operare solo se rilevata dal singolo magistrato o casualmente conosciuta dall'interessato: ed il fatto che il citato art. 185, n. 1 non la preveda come difetto attinente alle condizioni di capacità del giudice, e quindi come causa di nullità assoluta, lo porrebbe in conflitto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto «tali condizioni hanno significato effettivo solo in quanto rendano il giudice capace di svolgere la sua funzione al riparo da qualsiasi possibilità di compromissione della sua terzietà» ed esigono che il giudice «non solo sia ma anche appaia imparziale».

La Corte rimettente, richiama anche, al riguardo, l'art. 25, primo comma, della Costituzione ed il principio di buona amministrazione, ma tali censure non sono ripetute nel dispositivo.

2. — Si è costituita la parte privata Marini Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. A. Viviani, aderendo integralmente alle motivazioni e conclusioni contenute nell'ordinanza.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepisce innanzitutto l'irrilevanza della questione concernente l'art. 62, dato che le cause d'incompatibilità possono essere fatte valere solo come motivo di ricusazione e questa, in quanto già effettuabile in primo grado, non è più proponibile in fase di appello.

La questione sull'art. 185, n. 1, prospettata per superare tale ostacolo, sarebbe poi infondata, dato che le cause di incapacità sono diverse, e più gravi, delle cause d'incompatibilità, sicché la diversità di disciplina dovrebbe ritenersi ragionevole.

Sul rilievo, poi, che l'ipotesi del rapporto di coniugio non poteva realizzarsi al momento dell'emanazione del codice del 1930, l'Avvocatura sostiene che essa potrebbe includersi tra le cause d'incompatibilità in via interpretativa, come del resto ritenuto dalla Corte di cassazione (sez. VI, 9 ottobre 1985, Martignetti); e rileva — quanto alla pretesa violazione dell'art. 101 della Costituzione — che la disciplina dei diritti e doveri inerenti al rapporto di coniugio non autorizza a considerarlo «come idoneo in diritto a consentire una „soggezione” del coniuge-giudice a regole di condotta diverse dalla legge».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze dubita:

a) che l'art. 62 cod. proc. pen. del 1930, nella parte in cui non prevede che non possono esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che siano tra loro in rapporto di coniugio, violi:

l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole la differenziazione di tale rapporto rispetto a quelli di affinità di primo o secondo grado;

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché le reciproche influenze determinate dal rapporto coniugale comporterebbero un condizionamento idoneo ad incidere sull'indipendenza di giudizio;

b) che l'art. 185, primo comma, n. 1 del cod. proc. pen. del 1930, nella parte in cui non prevede le incompatibilità *ex art. 62* come cause di nullità assoluta, contrasti con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione dato che esse incidono sull'indipendenza di giudizio e dovrebbero perciò includersi tra le condizioni di capacità del giudice.

2. — Premesso che la rilevanza della questione *sub a)* trova fondamento nella prospettazione di quella *sub b)*, la Corte non ritiene di poter disattendere — come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato — l'assunto del giudice *a quo* secondo cui all'inclusione del rapporto di coniugio tra le cause d'incompatibilità di cui all'impugnato art. 62 non può pervenirsi in via interpretativa. È ben vero, infatti, che trattasi di lacuna sopravvenuta, dato che anteriormente alla legge 9 febbraio 1963, n. 66 le donne non avevano accesso in magistratura; ma non può negarsi che nuoccia alla certezza delle regole processuali il ritenere che il rapporto di coniugio sia implicitamente ricompreso, sulla base dell'*eadem ratio*, tra quelli che tale norma considera, dato che è opinione comune che le norme sull'incompatibilità e sulla ricusazione, in quanto limitative dell'idoneità al giudizio del giudice, sono di stretta interpretazione.

Ciò premesso, la questione *sub a)* deve ritenersi fondata.

L'art. 62, infatti, mira a salvaguardare l'imparzialità del giudice dai condizionamenti che possono derivargli dalla partecipazione allo stesso procedimento, con funzioni anche separate o diverse, da soggetti a lui legati da stretti rapporti di parentela o affinità. È evidente che condizionamenti anche maggiori possano scaturire dal (più stretto) rapporto coniugale: sicché la differenziazione è indubbiamente irragionevole.

L'art. 62 del codice di procedura penale del 1930 va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che non possano esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro in rapporto di coniugio.

4. — La questione *sub b)*, che investe l'art. 185, primo comma, n. 1 di detto codice è, invece, infondata.

Dall'invocato principio costituzionale di soggezione del giudice soltanto alla legge non discende, infatti, che l'osservanza delle prescrizioni atte a garantirne l'imparzialità, ed in particolare di quelle sulle cause d'incompatibilità, debba essere assicurata con lo strumento della nullità assoluta.

Il legislatore può invero ritenere più appropriati, anche per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti dell'astensione e della ricusazione del giudice che versi in situazione di incompatibilità, sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedurla.

L'incompatibilità, d'altra parte, inficia l'idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno specifico procedimento, e perciò può essere ragionevolmente differenziata da quelle situazioni — considerate dalla norma impugnata — che ostano in via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185, primo comma, numero 1 del predetto codice, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1332

N. 474

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione - Costituzione di parte civile - Impugnazione, anche per gli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento dell'imputato - Richiamo alla sentenza n. 381/1992 della Corte - Discrezionalità legislativa - Non arbitrarietà di tale scelta ristretta - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Colonnelli Lauretta ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Colonnelli Lauretta nonché l'atto di intervento di Kamenetzky Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Dino Luigi Bonzano per Colonnelli Lauretta;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Colonnelli Lauretta e altri, la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale (che consente alla persona offesa, costituitasi parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnativa delle sentenze dibattimentali non solo ai fini civilistici, ma anche agli «effetti penali»).

Secondo, la Corte milanese la questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché l'eventuale incostituzionalità della disposizione impugnata comporterebbe l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, almeno per la parte in cui esso tende a far conseguire la condanna degli imputati per il reato di diffamazione. E sarebbe non manifestamente infondata, poiché i reati di ingiuria e diffamazione sono stati privilegiati rispetto a tanti altri (anche più gravi) fino al punto da consentire, in caso di assoluzione, che la parte civile possa chiedere, in luogo del pubblico ministero che è il titolare dell'azione penale, la condanna della persona imputata. Tale disparità di trattamento sarebbe quindi del tutto ingiustificata e contraria ai principi di ragionevolezza e monopolio pubblico dell'azione penale.

2. — Si è costituita, con memoria scritta a firma dei difensori e procuratori speciali, l'imputata Lauretta Colonnelli che ha chiesto l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Ha osservato la parte privata che le disposizioni contenute nell'art. 577 del codice di procedura penale erano già presenti nel codice abrogato, ove si attribuiva alla persona offesa, costituita parte civile nel procedimento penale, il potere d'impugnare sia le sentenze di condanna sia quelle di assoluzione, ma soltanto allo scopo di vedere affermata la responsabilità civile dell'imputato. Il mezzo di gravame, perciò, investiva l'esistenza del fatto-reato esclusivamente quale presupposto logico e giuridico della responsabilità civile dell'imputato, e dunque in via incidentale.

Introducendo la disposizione in esame, il legislatore ha inserito nel codice di procedura penale una norma del tutto nuova in virtù della quale «la persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione».

L'inciso «anche agli effetti penali», ad avviso della parte privata, andrebbe inteso come potere di chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, e conseguentemente l'irrogazione della pena, indicando in concreto pure la sua entità. Si tratterebbe quindi di questione delicata, e «non da poco», come mostrerebbe la stessa relazione al codice, atteso che la nuova disposizione è stata introdotta «non senza contrasti al Senato nel corso dei lavori preparatori».

Un primo contrasto emergerebbe in riferimento all'articolo 112 della Costituzione che ha stabilito i principi dell'officialità e dell'obbligatorietà dell'azione penale, e ha ispirato l'art. 50 del nuovo codice di procedura penale, ove si conferisce il monopolio dell'azione penale al pubblico ministero sancendone, appunto, il carattere di obbligatorietà e officialità.

Se l'art. 50 è norma «destinata a valere per l'intero arco del processo» — come chiarisce la relazione al codice — non si comprende in qual modo possa mantenersi in vita la pretesa punitiva dello Stato su iniziativa della parte privata (una inammissibile deroga al principio del monopolio dell'azione penale che non può non valere per tutto l'arco del processo). Né avrebbe pregio l'obiezione secondo cui l'azione penale, esercitata dal pubblico ministero, dovrebbe ritenersi conclusa con la sentenza di primo grado, lasciandosi allo stesso pubblico ministero, in via del tutto discrezionale, la previsione del mezzo di impugnazione. A tale obiezione si potrebbe rispondere che una cosa è la discrezionalità dell'azione penale e altra cosa è invece l'attribuzione della sua titolarità anche a un diverso e privato soggetto, così chiamato a partecipare della pretesa punitiva dello Stato oltre il primo grado del giudizio.

Infine, ha proseguito la parte privata, l'inconciliabilità fra l'art. 577 del codice di procedura penale e l'art. 112 della Costituzione risulterebbe, altresì, da una serie di norme del codice di rito che rappresentano un corollario del principio costituzionale richiamato come, ad esempio:

— dall'art. 597 che — nel disciplinare i poteri del giudice dell'appello — si occuperebbe esclusivamente dell'impugnativa del pubblico ministero e di quella dell'imputato, senza fare alcun cenno all'appello della parte civile (né potrebbe soccorrere il ricorso all'analogia, poiché si tratterebbe di estendere l'applicabilità di una norma processuale in *malam partem*;

— dall'art. 589, in relazione all'art. 577 dello stesso codice, poiché, mentre la prima norma prevede espressamente che il pubblico ministero possa rinunciare all'impugnazione, la seconda — nel caso di impugnazione della parte civile — verrebbe sempre a «trascinare» il pubblico ministero nell'iniziativa della parte privata, impedendogli di rinunciare all'impugnazione;

— dall'art. 591 che esige, a pena di inammissibilità del gravame, le conclusioni della parte civile appellante anche in ordine alla sanzione, quantificandone l'entità ed indicandone i criteri di determinazione e, così, esercitando il potere-dovere riconosciuto dall'ordinamento, in via esclusiva, al pubblico ministero.

3. — Sarebbe poi del pari violato il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione e, in particolare, il principio di ragionevolezza.

Non vi sarebbe infatti alcuna giustificazione a che i reati di ingiuria e diffamazione siano privilegiati rispetto ad altri, anche più gravi, sino al punto da consentire alla parte civile una diversa estensione del mezzo di impugnazione delle sentenze di condanna e di proscioglimento dell'imputato e da discriminare gli imputati di questi reati che sono ora, essi soltanto, a vedere riformata *in pejus* una sentenza di primo grado in forza del gravame della sola parte privata.

Del resto, alla parte civile costituita nel procedimento penale sarebbe sempre garantita la tutela dei propri interessi civili con la possibilità di impugnare qualunque sentenza penale che sia presupposto della responsabilità civile dell'imputato, sia pure con il limite che il gravame investa l'accertamento del fatto-reato solo *incidenter tantum*.

Né le motivazioni poste a base della innovazione legislativa (consistenti nell'idoneità dei reati in questione a colpire il patrimonio morale della persona offesa e, quindi, nella necessità di una sua più energica tutela) possono razionalmente giustificare tale disparità di trattamento, che sarebbe ai limiti dell'arbitrarietà.

4. — Con vari scritti e due memorie, tardivi in quanto non rispettosi del termine stabilito dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Michele Kamenetzky ha chiesto d'intervenire e, in subordine, ha sollecitato la riunione a questo giudizio di un altro (nel quale è imputato) promosso, con riferimento alla medesima questione di costituzionalità, dalla stessa Corte d'Appello di Milano, con ordinanza emessa in data 25 febbraio 1993.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale della norma, contenuta nell'art. 577 del codice di procedura penale, che consente alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione di costituirsi parte civile e di proporre l'impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento dell'imputato. Detta impugnazione sarebbe lesiva degli artt. 3 e 112 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento fra le persone offese e gli imputati di questo tipo di reati rispetto agli imputati di reati aventi pari o maggiore gravità con evidente violazione del principio di officialità, obbligatorietà e monopolio pubblico dell'azione penale attribuita dalla Costituzione al pubblico ministero.

2. — L'intervento proposto da Michele Kamenetzky è inammissibile, perché tardivo e perché lo stesso non è parte nel presente giudizio. L'istanza di riunione, proposta in subordine, va disattesa, giacché tale potere non è correlato ad alcun diritto delle parti (e dell'interventore), trattandosi di una facoltà meramente discrezionale esercitabile dalla Corte.

3. — La questione è infondata.

Dal punto di vista logico va innanzitutto respinta la censura secondo cui la previsione d'una peculiare forma d'impugnativa della sentenza di primo grado, concessa alla persona offesa dal reato di ingiuria o diffamazione, costituirebbe una violazione dell'art. 112 della Costituzione, ove si afferma che il «pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la previsione costituzionale richiamata non stabilisce affatto il principio del monopolio pubblico dell'azione penale, ma soltanto quello dell'obbligatorietà: tale è il principio fissato dall'art. 112 (v. in particolare la sent. n. 61 del 1967). L'obbligo imposto al pubblico ministero di esercitare l'azione penale «non vuole escludere, come risulta anche dai lavori preparatori, che ad altri soggetti possa essere conferito analogo potere». L'azione penale, dunque, può essere legittimamente attribuita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, purché «con ciò non si venga a vanificare l'obbligo del pubblico ministero medesimo di esercitarla» (sent. n. 84 del 1979). Né la sentenza n. 177 del 1971 (che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 515, quarto comma, del codice di procedura penale, volle sottrarre il potere d'impugnazione del pubblico ministero a un suo possibile esercizio arbitrario) ha rimesso in discussione il rapporto tra l'azione penale del pubblico ministero ed eventuali analoghi poteri attribuiti ad altre figure soggettive, essendosi occupata soltanto del rapporto intercorrente tra l'azione esercitata dal pubblico ministero e le sue conseguenti decisioni da far valere in sede d'impugnazione.

A prescindere, comunque, dalla natura giuridica del potere attribuito alla persona offesa dal reato di ingiuria o diffamazione che — costituita parte civile — intenda impugnare la decisione presa dal giudice del dibattimento; e a prescindere pure dalla circostanza che si tratti d'una forma di azione penale sussidiaria o concorrente, ovvero più semplicemente di un potere d'impugnazione estraneo al concetto di azione penale in senso tecnico, resta il dato di una denuncia d'incostituzionalità incentrata, almeno per questa parte, su di un parametro chiaramente inadeguato.

Non vi è, infatti, chi contesti la possibilità, per il pubblico ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non conformi alle sue requisitorie. Né sono rilevanti, in questa sede, i problemi interpretativi sollevati nella memoria della parte costituita che riguardano il coordinamento tra le determinazioni della parte civile, per ipotesi, di segno opposto a quelle del pubblico ministero. Ma tali questioni vanno lasciate all'attività dell'interprete.

4. — L'art. 577 del codice di procedura penale fissa una scelta pluralistica del legislatore soltanto per le impugnazioni successive al dibattimento di primo grado. Questa scelta non consente di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere (esclusione non in contrasto con la Costituzione: si veda la sentenza n. 381 del 1992) né di interferire nel promovimento dell'azione penale più di quanto sia consentito a tutte le altre persone offese dal reato.

Si tratta dunque di una scelta legislativa creatrice di una ipotesi eccezionale che il giudice *a quo* chiede sia cancellata in ossequio al principio di ragionevolezza, di cui questa Corte ha più volte fatto applicazione.

La censura va respinta.

La scelta tendente a garantire la persona offesa da sempre più frequenti inconvenienti, riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona, non esorbita dai limiti della ragionevolezza. I processi per ingiuria e diffamazione hanno una loro singolarità che è nel sistema e nella realtà, come appare evidente da una serie di casi in cui inopinatamente compaiono in sentenza affermazioni che il dispositivo, letto in udienza, non lasciava in alcun modo immaginare o presumere (singolarità che in altri Paesi è risolta nel senso che dà luogo a una disciplina completamente diversa e autonoma).

È vero, infatti, che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano oggettivo e generale che può, talvolta, astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione. L'apprezzamento del soggetto passivo del reato di ingiuria e diffamazione assume perciò un rilievo a cui non è irragionevole precludere un'autonoma difesa, potendo in singoli casi risultare inadeguata la tutela che spetta al pubblico ministero.

La persona offesa, attraverso l'impugnazione, può ottenere che i fatti e le valutazioni riportati in sentenza siano meglio ponderati, nuovamente verificati e controllati. E che tale verifica successiva sia richiesta proprio quando è la vittima del reato di ingiuria e diffamazione a subirne i pregiudizievole effetti, è scelta non arbitraria, stante la realtà di quegli inconvenienti.

Che poi tale soluzione legislativa sia stata ristretta ai soli casi dei reati in esame e non pure allargata agli altri che sono stati anche analiticamente menzionati dalla parte costituita è fatto che, se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 475

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti lirici autonomi - Dipendenti non artisti - Trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di età - Divieto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 90 e 374 del 1992, 440, 490 e 491/1991; ordinanze nn. 170, 434, 442 e 347 del 1992 - Discrezionalità legislativa circa l'apprezzamento della esistenza di differenti esigenze per le varie categorie di dipendenti pubblici - Non fondatezza.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile-23 ottobre 1992 dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — sul ricorso proposto da Musilli Maria contro l'Ente autonomo Teatro San Carlo di Napoli, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Musilli Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Giorgio della Valle per Musilli Maria e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VI sezione, giudicando sul ricorso in appello proposto da Maria Musilli per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania 26 marzo 1987, n. 173 (che ha negato alla ricorrente il diritto a permanere in servizio dopo i sessant'anni, limite massimo d'età previsto dall'accordo collettivo di lavoro), ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il citato art. 6 della legge n. 312 del 1984 affida la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro dei dipendenti (non artisti) degli enti lirici autonomi ai contratti collettivi di categoria e dichiara non applicabili la legge 20 marzo 1975, n. 70, la legge 29 marzo 1983, n. 93, e soprattutto l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. Per il personale sopra menzionato non vale dunque la norma introdotta da detto art. 6, in base alla quale il limite d'età per la cessazione dell'obbligo assicurativo può essere potestativamente protratto fino al sessantacinquesimo anno di età.

Osserva il giudice *a quo* che l'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981 riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianità contributiva massima. In tale quadro, una limitazione, posta ad una o più categorie di assicurati, della possibilità consentita da detta norma generale di pervenire a quell'anzianità, senza che essa si fondi su sostanziali e pertinenti differenze di situazione, deve essere verificata alla luce dell'art. 3 della Costituzione. Tanto più che l'art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, anche in vecchiaia. I mezzi siffatti possono essere certo diversificati relativamente alla durata della vita, ma non possono esserlo per effetto di situazioni che provochino differenze rispetto agli altri lavoratori, senza che siano predisposte misure compensative.

L'art. 4 della Costituzione riconosce poi a tutti i cittadini il diritto al lavoro: tale riconoscimento sarebbe gravemente limitato se trovasse nella legge diversa dimensione di durata per singole categorie di cittadini rispetto alle altre senza valida ragione distintiva; ciò vale tanto più quando la differenziazione opera all'interno della medesima categoria, quella dei lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il criterio di differenziazione non potrebbe, infine, ravvisarsi nelle difficoltà di bilancio degli enti lirici autonomi.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione. La mancata estensione ai dipendenti non artisti degli enti lirici della facoltà di continuare a prestare la loro opera per raggiungere l'anzianità contributiva massima, o comunque per incrementarla, rientra nella discrezionalità del legislatore, sempre che non si tratti — ma non è il caso di specie — del raggiungimento del minimo pensionabile (si cita la sentenza di questa Corte n. 90 del 1992).

3. — È intervenuta in giudizio la ricorrente, sostenendo la fondatezza della questione e sottolineando, in particolare, come le disparità di mero fatto non possano costituire elemento discriminante per un diverso trattamento di situazioni omogenee.

4. — In una memoria pervenuta nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale afferma che l'art. 6 della legge n. 312 del 1984, nel demandare la regolamentazione del trattamento economico e normativo del personale (ivi compresa la materia del collocamento a riposo) ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha creato un «ordinamento settoriale autonomo», sottratto, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici, alla disciplina generale dettata in materia di lavoro; tale peculiarità risulta accentuata dall'art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450, in base al quale ai dipendenti degli enti lirici si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici.

Aggiunge l'Avvocatura che la specialità di siffatto ordinamento è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato che, in precedenti decisioni, ha affermato il contenuto precettivo dell'art. 6 della citata legge n. 312 del 1984, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Una volta ammessa la specialità del rapporto di lavoro del personale in esame, sarebbe contraddittorio sostenere la discriminazione di tali lavoratori per quella sola parte dell'art. 6, citato, che in materia pensionistica ribadisce la specialità.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato, VI sezione, dubita, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi (per i quali gli accordi collettivi di lavoro prevedono il limite massimo d'età di 60 anni per il collocamento a riposo), l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo così a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di età.

2. — La questione è infondata.

Vanno esaminate per prime le censure mosse con riferimento agli articoli 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione. Il giudice *a quo* sottolinea come le citate norme costituzionali garantiscano ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento, sostiene il rimettente, sarebbe gravemente limitato se, in mancanza di valida ragione distintiva, trovasse nella legge maggiore o minore dimensione temporale per singole categorie di cittadini.

Questa Corte ha già chiarito come in tale materia il bene costituzionalmente protetto sia rappresentato dal conseguimento della pensione «al minimo», mentre non gode di uguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; in particolare, la disciplina legislativa sul trattenimento in servizio, al di là del limite d'età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore statale o regionale, sempre che non sia violato il canone di razionalità (v., fra le più recenti, le sentt. nn. 374 e 90 del 1992, e nn. 491, 490 e 440 del 1991, nonché le ordd. nn. 442, 434, 347 e 170 del 1992).

La Corte ha precisato altresì (v. la già citata sent. n. 374 del 1992) che spetta al legislatore apprezzare l'esistenza di esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Dalla norma denunciata non discende, d'altronde, una indebita compressione della tutela previdenziale, in quanto il diritto al trattamento di vecchiaia è soltanto regolamentato nel *quantum*, secondo i principi generali del diritto previdenziale.

Sulla base di questi principi, che la Corte ritiene qui di confermare, si rivela dunque infondata la doglianza mossa dal giudice *a quo* con riferimento agli articoli 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione.

3. — Resta da verificare se la norma denunciata — nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 54 del 1982, negando ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi la facoltà di prorarre il rapporto oltre il limite massimo di età — sia fonte di una discriminazione irragionevole: è, questa, la censura di maggior rilievo che anima l'intero impianto dell'ordinanza di rimessione.

L'esclusione, per i dipendenti degli enti autonomi lirici, della norma introdotta dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 791 del 1981, non va considerata, invero, quale dato *a se stante*, ma ricondotta alla peculiarità di detti enti rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto riconosciuto dal legislatore.

Tale peculiarità si manifesta, assai più che nell'esclusione dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 791 del 1981, nella circostanza che per siffatti enti (e per le istituzioni assimilate) non si applica, addirittura, la legge quadro per il pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), e la normativa generale sugli enti pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70). Coerentemente con tale impostazione, il primo comma dell'art. 6 della legge n. 312 del 1984 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la disciplina non soltanto del trattamento economico, ma anche di quello normativo. È poi degno di nota che, successivamente, il legislatore abbia esteso ai dipendenti degli enti lirici autonomi la normativa vigente per il personale degli enti pubblici economici (art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450).

Non appare dunque arbitraria la scelta del legislatore di diversificare la situazione di una categoria di dipendenti, con una serie di misure, in sé coerenti, apprezzandone la specialità fino al punto da affidare la disciplina della stessa parte «normativa» alla contrattazione, impedendo nel contempo l'applicabilità di una disposizione come quella introdotta dall'art. 6 del già citato decreto-legge n. 791.

Tali considerazioni impongono di rigettare il dubbio di costituzionalità avanzato con riguardo all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia fallimentare), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla VI sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 476

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Dipendenti uu.ss.lla. - Tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali - Personale proveniente da altri enti - Psicologi - Inconferente richiamo alla sentenza n. 331/1992 della Corte - Non fondatezza.****(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi proposti da Falzoni Maria Cristina e Lami Laura contro la Regione Emilia Romagna ed altra, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Maria Cristina Falzoni e Laura Lami, già dipendenti dell'E.N.P.I. con qualifica di collaboratore tecnico, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, con due distinti ricorsi, l'annullamento delle deliberazioni con cui la Giunta regionale le aveva inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale addetto al servizio sanitario nazionale attribuendo loro la qualifica di psicologo collaboratore, anziché quella di psicologo coadiutore da esse pretesa.

Il Tribunale adito, rilevato che le ricorrenti non possedevano il requisito dell'anzianità minima di dieci anni nel ruolo tecnico dell'amministrazione di provenienza, previsto nella tabella relativa a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale normativa, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il requisito dell'anzianità minima ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore — osserva il giudice *a quo* — è richiesto dalla disposizione impugnata soltanto per gli psicologi provenienti dal parastato ed inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico, mentre nessuna anzianità minima è prescritta per il personale delle regioni e degli enti locali inquadrato in livelli professionali ritenuti equivalenti.

Tale previsione di un requisito diverso e più rigoroso appare al giudice *a quo* arbitraria e discriminatoria e quindi in contrasto «oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 47 e 67) e con quelli di cui alla legge quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 (articoli 4, 17 e segg.), principalmente e soprattutto con i principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 e di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione».

Al riguardo, l'ordinanza di rimessione afferma l'analogia della questione prospettata con quella decisa dalla sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima normativa nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti, nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze sono di identico oggetto e tenore onde è opportuna la riunione dei relativi giudizi. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna chiede alla Corte di esaminare se contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione una disposizione contenuta nella tabella che stabilisce la «equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali», riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e che, a norma dell'articolo 64 del medesimo d.P.R., determina l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali. La disposizione impugnata è, in particolare, quella che, ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore (che è qualifica intermedia tra quella di psicologo dirigente e quella di psicologo collaboratore), prescrive un'anzianità di servizio di almeno dieci anni per gli psicologi provenienti dal parastato ed ivi inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico con la qualifica di collaboratore tecnico. Tale disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli psicologi provenienti dalle amministrazioni regionali ed ivi inquadrati nell'ottavo o nel settimo livello, in quanto, per costoro, nessun requisito collegato all'anzianità di servizio è richiesto ai fini dell'attribuzione della qualifica di psicologo coadiutore.

2. — La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* richiama, a fondamento della propria denuncia, la sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima normativa, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi, oltre ad avere un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno. In tale pronuncia, la Corte limitò il vaglio di costituzionalità al requisito rappresentato dall'esercizio da oltre un anno della direzione di una unità organizzativa, in quanto la legittimità della prescrizione di un'anzianità di servizio ultradecennale era questione che non aveva rilevanza nel giudizio *a quo*. Ma la *ratio decidendi* della sentenza — osserva il giudice *a quo* — non poteva che portare alla caducazione anche di questo secondo requisito, poiché anch'esso faceva sì che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore, qualifiche sostanzialmente omogenee ed equivalenti sul piano professionale fossero assoggettate ad una disciplina diversa soltanto in ragione della diversità degli enti di provenienza.

Il giudice remittente appare non tener conto di quali siano stati i termini effettivi della pronuncia di questa Corte. La questione esaminata e decisa con la sentenza n. 331 del 1992, invero, riguardava non già, come nel caso in esame, gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, bensì coloro che avessero quella specifica qualifica di collaboratore tecnico coordinatore che era stata introdotta dal d.P.R. n. 509 del 1979, proprio come qualifica superiore rispetto a quella di collaboratore tecnico. E la pronuncia è fondata, appunto, sull'esame comparativo dei connotati di professionalità propri di tale specifica qualifica — in raffronto a quelli propri del settimo livello degli enti locali — quali risultavano, sul piano normativo, dalle relative «declaratorie», dai requisiti di accesso, dalla collocazione nell'ambito delle rispettive classificazioni.

L'ordinanza di rimessione, invece, non solo omette qualunque accenno ad un simile esame comparativo, ma implica indirettamente l'assunzione di una equivalenza di contenuti professionali tra la qualifica di psicologo collaboratore tecnico e quella di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, il che — lungi dall'uniformarsi alla *ratio decidendi* della richiamata sentenza n. 331 del 1992 — si porrebbe con essa in palese contraddizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della tabella di «Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali» riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna con due ordinanze del 25 novembre 1992, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi provenienti dagli Enti locali ed ivi inquadrati con la qualifica di collaboratore tecnico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1335

N. 477

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Sicilia - Pensioni dei dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 e di quei dipendenti posti in quiescenza anteriormente - Riliquidazione - Trattamento differenziato - Valutazione discrezionale del legislatore al momento di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del personale civile e militare dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 504/1988 e 226/1993 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Amore Armando contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, investita dal ricorso del signor Armando Amore (collocato a riposo in data 1° aprile 1978 con la qualifica di contabile capo del Ministero delle finanze) avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione alla revisione del suo trattamento di quiescenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979, e non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente.

Il legislatore — osserva la Corte rimettente — ha certo il potere di fissare discrezionalmente la misura ed i limiti dei benefici pensionistici, ma tale potere deve essere esercitato secondo il canone di ragionevolezza: ora, una volta estesi al personale già cessato dal servizio il recupero dell'anzianità e i miglioramenti di stipendio successivi alla nuova disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, non v'era alcuna ragione per escluderne soggetti, come il ricorrente, che era stato sì collocato in pensione in una data anteriore alla decorrenza economica della citata legge n. 312 del 1980 (e cioè il 1° aprile 1979), ma che comunque era stato inquadrato nelle qualifiche retributivo-funzionali ai sensi dell'art. 160 della citata legge, perché ancora in servizio alla data del 1° giugno 1977, momento da cui decorrevano gli effetti giuridici. Ne risulterebbe quindi vulnerato il principio di parità di trattamento, avendo il legislatore disposto diversamente nei confronti di soggetti con il medesimo *status*.

Aggiunge il giudice *a quo* che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 504 del 1988, ha ritenuto irrazionale, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato ai sensi degli artt. 46 e 160 della legge n. 312 del 1980, la discriminazione operata a danno dei dipendenti della scuola collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione alla luce della discrezionalità che, in materia, va riconosciuta al legislatore ordinario.

Proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, e quindi della pensione, non implicano che il trattamento di quiescenza debba coincidere integralmente con la retribuzione goduta all'atto di cessazione dal servizio o che di questa debba seguire le variazioni (si richiama la sentenza di questa Corte n. 26 del 1980). Il legislatore ha peraltro introdotto una normativa avente finalità perequatrici (leggi 29 aprile 1976, n. 177, 17 aprile 1985, n. 141, decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito in legge 14 novembre 1987, n. 468) che vale per la generalità dei pensionati statali ed anche per il personale in questione, che non ha mai assunto veste peculiare.

Non può dunque considerarsi contraria al principio di cui all'art. 3 della Costituzione la censurata norma di legge che differenzia la base pensionabile ed il conseguente trattamento economico in stretta correlazione con la data di cessazione dal servizio attivo.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 (data di decorrenza del triennio contrattuale 1979-81), e non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente, considerato che la data di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali *ex* legge n. 312 del 1980 è il 1° giugno 1977.

2. — La questione è infondata.

Giova ricordare, in via preliminare, come l'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, disciplinando l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, abbia diversificato la decorrenza degli effetti «giuridici» ed «economici» (per i primi, il 1° giugno 1977; per i secondi, il 1° aprile 1979). L'art. 160 della stessa legge, al secondo comma, detta una norma *ad hoc* per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, disponendo l'inquadramento ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Ora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, è intervenuto il citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha dato copertura finanziaria ai decreti del Presidente della Repubblica attuativi dei rinnovi contrattuali per il triennio 1979-1981. Tale decreto-legge, all'art. 26, che è la norma denunciata dal giudice *a quo*, prevede che i nuovi livelli retributivi siano applicati anche al personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale, che decorre dal 1° gennaio 1979.

Come risulta evidente dalle disposizioni di legge ora menzionate, non v'è alcuna connessione tra la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 312 del 1980, e il rinnovo contrattuale 1979-1981, di cui al citato decreto-legge n. 283 del 1981: il giudice rimettente insiste sulla circostanza che il ricorrente è stato inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 160 della citata legge n. 312 — perché in servizio alla data del 1° giugno 1977 — e che gli effetti «giuridici» della più volte richiamata legge retroagiscono a tale data. Il rilievo del giudice *a quo* non ha tuttavia pregio, giacché l'efficacia retroattiva discende da una valutazione discrezionale del legislatore al momento di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del personale civile e militare dello Stato, per cui non si vede come tale scelta si riverberi sul rinnovo contrattuale del triennio successivo.

Né vale il richiamo alla sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte. Oggetto di tale sentenza è il riconoscimento di una anzianità che, in ipotesi, sia maggiore di quella riconosciuta al momento dell'inquadramento ai sensi della citata legge n. 312 del 1980, sì che ad essere censurata è l'irrazionale discriminazione determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di dipendenti, ai fini della riliquidazione delle pensioni. Si tratta, quindi, di problemi di assestamento della riforma operata dalla legge n. 312 del 1980, e non del rapporto tra questa e il rinnovo contrattuale (che nel caso in esame riguarda, come si è detto, il triennio 1979-1981, successivo alla data di collocamento a riposo del dipendente).

3. — Così chiarita la questione, essa si risolve in una più generale denuncia di inadeguatezza del trattamento pensionistico a causa della mancata applicazione di successivi benefici derivanti dal rinnovo contrattuale, ed è appena il caso di osservare che sul raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore è già intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio della sua discrezionalità e secondo meccanismi che legittimamente tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei limiti delle risorse disponibili (come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, da ultimo, nella sent. n. 226 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 478

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. presso la pretura circondariale - Richiesta di archiviazione per mancanza di querela - Ulteriori indagini - Disposizione - Omessa previsione del potere del giudice - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 445/1990 e 88/1991) - Adeguata ampiezza del controllo del giudice nel contesto del principio di legalità - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., art. 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 15 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Parma nei procedimenti penali relativi alle lesioni personali subite da Calzetti Nicola, Barbieri Bruno, Miodini Simonetta e Fassa Doriano, rispettivamente iscritte ai nn. 545, 546, 547 e 548 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Con quattro ordinanze di identico contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma, ad avviso del rimettente, non consente al giudice al quale sia stato richiesto di pronunciare decreto di archiviazione per mancanza di querela, di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie in ordine a ipotesi di reato perseguibili d'ufficio che possano desumersi dagli atti e che concorrano con l'altra fattispecie presa in considerazione dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, ove gli stessi risultino «rilevanti ai fini della corretta definizione del procedimento».

Osserva in proposito il giudice rimettente che l'art. 554, secondo comma, del codice di rito, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 445 del 1990, parrebbe dar credito alla tesi sostenuta dal pubblico ministero nei procedimenti *a quibus*, secondo la quale al giudice investito da una richiesta di archiviazione per una determinata ipotesi di reato sarebbe precluso qualsiasi potere di dare impulso alla iniziativa per l'esercizio dell'azione penale in ordine a reati diversi, ancorchè perseguibili d'ufficio. Ciò, si afferma, perchè, da un lato, l'intervento della Corte si è esaurito nel consentire il controllo, con le modalità indicate nella sentenza stessa, esclusivamente sull'archiviazione richiesta per infondatezza della notizia di reato, mentre, dall'altro, il caso dell'archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità si riferisce evidentemente «solo al reato ipotizzato dal pubblico ministero e non ad altri ipotizzabili e concorrenti dei quali non si sia tenuto conto e rispetto ai quali nessuna indagine preliminare sia stata svolta».

Di conseguenza, se la sentenza n. 445 del 1990 non può essere estesa a ricomprendere anche l'ipotesi di richiesta di archiviazione per difetto di querela, risulterebbe eluso il controllo da parte del giudice sull'esercizio dell'azione penale e vulnerato, dunque, il principio sancito dall'art. 112 della Costituzione.

2. — Nel primo dei quattro giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo «per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione», con riserva di specifiche deduzioni peraltro non formulate.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte la medesima questione; i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Il giudice *a quo* solleva, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma non prevede che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, investito da una richiesta di archiviazione per mancanza di querela, possa indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritenga necessarie «rispetto a fatti reato perseguibili di ufficio, desumibili dagli atti, concorrenti con l'altro preso in considerazione dalla pubblica accusa e rilevanti ai fini della corretta definizione del procedimento», fissando all'uopo il termine indispensabile per il relativo espletamento. La premessa interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente riposa essenzialmente sulla ritenuta fondatezza della tesi esposta dal pubblico ministero nei procedimenti a *quibus*, secondo la quale al giudice spetterebbe esclusivamente, in sede di archiviazione, valutare la sussistenza o meno del reato ipotizzato «con mera possibilità di cangiare la formula» enunciata nella richiesta, mentre resterebbe escluso qualsiasi potere di dare impulso all'attività di indagine finalizzata all'esercizio dell'azione penale rispetto a reati diversi, anche se questi siano perseguibili d'ufficio e risultino dagli atti, giacché in tale evenienza al giudice sarebbe riservato un compito di «mera segnalazione» nel quadro di un normale rapporto collaborativo tra gli uffici. Tesi, quella esposta, che il giudice *a quo* fa propria in considerazione del fatto che, da un lato, risulterebbe impossibile «estendere» al caso in esame la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990 e che, dall'altro, ciascuna delle ipotesi di archiviazione enunciate dal codice «fa evidentemente riferimento solo al reato ipotizzato dal pubblico ministero» e non agli altri che eventualmente concorrano ed in ordine ai quali lo stesso pubblico ministero abbia omesso di svolgere qualsiasi attività di indagine.

3. — L'assunto del giudice *a quo* si fonda su di una premessa che non può condividersi: quella di ritenere che la tipologia del «controllo» che il giudice è chiamato ad esercitare in sede di archiviazione e, quindi, la qualità e la quantità delle attribuzioni che l'ordinamento riserva al suo intervento, siano modellati in stretta aderenza alla specificità della richiesta che il pubblico ministero gli rivolge, quasi che la stessa integri una domanda a devoluzione rigorosamente circoscritta, che impedisce qualsiasi sconfinamento da quel particolare «tema» sul quale l'organo della giurisdizione viene ad essere investito e che il pubblico ministero sarebbe dunque libero di contrassegnare. Ma una corretta ricostruzione del sistema, quale si è venuto gradualmente a plasmare nella giurisprudenza di questa Corte, svela, però, l'infondatezza di un simile assunto. Al di là, infatti, di qualsiasi opzione dogmatica sulla natura del provvedimento di archiviazione e del tentativo, tutto teorico, che può essere compiuto per ricondurre ad uno schema unitario la varietà dei rapporti tra pubblico ministero e giudice, resta il fatto che, in tanto può correttamente analizzarsi la specificità dei poteri che contraddistinguono l'intervento dell'organo giurisdizionale, in quanto risulti chiara la funzione che quell'intervento è chiamato a soddisfare nell'ordinamento. Ciò posto, divengono allora ineludibili i *dicta* che promanano dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di archiviazione: si è così affermato che il principio di legalità, «che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale». Il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige, quindi, «che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito *favor actionis*. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della *notitia criminis*, ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa». Il problema dell'archiviazione, dunque, «sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione» (v. sentenza n. 88 del 1991).

Se tale è l'ampiezza del controllo che il giudice è chiamato ad esercitare in sede di archiviazione, così da soddisfare integralmente la funzione di legalità che l'istituto svolge nel quadro dei richiamati principi di rango costituzionale, se ne possono allora agevolmente ricavare due corollari, fra loro intimamente connessi. Anzitutto, un siffatto potere di

controllo non ammette differenze «qualitative» a seconda dei casi di archiviazione che il codice enumera, giacché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, «è proprio la finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione» a giustificare l'estensione della disciplina prevista per l'ipotesi base (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) anche alle restanti ipotesi, così da «far emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora compiuti» (v. sentenza n. 409 del 1990), senza restare quindi vincolato ad un diverso epilogo a seconda della particolare «formula» che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di enunciare nella richiesta. Sotto altro profilo, poi, dovendosi il controllo del giudice volgere a verificare se, alla stregua del materiale raccolto nel corso delle indagini, sia conforme a legalità «l'inazione» del pubblico ministero, il sindacato non potrà che riguardare la integralità dei risultati dell'indagine, restando dunque esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba invece circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla *notitia criminis* delibata dal pubblico ministero. Una volta formulata la richiesta di archiviazione, quindi, il *thema decidendum* che investe il giudice non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della «inazione» del pubblico ministero.

Ove si volesse pertanto invocare — come vorrebbe il giudice *a quo* — un qualche effetto devolutivo a seguito della richiesta, ciò sarebbe consentito solo nell'ipotesi in cui per oggetto di devoluzione si intendesse non la richiesta in quanto tale, ma la intera fase d'indagine che il pubblico ministero presuppone esaurita.

4. — Risulta a questo punto evidente la non fondatezza delle censure che il giudice *a quo* solleva a margine della disposizione oggetto di impugnativa. Qualora, infatti, accanto ad una *notitia criminis* per la quale difetta una condizione di procedibilità, il giudice ritenga di ravvisare in sede di archiviazione una diversa fattispecie procedibile *ex officio* in ordine alla quale il pubblico ministero abbia ommesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone, alla luce dei riferiti rilievi, a che il giudice stesso — se dagli atti non risulti che il pubblico ministero procede separatamente — inviti il pubblico ministero medesimo a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa «regiudicanda», fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Ove così non fosse, d'altra parte, non sarebbe «l'inazione» del pubblico ministero a formare oggetto del controllo di legalità da parte del giudice, ma unicamente quella particolare ipotesi di non esercizio dell'azione penale che la stessa parte pubblica affida alla verifica del giudice, delegandosi per questa via all'arbitrio dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantità e la qualità dell'intervento dell'organo che quel controllo è istituzionalmente chiamato ad esercitare.

Ma che una simile prospettiva non possa essere in alcun modo coltivata, lo si vince, con certezza, oltre che dalla ricostruzione del sistema dianzi delineata, anche da un ulteriore e conclusivo rilievo. Posto, infatti, che ove il giudice avesse ritenuto sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la formulazione della imputazione; è di tutta evidenza, allora, che al medesimo giudice compete anche il potere di invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste siano risultate carenti ai fini delle scelte sull'esercizio o meno della azione penale, proprio perché i due poteri («ordine» di formulare l'imputazione o invito a svolgere ulteriori indagini) si saldano specularmente all'interno della medesima funzione di controllo che il giudice svolge in sede di archiviazione: impedire, appunto, l'elusione del precetto che impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale, nei casi in cui il processo non appaia superfluo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 479

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Direzioni provinciali del Tesoro - Dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto transitati nei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Benefici economici - Esclusione - Non configurabilità di una prosecuzione giuridica ed economica destinata ad esplicitarsi in una carriera - Non fondatezza.**

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei Servizi periferici del Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Roberto Ronci ed altri contro il ministero del tesoro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Roberto Ronci ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Francesco Braschi per Roberto Ronci ed altri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 2 luglio 1992, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 «nella parte in cui omette di estendere i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 al personale già appartenente alla carriera speciale o ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai ruoli centrali del ministero del tesoro».

In particolare il Tribunale amministrativo regionale precisa di essere stato adito da un gruppo di *ex* dipendenti del ministero del tesoro i quali — assunti in servizio nella soppressa carriera speciale ed ordinaria delle Direzioni provinciali del tesoro in base al superamento di un concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio — sono successivamente «transitati» alla carriera di concetto dello stesso ministero.

Gli stessi si dolgono di non aver potuto conseguire i benefici contemplati nel d.P.R. n. 319 del 1972 per essere al tempo dell'entrata in vigore di quest'ultimo già transitati ai ruoli centrali del ministero del tesoro e chiedono l'applicazione — in via di interpretazione estensiva — dei benefici contemplati nell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

Invero a tali benefici essi assumono di avere diritto in virtù dell'art. 3 della legge n. 890 del 1986 il quale non circoscriverebbe affatto l'ambito della propria operatività ai dipendenti tuttora in servizio presso le direzioni provinciali del tesoro. Al contrario la norma in questione assumerebbe l'appartenenza alle direzioni provinciali del tesoro come «momento acquisitivo di uno *status*», cui è collegata l'attribuzione dei benefici predetti e non già come «condizione attuale», cui risulterebbe subordinato «il riconoscimento» dei benefici stessi.

Ritiene il giudice remittente che l'art. 3 della legge n. 890 del 1986 deve essere letto alla luce dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 319 del 1972 e di conseguenza sia destinato ad operare solo con riguardo al personale che — in possesso degli ulteriori requisiti — fosse in servizio presso le direzioni provinciali del tesoro alla data di entrata in vigore della legge n. 890 del 1986.

Né ai fini di una diversa interpretazione potrebbe avere rilievo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con riguardo alle diverse ipotesi di personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato al tempo di entrata in vigore della legge n. 427 del 1985 ed appartenente alle soppresses carriere ordinarie di concetto.

Infatti l'art. 3 della legge n. 890 del 1986, essendo inserito in un diverso testo legislativo, avrebbe un contenuto estensivo rigorosamente delimitato dal contesto letterale della stessa disposizione e pertanto insuscettibile delle interpretazioni estensive attribuitele dai ricorrenti.

Ciò posto, tuttavia sussiste — ad avviso del giudice *a quo* — il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 890 del 1986 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dubbio che non sarebbe affatto superato dalla sopravvenienza della legge 4 agosto 1990, n. 238 la quale chiarendo — in via di interpretazione autentica — che dei benefici contemplati dagli artt. 8, sesto comma, della legge n. 427 del 1985 e dall'art. 3 della legge n. 890 del 1986 possono fruire gli «impiegati che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del ministero del tesoro» omette, peraltro, «del tutto» di considerare le posizioni di quanti siano transitati nei ruoli del ministero del tesoro in carriera di concetto. Detta omissione contenuta in una legge che ha il precipuo intento di definire le posizioni dei soggetti che avessero acquisito la più favorevole posizione di *status* anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 890 del 1986 né supererebbe, né sposterebbe i termini della proposta questione di legittimità costituzionale.

Sicché il problema resterebbe circoscritto all'art. 3 della n. 890 del 1986 il quale, nel disporre l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, ha ommesso di considerare «analoghe situazioni di quanti nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del tesoro o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del T.U. n. 3 del 1957».

Ad avviso del giudice *a quo*, detta omissione normativa risulterebbe «fortemente ed iniquamente lesiva» avuto riguardo — da un lato alla coincidenza dei requisiti di accesso (concorso articolato su tre prove scritte ed una orale) e delle mansioni conferite ed espletate nell'ambito di ruoli diversi della stessa amministrazione; dall'altro all'«intento perequativo manifestato dal legislatore con le leggi n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238».

Invero la *ratio* ispiratrice degli artt. 8 della legge n. 427 del 1985 e 3 della legge n. 890 del 1986 starebbe nella necessità di «attribuire benefici coincidenti a dipendenti il cui rapporto di impiego abbia caratteristiche simili» ed in quest'ottica il dato cui attribuire rilievo sarebbe costituito dagli analoghi requisiti di accesso, avendo i dipendenti «transitati» nei ruoli centrali, di cui si è detto, superato un concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio. Il che renderebbe «assolutamente incomprensibile» il disfavore del legislatore nei confronti di questi ultimi.

2. — Si sono costituiti gli interessati, che avevano proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale remittente, i quali chiedono preliminarmente che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 890 del 1986 sia dichiarata infondata in quanto detto art. 3 sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva nei confronti di quanti siano transitati dai ruoli periferici al ruolo centrale del ministero, essendo sufficiente che gli stessi abbiano ottenuto l'accesso alla carriera mediante il superamento di un concorso articolato su tre prove scritte e abbiano svolto mansioni uguali a quelle corrispondenti all'*ex* carriera speciale.

L'intento del legislatore con la normativa di cui è discorso, sarebbe quello di estendere i benefici di cui godeva il personale della *ex* carriera speciale in virtù del d.P.R. n. 319 del 1972 agli impiegati delle carriere ordinarie di concetto, i quali — svolgendo identiche mansioni ed avendo superato identico concorso — potrebbero vantare «almeno sul piano sostanziale» un identico rapporto di servizio.

In subordine gli stessi chiedono l'accoglimento della questione riproponendo sostanzialmente le argomentazioni contenute nell'ordinanza di remissione.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 890 del 1986 nella parte in cui — disponendo l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro — esclude dal proprio ambito previsionale i dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali dell'Amministrazione del tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art. 200 T.U. n. 3 del 1957.

Detta esclusione, introducendo una irrazionale disparità di trattamento tra le due categorie di personale, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Alla base delle dedotte censure vi è sostanzialmente una particolare connotazione della legge n. 890 del 1986, caratterizzata, secondo il giudice *a quo*, da «finalità perequative», in quanto intesa ad attribuire benefici coincidenti a dipendenti il cui rapporto di impiego abbia caratteristiche simili. Nella specie il rapporto di impiego dei dipendenti «transitati» nei ruoli centrali dell'Amministrazione del tesoro sarebbe senz'altro «coincidente» con quello dei dipendenti rimasti in servizio presso le Direzioni provinciali dello stesso ministero.

Coincidenza che il giudice *a quo* individua in un duplice ordine di dati: *a*) i requisiti di accesso nella carriera di concetto (concorso articolato su tre prove scritte ed una orale); *b*) mansioni conferite ed espletate «coincidenti» pur nell'ambito di ruoli diversi della stessa amministrazione. In altri termini il «transito» ai ruoli centrali dell'Amministrazione del tesoro dei dipendenti già appartenenti alla Direzione provinciale e muniti dei requisiti surrichiamati non introdurrebbe elementi di rilievo tali da connotare diversamente le situazioni tra le due categorie del personale succitato e da giustificare un correlativo trattamento differenziato.

Sicché la mancata espansione della normativa censurata alla categoria analoga dei dipendenti «transitati» integrerebbe — attesa la finalità perequativa della norma censurata — gli estremi di un trattamento irrazionale con palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. — Preliminarmente occorre esaminare il contesto normativo su cui poggiano gli elementi richiamati e censurati dal giudice *a quo*. Al riguardo questa Corte ha già affermato (sent. n. 190 del 1992) che la legge n. 890 del 1986 (unitamente alle leggi n. 17 e 427 del 1985) ha carattere derogatorio, introducendo «eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore».

Invero, il sistema normativo richiamato, posto come elemento di raffronto del giudizio di comparazione ai fini della estensione dell'art. 3, della legge n. 890 del 1986, vale a dire le norme concernenti le carriere speciali, la loro soppressione nonché la «sistemazione» successiva del personale da esse provenienti, attuata con il d.P.R. n. 319 del 1972 (particolarmente art. 4), rappresentano un quadro normativo totalmente estraneo alle situazioni disciplinate dalla norma, oggetto del giudizio di costituzionalità.

Le carriere speciali erano state istituite a suo tempo presso varie amministrazioni statali ed, in particolare, presso il ministero del tesoro (per il personale delle Ragionerie provinciali dello Stato e per il personale delle Direzioni provinciali del tesoro: artt. 195 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il quadro 84 ad esso allegato). Dal punto di vista organizzativo tali carriere si contraddistinguevano per il fatto che in esse il personale direttivo ed il personale di concetto non era ripartito in due ruoli distinti (come nelle carriere ordinarie), ma era compreso in un unico ruolo suddiviso in due tronconi: di concetto per le prime tre qualifiche (iniziali) e direttivo per le ulteriori quattro qualifiche (terminali). Al troncone direttivo si accedeva per pubblico concorso per esami riservato agli impiegati del troncone di concetto e articolato su tre prove scritte (a carattere teorico-pratico) ed una orale (art. 196, d.P.R. n. 3 del 1957). Sotto il profilo funzionale le carriere speciali erano caratterizzate dalla sostanziale omogeneità delle funzioni affidate agli impiegati appartenenti ai due tronconi.

Occorre sottolineare a questo punto che esse nacquero dalla esigenza di tutelare gli impiegati che, muniti di titolo di studio di scuola secondaria svolgevano funzioni identiche rispetto a quelli del gruppo *A* (muniti di diploma di laurea), ma ciononostante venivano relegati nella carriera di gruppo *B*, corrispondente a quella ordinaria di concetto senza poter oltrepassare l'allora grado VI.

Fu così che fu considerata la possibilità di operare una commistione fra le due carriere, prendendo dall'una, la direttiva, le qualifiche più elevate e dall'altra (quella di concetto), le qualifiche inferiori. Ne risultarono le c.d. carriere speciali cui venne applicato il principio della non distinzione, per i gradi minori, fra le carriere direttive e le carriere di concetto e l'attribuzione di qualifiche direttive soltanto agli impiegati che svolgessero compiti direttivi. Ne conseguiva che le carriere speciali comprendevano attribuzioni che, nel sistema allora vigente, erano in parte direttive ed in parte di concetto.

Le ora dette carriere speciali furono soppresse e trasformate in corrispondenti carriere ordinarie in virtù dell'art. 147 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Evidentemente, siffatta soppressione non poteva non porre il problema del personale proveniente dalle carriere speciali nel senso che — avuto riguardo alle peculiarità che — come si è dianzi rilevato — connotavano queste ultime ed, in particolare, alla loro «natura mista» — non lo si poteva far confluire nelle corrispondenti carriere ordinarie senza al contempo svantaggiarlo. E di fatti l'art. 147 più volte richiamato istituì ruoli organici di carriere ordinarie direttive e (in via provvisoria) di concetto, ma con riserva di sistemazione successiva del personale proveniente dalle ex carriere speciali di concetto. A tale sistemazione definitiva si è provveduto con il d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 il quale all'art. 4 ha disposto — a certe condizioni — l'inquadramento nelle rispettive carriere direttive di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, nonché il conseguente avanzamento di carriera e la connessa valutazione economica della pregressa anzianità di servizio (art. 6).

Con queste disposizioni si uniformava lo stato giuridico di gran parte del personale statale nel senso che il relativo ordinamento perdeva, con riguardo a qualifiche, progressione in carriera ecc., ogni carattere di specialità: correlativamente tutto il personale rientrava in dotazioni organiche ordinarie, abbandonandosi la logica degli «inquadramenti speciali», che rispondevano ad esigenze superate dal fine del riordinamento, possibilmente omogeneo, della pubblica amministrazione.

3. — Il quadro di riferimento normativo surrichiamato è — come già detto — estraneo alla situazione disciplinata dalla norma censurata, nella quale non vengono in considerazione le carriere speciali. Infatti i benefici di cui al d.P.R. n. 319 del 1972 sono stati estesi dall'art. 3, legge n. 890 del 1986 (nonché dall'art. 4, comma 14-bis, legge n. 17 del 1985 e dall'art. 8, sesto comma della legge n. 427 del 1985) al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro (nonché dell'amministrazione finanziaria e della Ragioneria generale dello Stato) sulla base dei seguenti presupposti: a) superamento dei concorsi di ammissione alla carriera articolati su tre prove scritte ed un colloquio; b) svolgimento di mansioni analoghe o identiche a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali.

In forza di questa estensione gli appartenenti alla carriera ordinaria hanno potuto usufruire dei benefici accordati dal d.P.R. n. 319 del 1972 alle carriere speciali. Senonché l'estensione di questa disciplina alle carriere ordinarie di concetto non è affatto riconducibile alla *ratio* che ha governato la disciplina delle carriere speciali, rispetto alla quale rappresenta, anzi, un elemento ostativo.

Si è, infatti, più volte rilevato, che la normativa di riordino delle carriere, posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha compiuto una operazione di «assimilabilità» alle carriere direttive delle sole carriere speciali di concetto, sulla base di determinati presupposti ed in ragione di particolari peculiarità connesse alle carriere speciali stesse.

Da questo quadro normativo è possibile trarre una regola generale: le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali e quindi non danno titolo al trattamento previsto per queste ultime. La legge n. 890 del 1986 introduce una deroga alla norma generale, sostituendo ad essa una diversa, specifica disciplina.

Accertata la natura derogatoria della norma censurata, è evidente che essa non può avere «finalità perequativa». Detta finalità, invero, presuppone un rapporto tra norme con finalità di aggiustamento; tra le due discipline non vi è frattura, ma un confluire a finalità correttive. Quando invece si verifica una rottura con la disciplina posta dalla norma generale, come avviene per effetto della norma in deroga, ne deriva che quest'ultima circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti ed alle situazioni da essa disciplinati. E l'unica possibilità di applicazione è data dalla circostanza che tra il caso ricompreso e quello escluso ricorra l'*eadem ratio*, sicché sia ingiustificato il restringersi della disciplina soltanto ad alcune delle ipotesi comprese nella sua *ratio*.

Nella specie non ricorre tale presupposto.

Infatti, l'art. 3 della legge n. 890 del 1986 circoscrive i benefici più volte richiamati agli impiegati delle soppresse carriere ordinarie di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro. I dipendenti già appartenenti alle suddette Direzioni e nel frattempo «transitati» nelle corrispondenti carriere ordinarie dei ruoli centrali o, in virtù dell'art. 200 T.U. n. 3 del 1957 o *a fortiori*, in virtù di concorso, pur appartenendo alla stessa amministrazione, si qualificano per l'inquadramento in un'altra carriera caratterizzata da sue peculiarità.

Del resto, lo stesso art. 200 T.U. n. 3 del 1957, disciplinando il trasferimento degli impiegati da un ruolo ad un altro della stessa amministrazione, richiede l'elemento della corrispondenza tra la carriera di provenienza e quella di destinazione. Il che implica la diversificazione delle carriere stesse e, quindi, la peculiarità di ciascuna di esse.

Ne consegue che i dipendenti «transitati» hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle Direzioni provinciali, cui si riferiscono i successivi interventi del legislatore, a seguito del loro confluire nei ruoli centrali della stessa amministrazione, perdendo così caratteristiche e trattamento propri della pregressa carriera.

Non è dunque, configurabile una prosecuzione giuridica (e quindi economica) destinata ad esplicarsi in una carriera, cui non si appartiene, dato che il «transito» ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o *a fortiori* su opzione per superamento di concorso) ai ruoli centrali ha bloccato la situazione, connessa a «quel» rapporto di impiego, al momento del passaggio.

Pertanto, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla precedente carriera, successivi a tale momento, non possono essere rivendicati dai dipendenti «transitati», in quanto connessi ad una situazione che, essendo cessata ad ogni effetto, non è suscettibile di ulteriori sviluppi.

Restano assorbite le censure sollevate con riguardo all'art. 97 della Costituzione che, del resto, non avevano autonomo svolgimento.

Deve, quindi, dichiararsi non fondata la questione relativa all'art. 3 della legge n. 890 del 1986 che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato con ordinanza del 2 luglio 1992.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei Servizi periferici del ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1338

N. 480

Sentenza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esattore ed esazione delle imposte - Regione Sicilia - Concessionari del servizio di riscossione dei tributi - Disciplina dei compensi - Criteri - Decreti ministeriali di attuazione - Opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del servizio - Ragionevolezza - Inammissibilità.

(Legge 4 ottobre 1986, n. 657, art. 1, n. 7; d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61; legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 23).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 1989, n. 19, dell'art. 23 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 ed — ove occorra — dell'art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Catania sul ricorso proposto da Potenza Renato Carlo ed altra contro l'Ufficio II.DD. di Catania, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 18 gennaio 1992 — emessa in un giudizio instaurato dai coniugi Potenza nei confronti dell'ufficio II.DD. di Catania, per opporsi all'applicazione del compenso esattoriale come richiesto, nella cartella loro notificata nel 1991, in misura di L. 15.000 «per ogni voce» ivi elencata anche se di importo largamente inferiore — l'adita Commissione tributaria di 1° grado di Catania ha sollevato, nei sensi e per le ragioni che più avanti si esporranno, questione incidentale di legittimità «della normativa regionale e di quella nazionale (art. 3 legge regionale siciliana 1989 n. 19; art. 23 l. Sicilia 1990, n. 35 ed — ove occorra — l. 1986 n. 657; art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e relativi Decreti Ministeriali ed assessoriali di attuazione) che disciplina il sistema di determinazione dei compensi spettanti al concessionario in misura percentuale delle somme riscosse, stabilita con un importo minimo (appunto L. 15.000) e massimo, distintamente, per i pagamenti spontanei eseguiti dopo la notifica della cartella di pagamento»: «per contrasto con gli artt. 3, 59, 76 e 97 della Costituzione».

2. — Nel giudizio innanzi a questa Corte sono intervenuti il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio dei ministri. E per entrambi l'Avvocatura Generale dello Stato, con distinte comparse di identico contenuto, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sotto plurimi profili, della impugnativa (per contraddittorietà delle censure contestualmente rivolte alla legge delega ed al decreto delegato; insindacabilità dei decreti ministeriali; apodittività dell'ipotesi di violazione dell'art. 97 Cost.; non pertinenza del richiamo all'art. 53 Cost.); e ne ha contestato, comunque, in subordine la fondatezza nel merito.

Considerato in diritto

1.1. — La Commissione tributaria di Catania denuncia la disciplina dei compensi ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nella parte in cui — con riguardo, in particolare, al «compenso dovuto per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella di pagamento (e prima della notifica dell'avviso di mora)» — ne determina l'ammontare in percentuale (1%) delle somme riscosse con un minimo di 15.000 lire, «per ogni articolo iscritto a ruolo», ancorché di un importo (pur di gran lunga) inferiore a quella cifra.

E tale disposizione localizza — a livello di legislazione regionale siciliana, applicabile *ratione loci* nel giudizio *a quo* — nell'art. 3 della legge n. 19/1989 e nell'art. 23 della legge n. 35/1990.

1.2. — Sul duplice presupposto che analoga disposizione — determinativa dei compensi in questione con previsione di «importi minimi sproporzionati ai carichi di imposta e per di più ragguagliati ad ogni articolo di ruolo» — si contenga anche nella legislazione nazionale e costituisca «principio fondamentale della materia», cui il legislatore siciliano sia tenuto ad attenersi (avendo nella materia stessa competenza ripartita) ex art. 117 Cost. e 132 d.P.R. n. 43/1988, la stessa Commissione estende poi l'impugnativa pure a detta normativa nazionale: individuata nel cumulativo disposto dall'art. 1 comma 7 della legge delega 1986 n. 657, dell'art. 61 d.P.R. 1988 n. 43 e dei decreti ministeriali di attuazione.

1.3. — Con riguardo alla normativa regionale le censure si risolvono in un dubbio di violazione degli artt. 3 (sotto il duplice profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tra contribuenti in relazione all'importo del tributo dovuto), 53, 97 della Costituzione.

Con riferimento alla normativa nazionale, si assumono violati — oltre l'art. 3 (sotto l'ulteriore profilo di una disparità tra contribuenti in relazione all'elemento della rispettiva residenza in una od altra regione) e l'art. 97 — anche l'art. 76 Cost. (nella duplice prospettiva di un vizio di indeterminatezza, addebitabile alla legge di delega e di «eccesso» dalla medesima, ascrivibile alla «normativa di attuazione»).

2. — A fronte di questioni così (approssimativamente) prospettate — ed anche in ragione delle eccezioni preliminari al riguardo formulate dall'Avvocatura — il *thema decidendum* esige di essere puntualizzato e delimitato, in relazione agli eventuali profili di inammissibilità dall'oggetto o dei parametri della impugnativa.

2. — A) In ordine all'oggetto.

A/1. Per quanto attiene alla normativa regionale.

A prescindere dalla considerazione che, per ciò che concerne la legge del 1990 la disposizione denunciata si contiene nell'art. 35 e non nell'art. 23, indicato dalla Commissione rimettente, va rilevato che le due leggi impugnate, del 1989 e del 1990, non costituiscono un combinato contesto ma la reiterazione (con minime varianti terminologiche) dell'identico precetto, in sequenza temporale [la seconda legge (n. 35/90) subentrando alla prima (n. 19/89) a partire dal 9 settembre 1990]: di talchè una soltanto delle due è evidentemente applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie.

Ora, poichè dall'ordinanza di rimessione risulta che l'eccezione di illegittimità era stata formulata dai ricorrenti con riguardo alla l. 19/89 e la Commissione, nel far proprio la sottesa questione, non ha contestato la correttezza di tale riferimento, può inferirsene che proprio la citata legge dell'89, nella prospettiva di quel Collegio, formi il precipuo oggetto della questione rilevante ai fini del decidere. Come del resto è confermato dalla testuale trascrizione, nel provvedimento di rinvio, dell'espressione «per ogni articolo iscritto a ruolo» che, nella sua letteralità, si rinviene (oltre che nell'art. 35 — peraltro ignorato dal giudice *a quo* — della legge n. 35/90) solo nell'art. 3 comma 3° della predetta legge n. 19/89 e non anche nel denunciato art. 23 della legge 35/90 che usa, al riguardo, la diversa dizione «per operazione».

Dal che appunto discende che unicamente le questioni relative alla prima delle due leggi indicate siano ammissibili, sotto il profilo della rilevanza nel giudizio *a quo*, mentre la denuncia dell'art. 23 della legge del 1990 (non applicabile alla fattispecie) è di per sé inammissibile, potendo al più valere (stante la già rilevata identità di contenuto tra l'art. 3 legge n. 19/89 e l'art. 35 — e non 23 — della legge n. 35/90) come mera sollecitazione del potere di annullamento consequenziale di questa Corte, in caso di accoglimento delle questioni che precedono.

A/2. Quanto alla normativa statale.

Va premesso che nè l'art. 1, n. 7 della legge 657/86 [che si limita a fissare canoni di trasparenza e congruità ai costi di gestione dei compensi in questione al fine di assicurare «l'equilibrio economico della gestione], nè l'art. 61 del d.P.R. 43/88 [che, anche nel testo modificato dall'art. 13 della sopravvenuta l. 1987 n. 75, in sede determinativa del compenso stesso non va oltre la correlativa commisurazione percentuale, con previsione di un minimo ed un massimo non riferiti ai singoli articoli di ruolo, nè in concreto quantificati] contengono quindi la disposizione censurata: la quale compare, a livello nazionale, solo nel contesto dei singoli decreti ministeriali di attuazione, che fissano, per taluni comparti territoriali, minimi corrispondenti, per importo e criteri di riferimento, a quelli stabiliti per la Sicilia. E da ciò può direttamente inferirsi l'inammissibilità, sotto ogni profilo, della impugnativa in ordine alla suddetta normativa nazionale:

a) quanto alla legge n. 657/86 ed al d.P.R. 43/88, per *aberratio ictus*;

b) quanto ai decreti ministeriali, per l'intrinseca inidoneità di tali provvedimenti a formare oggetto del sindacato di legittimità.

E neppure potrebbe ipotizzarsi una sorta di ricaduta del contenuto di tali decreti sull'articolato legislativo, perchè, la questione sarebbe, anche in tale prospettiva, comunque inammissibile per non essere consentita a fronte di un complessivo contesto normativo, risultante (in tesi) dalla combinazione di norme primarie e subprimarie, aggredire il segmento precettivo contenuto unicamente nelle seconde.

3. — B) In ordine ai parametri evocati, pure fondata risulta infine la eccezione di inammissibilità relativa all'art. 97 Cost., la cui violazione effettivamente è stata solo apoditticamente enunciata e non autonomamente argomentata dal giudice *a quo*. Mentre, con riguardo all'art. 53 Cost., l'eventuale non pertinenza del correlativo richiamo va piuttosto verificata in sede di deliberazione nel merito della questione (cfr. sent. 7/93).

4. — Sfrondata dei sin qui rilevati profili (oggettivi e relazionali) di inammissibilità il quesito, cui questa Corte è chiamato a dare risposta, si riduce quindi a quello di legittimità della disposizione sub art. 3, comma 3, l. Sicilia 1989 n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

5. — In questi termini, la questione è comunque, per ogni aspetto, infondata.

In primo luogo va esclusa in radice l'adombrata violazione dell'art. 53 Cost., atteso che con detto precetto — che attiene al momento sostanziale dell'imposizione, quanto alla individuazione del presupposto economico del tributo, (che deve appunto rispecchiare la capacità contributiva dell'obbligato) — non può collidere norma, quale è quella in oggetto, che ha riguardo solo al diverso e successivo aspetto della riscossione del tributo stesso (cfr. sent. 63/1982).

6. — Nè, in relazione all'art. 3 Cost. la medesima disposizione può reputarsi irragionevole o discriminatoria.

In una fattispecie in cui il compenso per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è (senza contestazioni sul piano della legittimità) posto a carico del contribuente, che a quel servizio ha dato causa con il suo inadempimento all'obbligo di una veritiera e precisa denuncia, la prevista determinazione di tale compenso in misura percentuale del tributo (1%) con il contestuale correttivo di un prestabilito importo minimo (L. 15.000) e massimo (L. 300.000) è volta infatti a realizzare (con l'utilizzazione di un meccanismo necessariamente articolato in termini medi e forfettari) un opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del servizio; contemporaneamente impedendo, per un verso, che, in caso di iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato (inferiore a L. 1.500.000) la misura percentuale del compenso scenda al di sotto del livello minimo di remuneratività del servizio e, per converso, che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato (superiore a L. 30.000.000) il compenso stesso salga notevolmente al di sopra della predetta soglia di copertura del costo della procedura.

Dal che è evidente non irragionevolezza dell'obiettivo perseguito dalla norma impugnata: in linea, del resto, con i principi al riguardo enunciati dalla richiamata legge di delega, nel senso appunto della determinazione del compenso in discussione anche secondo criteri «di congruità ai costi medi del servizio, al fine di assicurarne l'equilibrio economico».

E resta, per l'effetto, anche esclusa l'ipotizzata discriminazione in danno del contribuente chiamato a corrispondere un compenso di importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo, proprio in ragione del riferito complessivo meccanismo di compensazione e bilanciamento di un tale inconveniente con il vantaggio (economicamente più rilevante e probabilmente anche statisticamente più frequente) del contenimento del compenso stesso entro il limite massimo, per singola voce, corrispondentemente stabilito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 n. 7 della legge 4 ottobre 1986 n. 657 (delega al governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi), 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (istituzione del servizio di riscossione dei tributi) «e relativi decreti ministeriali di attuazione», sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione con l'ordinanza della Commissione Tributaria di I grado di Catania in epigrafe indicata;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della regione Sicilia 5 settembre 1990 n. 35 (istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate) sollevata dalla stessa Commissione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 della regione Sicilia 29 dicembre 1989 n. 19 (esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1990) in riferimento all'art. 97 della Costituzione, di cui alla medesima ordinanza;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 n. 3 L. reg. 1989 n. 19, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, ivi pure sollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 481

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Esecuzione - Consentito rinvio d'ufficio ad udienza successiva solo nel caso che le parti siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo, chiedano rinvio senza giustificarne il motivo - Disponibilità da parte del giudice di vari strumenti per una utile e fruttuosa gestione del processo - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 631, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1993 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto nel procedimento esecutivo promosso dal Banco di Santo Spirito contro Luciani Luciana, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1993, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 14 aprile 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente, al giudice dell'esecuzione, il rinvio d'ufficio del processo esecutivo a una udienza successiva (propedeutico alla sanzione estintiva della procedura in caso di nuova e successiva assenza delle parti) solo nel caso che le parti siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo, chiedano rinvio senza giustificarne il motivo;

che nella situazione di «stasi di fatto» (causata dall'inerzia del creditore procedente) nella quale si troverebbe il processo esecutivo nel caso *de qua*, non sarebbero utilizzabili (per la mancanza del presupposto formale della declaratoria di asta deserta) gli strumenti previsti dal legislatore con gli articoli 590 e 591 del codice di procedura civile sia perché nessuna richiesta di assegnazione del bene vi sarebbe stata, sia perché non vi sarebbe ragione di fissare altra vendita a prezzo base inferiore. L'amministrazione giudiziaria (istituto di rarissima applicazione) non avrebbe, del resto, apprezzabili probabilità di successo in considerazione della qualità dell'immobile pignorato (un terreno boschivo);

che una tale situazione di fatto non sarebbe modificabile, poiché — a differenza che nel processo di cognizione — nel processo esecutivo il giudice non disporrebbe di un qualche strumento «acceleratorio» paragonabile a quello di cui agli articoli 175 e 187 del codice di rito si che non potrebbe in qualche modo fronteggiare gli atteggiamenti dilatori di una delle parti;

che, pertanto, sarebbe ingiustificato il diverso trattamento riservato dal legislatore al creditore che non compare all'udienza (sanzionato, ai sensi dell'art. 631 del codice di procedura civile, con la declaratoria di estinzione del processo esecutivo) e al creditore che, comparando, chiede un rinvio senza allegare giusti motivi, così consentendogli di mantenere in vita (in ipotesi anche indefinitamente) il processo esecutivo attraverso il semplice espediente della richiesta di un rinvio, anche se del tutto ingiustificato;

che in tal modo il patrimonio del debitore resterebbe vincolato senza limiti temporali e sarebbe soggetto al mero arbitrio del creditore, con l'evidente lesione dei doveri di solidarietà sociale previsti dall'art. 2 della Costituzione;

che la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 631 del codice di rito, circa il rinvio d'ufficio dell'udienza con comunicazione alle parti, potrebbe altresì valutare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la legittimità della norma contenuta nel secondo comma dello stesso articolo di legge, riguardante l'estinzione del procedimento in caso di nuova assenza della parte, non proponibile da esso giudice *a quo* per un evidente difetto di rilevanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo con atto di intervento scritto la declaratoria di inammissibilità, comunque, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il rimettente è in errore là dove evidenzia la propria convinzione di non avere sufficienti poteri per gestire, se non proprio con rapidità che indubbiamente varie cause oggi rallentano, in modo anche eccessivo, la conduzione dei processi) quanto meno con determinazione il processo, evitando disagi e dispersioni, poiché egli, in realtà, dispone di vari strumenti alternativi per l'utile e fruttuosa prosecuzione del processo, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 del codice di rito, l'amministrazione giudiziaria di cui al successivo art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore (che nella specie non risulta essere stato esperito, pur trattandosi di un principio cardine in materia di liquidazione dei beni pignorati, che si ispira alla legge dell'incontro tra la domanda e l'offerta) e, infine, la possibilità di convocare le parti ed eventualmente altri interessati allo scopo di chiarire le eventuali ragioni di vischiosità o di turbativa del mercato;

che i detti istituti, sebbene non assicurino da soli la risoluzione del problema dell'efficienza delle subprocedure di liquidazione nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, consentono di ovviare all'inattività del creditore procedente o, comunque, alle situazioni di «stallo» della procedura esecutiva;

che nessuna lesione dell'art. 3 della Costituzione può leggersi nella questione come proposta, essendo ben differenziate le situazioni (nell'ambito del processo di cognizione rispetto a quelle del processo esecutivo) che inevitabilmente si assimilano, né tanto meno è fondata la pretesa lesione dei doveri di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 2, atteso che comunque il patrimonio del debitore non è esposto al rischio di un vincolo indefinito, sia perché il giudice — come si è visto — ha sicuri poteri di conduzione del processo, sia perché il potere del creditore limita, ma non annulla, il potere dispositivo del proprietario del bene pignorato con riguardo all'efficacia degli atti di disposizione per ipotesi conclusi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 482

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - G.I.P. - Udiienza preliminare - Evidenza della responsabilità dell'imputato - Non consentita immediata declaratoria con sentenza, del difetto totale di imputabilità già risultante dagli atti - Riferimento al giudicato di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41/1993 della Corte - Palese erroneità del rilievo circa la possibile sospensione del processo a tempo indefinito - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 129).

(Cost., artt. 3 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Espinoza Gustavo, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice Mauro Ferri;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale «nella parte in cui pur nell'evidenza della responsabilità dell'imputato non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilità che già risulti dagli atti»;

che, ad avviso del remittente, per effetto della sent. n. 41 del 1993 di questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile) diviene dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 101 della costituzione;

che, in relazione al primo degli indicati parametri costituzionali, viene lamentata una disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni contemplate dalla medesima norma (ad esempio nel caso dell'operatività di una scriminante); disparità risolvendosi, altresì, in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale contrastante con l'art. 101 della Costituzione, in quanto l'udienza preliminare «si esaurirebbe in uno scontato meccanismo di devoluzione della regiudicanda privo di ogni contenuto concreto di giurisdizionalità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata dal giudice *a quo* tende palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129 del codice di procedura penale, la medesima regola di giudizio già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte in relazione all'art. 425 del codice di procedura penale, (norma che costituisce appunto specificazione — nell'udienza preliminare — dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità previsto in via generale dall'art. 129);

che, pertanto, rimanendo identici i termini della questione (al di là delle peculiarità di ogni caso di specie) occorre ribadire che nell'udienza preliminare non esistono «prove», né significativo accertamento dei fatti (cfr. sentt. n. 41 del 1993 e n. 431 del 1990) e che, proprio in previsione della possibile applicazione di misure di sicurezza, assume maggior rilievo l'esigenza di garantire la completezza del diritto di difesa; esigenza certamente non bilanciabile da contrapposti motivi di economia processuale;

che, inoltre, palesemente erroneo risulta il rilievo circa la possibile sospensione del processo a tempo indefinito in applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, in quanto dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermità mentale dell'imputato sopravvenuta al fatto;

che le argomentazioni sopra svolte valgono ad escludere ogni contrasto della norma impugnata anche con l'art. 101 della Costituzione e che, pertanto, la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1341

N. 483

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Ricorso tributario del fallito - Proposizione - Capacità processuale in ordine alla contestazione di violazioni fiscali penalmente sanzionate - Omessa previsione - Non operatività della pregiudiziale tributaria ed intervento ripetuto della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 88 e 89 del 1982) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).

(Cost., artt. 24 e 113, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille Benito contro l'Ufficio provinciale I.V.A., iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1993 la commissione tributaria di 1° grado di Caltanissetta, adita con ricorso La Vaile Benito, sottoposto a procedura fallimentare, per l'annullamento dell'avviso di accertamento (e di irrogazione di sanzioni) dell'Ufficio provinciale I.V.A. — ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113, comma 2, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non riconosce al fallito la capacità processuale alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate;

che il ricorrente, in quanto già dichiarato fallito, ha perduto la capacità processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti di natura patrimoniale, mentre la legittimazione è esclusivamente riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da cui potrebbe conseguire un'imputazione di bancarotta (ex art. 43 cit.);

che tale limitata capacità processuale è però inidonea a consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per la salvaguardia da altre sanzioni penali comminate per violazioni fiscali;

che il mancato riconoscimento di capacità processuale direttamente in capo al fallito può essere causa di gravi e pregiudizievoli effetti in ragione dell'eventuale successivo accertamento di responsabilità penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la pregiudiziale tributaria non opera più per i reati tributari commessi a partire dal 1° gennaio 1983 per l'intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 13 del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516) delle norme che la prevedevano; mentre per i reati commessi precedentemente questa Corte è intervenuta ripetutamente, ma settorialmente, con pronunce di dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. nn. 5/93, 258/91, 2/89, 247/83, 89/82 e 88/82) le quali hanno progressivamente ridotto l'ambito della residuale applicabilità dell'istituto;

che la Commissione rimettente non indica a quale epoca risalgano i fatti contestati al contribuente successivamente dichiarato fallito, nè specifica di quali reati questi possa o debba rispondere, facendo genericamente riferimento al cit. d.l. n. 429/82, e alle violazioni delle prescrizioni in materia di I.V.A.;

che, al fine della rilevanza della questione di costituzionalità, la Commissione rimettente avrebbe dovuto motivare in ordine alla riconducibilità dei fatti addebitati al contribuente fallito in fattispecie di reato per le quali residualmente opera ancora, in regime transitorio, la pregiudiziale tributaria; riconducibilità che in realtà non è neppure prospettata non avendo la Commissione rimettente indicato di quali violazioni alla normativa dell'I.V.A. si tratti;

che la questione di costituzionalità è pertanto manifestamente inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 484

*Ordinanza 22-30 dicembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Fallimento - Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Disciplina - Trattamento differenziato rispetto al curatore fallimentare - Censura di un atto insuscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Manifesta inammissibilità.****(Decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Tribunale di Vicenza sull'istanza proposta da Parise Francesco, nella qualità, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza — al quale il Commissario liquidatore della società Inteltrade S.a.s. aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'opera svolta quale commissario giudiziale in una procedura di concordato preventivo — ha sollevato (con ordinanza del 18 aprile 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui, prevedendo che il compenso al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, recepiscono (da ultimo) l'art. 5 d.m. 28 luglio 1992 n. 570;

che sarebbe stato violato il principio della parità di trattamento (art. 3 Cost.) per la ingiustificata disciplina differenziata posta rispettivamente per il commissario giudiziale preposto al concordato preventivo e per il curatore fallimentare, atteso che i criteri di determinazione del compenso spettante al primo sono ingiustificatamente più favorevoli rispetto a quelli previsti per il secondo, ancorchè quest'ultimo svolga un'attività più impegnativa, o comunque assimilabile, a quella del commissario giudiziale;

che altresì vi sarebbe ingiustificata disparità nell'ambito della stessa categoria dei commissari giudiziali secondo che si tratti di concordato con garanzia o con cessione dei beni essendo di fatto più favorevoli i criteri di calcolo del compenso per il commissario giudiziale preposto ad un concordato con garanzia anche se questo svolge un'attività meno impegnativa di quella del commissario giudiziale preposto ad un concordato con cessione dei beni;

che la censura può — secondo il giudice rimettente — investire il decreto ministeriale perchè questo, in forza del rinvio operato dalle citate norme della legge fallimentare, acquista forza di legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile (giacchè l'ordinanza di rimessione investe un decreto ministeriale che non è suscettibile di sindacato da parte della Corte) e comunque non fondata (perchè la procedura del concordato preventivo e quella del fallimento hanno caratteristiche e disciplina diverse, che giustificano la diversità dei criteri adottati per la liquidazione del compenso del curatore e del commissario giudiziale);

Considerato che le censure del giudice rimettente investono esclusivamente il contenuto precettivo del cit. art. 5 d.m. 28 luglio 1992 n. 570 sull'asserito presupposto che la norma abbia acquistato forza di legge per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 39 (e per esso anche dall'art. 165) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

che si tratta invece di un rinvio formale in quanto l'art. 39 rimette in generale alla normativa sub-primaria la quantificazione della liquidazione del compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale) senza richiamare alcuna specifica (pre-esistente) disciplina, mentre il rinvio materiale richiede che «il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua» (sent. n. 311 del 1993); nè l'interpretazione dell'art. 39 cit. esibisce alcuna integrazione della fattispecie legale mediante recezione del contenuto normativo di precedenti disposizioni regolamentari, integrazione che altrimenti avrebbe consentito l'impugnazione della norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria (sent. n. 1104 del 1988);

che conseguentemente non è stata modificata la natura (regolamentare) della fonte richiamata, nè alle sue disposizioni è stata conferita forza di legge;

che pertanto la disciplina denunciata come ingiustificatamente discriminatoria è contenuta in un atto che, in quanto sprovvisto di forza di legge, non è suscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità sicchè — secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 352/93, sent. n. 311/93 cit., sent. n. 199/93, sent. n. 454/91, sent. n. 23/89, ord. n. 255/88, ord. n. 121/88) — la questione sollevata è manifestamente inammissibile, mentre l'assunta violazione del parametro costituzionale evocato può essere sempre accertata incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare (sent. n. 199/93 cit., sent. n. 333/91);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto del Ministro per la grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 485

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - P.M. - Motivazione della richiesta di archiviazione - Ambito di applicazione - Criteri - Termini per le indagini - Richiamo alla ordinanza n. 48/1993 della Corte - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 407).****(Cost., artt. 25 e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carollo Antonino ed altro, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell'art. 407 del codice di procedura penale, denunciando la violazione degli artt. 25 e 112 della Costituzione in quanto la disciplina denunciata costringe il pubblico ministero a formulare una richiesta di archiviazione motivata non dalla infondatezza della notizia di reato né dalla superfluità del processo, ma esclusivamente dalla non completezza delle indagini per la scadenza dei termini massimi;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione, ha avuto modo di affermare la piena compatibilità tra la previsione di un termine entro il quale l'attività di indagine deve essere portata a compimento ed il precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, osservando in proposito che quel termine non costituisce di per sé «un fattore che sempre e comunque è astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto», in ordine alla quale, peraltro, non mancano adeguati correttivi all'interno del sistema, mentre «va riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge» (v. ordinanza n. 48 del 1993);

e che, pertanto, non prospettando il giudice *a quo* argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1344

N. 486

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice di appello - Pronuncia di annullamento per incompetenza per materia - Restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 214/1993 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 214 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 214 del 1993 «nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1345

N. 487

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione d'incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso quest'ultimo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo», sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1346

N. 488

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Curatore fallimentare - Compenso - Mancanza o insufficienza di attivo - Attribuzione a carico dell'erario - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze n. 302/1985 e 41/1977) - Trattamento differenziato rispetto ad altri incaricati del giudice e liberi professionisti - Ragionevole giustificazione - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale di Pinerolo sul ricorso proposto da Borgarello Marcello, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il tribunale di Pinerolo — adito con ricorso dal curatore fallimentare Borgarello Marcello in una procedura fallimentare con totale mancanza di attivo per il rimborso delle spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso spettantegli — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, atteso che nelle procedure fallimentari l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario deve avvenire secondo le modalità stabilite per il gratuito patrocinio e quindi con esclusione del compenso spettante al curatore fallimentare;

che in particolare il tribunale rimettente ritiene violato l'art. 97, comma 1, Cost. per la negativa incidenza sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, mentre il canone del buon andamento dell'amministrazione imporrebbe che l'incarico di curatore fallimentare venga conferito alle persone ritenute maggiormente idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca alla non accettazione della nomina e che, in casi limite, sia addirittura impossibile reperire una persona che accetti tale nomina;

che è altresì violato l'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento (oltre che nell'ambito della stessa categoria di curatori fallimentari, anche) rispetto ai procuratori ed avvocati, per i quali è prevista l'anticipazione degli onorari da parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che non è lesa il principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) riferito specificamente all'amministrazione della giustizia per l'assorbente ragione che sono ben note all'ordinamento giuridico fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, che — oltre a non confliggere con il principio di legalità della imposizione di prestazione patrimoniale, come già questa Corte (sent. n. 302/85) ha avuto modo di affermare con riferimento proprio alla nomina di curatore fallimentare in una procedura chiusa con insufficienza o carenza di attivo, per giudicare non fondata la questione di costituzionalità del medesimo art. 91 cit. — neppure sono incompatibili con il canone evocato; nè a maggior ragione lo sono incarichi (peraltro liberamente accettati) di per sé non gratuiti (quale quello del curatore fallimentare) che presentino soltanto un'alea di mancato realizzo, in concreto, del compenso; d'altra parte la sola prospettiva di qualificazione professionale e di affinamento (v. sent. n. 41/77 in tema di insegnamento universitario non retribuito) esclude che l'incarico di curatore fallimentare in procedure (presumibilmente) incapienti debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato (mentre, per altro verso, un'ipotetica violazione dell'art. 36 Cost. — comunque non evocato — è già stata esclusa nella citata pronuncia);

che neppure è ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi è stato ammesso al gratuito patrocinio ex r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, istituto al quale può farsi ricorso anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma 4, r.d. n. 3282/23 cit.), perchè la disciplina differenziata (che prevede talora per questi ultimi il diritto all'onorario: v. artt. 11, n. 1) e 40 r.d. n. 3282/23 cit.) trova giustificazione nella diversità del *tertium comparationis* in ragione, se non altro, della facoltatività dell'incarico in un caso e dell'obbligatorietà dello stesso nell'altro; mentre la denunciata disparità di trattamento interna alla stessa categoria dei curatori fallimentari in ragione dell'esistenza, o meno, di attivo è meramente contingente e fattuale sì da risultare irrilevante;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1347

N. 489

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prescrizione del reato - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata ricomprensione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 68 ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Foggia nei procedimenti penali a carico di Croce Pietro ed altri, iscritte ai nn. da 487 a 548, 592, 593, 594, 614, 618 e 641 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38, 39, 41, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Pastore Carlo, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Foggia ha sollevato, con numerose ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre nei confronti dell'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio si applica un termine di prescrizione del reato più lungo, operando l'effetto interruttivo connesso alla *translatio iudicii*, l'imputato «addirittura» assoggettato ad una richiesta di condanna — quale è la richiesta di emissione di decreto penale — non subisce l'identico effetto interruttivo, con la conseguenza che «ad un atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato»;

che analoga questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera, il quale, nel denunciare la medesima norma per violazione del principio di uguaglianza e per contrasto con l'art. 112 della Costituzione, rileva a quest'ultimo riguardo che la disposizione censurata avrebbe omesso «di considerare la possibilità che il P.M. richieda decreto penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 c.p.p.) quando ormai si è verificata la causa d'estinzione del reato»;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che i giudici *a quibus* nella specie richiedono una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo, ordinanze nn. 391, 188 e 193 del 1993);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Foggia e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 490

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Disciplina - Rapporto di impiego - Decadenza di diritto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni reati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 197/1993) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 5, commi 4-septies e 4-octies, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).
(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 — introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 —, nella parte in cui prevedono la decadenza di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;

che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell'Abruzzo - sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;

che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata, reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono cariche pubbliche;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, «nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-*quinqüies*, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19»;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1349

N. 491

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Puglia - Personale delle uu.ss.lla. - Benefici economici - Personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991 - Estensione - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza costante della Corte (v. sentenze nn. 440 e 491 del 1991, 374/1992, 459 e 460 del 1993; ordinanze nn. 98, 170, 193, 212, 320, 349 e 362 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinqüies*, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 luglio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia — sezione di Lecce — sui ricorsi proposti da Buonsanto Annibale e Peluso Ermanno contro la U.S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte ai nn. 360 e 361 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia — sezione di Lecce —, con due ordinanze di identico contenuto emesse l'11 luglio 1991 e pervenute a questa Corte il 12 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 — convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, «in quanto non vengono estesi i benefici contenuti nelle predette disposizioni al personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991»;

che il remittente osserva che il decreto-legge n. 413 del 1989 — convertito con legge n. 37 del 1990 — ha esteso ai soli dirigenti civili dello Stato il beneficio della proroga dell'età pensionabile a settant'anni (già accordato agli insegnanti), al fine di consentire loro l'incremento della base stipendiale pensionabile;

che ciò determinerebbe la violazione degli indicati parametri costituzionali, per la palese ed ingiustificata disparità di trattamento in danno dei sanitari delle uu.ss.ll. e, in particolare, dei primari, i quali, oltre alla responsabilità organizzativa di una complessa unità divisionale, svolgono anche una elevata funzione didattica e di promozione di iniziative di ricerca scientifica;

che, inoltre — prosegue il remittente — l'art. 3 della legge n. 50 del 1991 ha ancor più accentuato la discriminazione a danno dei primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, in quanto ha elevato l'età pensionabile a settant'anni per i soli primari collocati a riposo dopo detta data, senza neanche far salve le situazioni per le quali esistevano giudizi pendenti;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che le medesime questioni sono state già dichiarate non fondate, sotto tutti i profili, con sentenza n. 440 del 1991;

che in detta pronuncia si è in sintesi affermato che nel vigente quadro normativo non è ravvisabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo al settantesimo anno di età, bensì soltanto la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù del discrezionale e non arbitrario apprezzamento delle ragioni di volta in volta poste a loro fondamento, e che, d'altra parte, la garanzia del conseguimento del massimo trattamento pensionistico non è oggetto di tutela costituzionale come lo è, invece, quella del raggiungimento del minimo pensionabile;

che detti principi sono stati costantemente ribaditi in successive pronunce (cfr. sentt. nn. 491 del 1991, 374 del 1992, 459 e 460 del 1993; ordd. nn. 98, 170, 193, 212, 320, 349 e 362 del 1992);

che in ordine, poi, alla censura relativa all'art. 3 della legge n. 50 del 1991, nella medesima sopra citata sentenza n. 440 del 1991 si è ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la fissazione della data di entrata in vigore delle leggi, essendo, peraltro, connaturale alla generalità delle medesime la demarcazione temporale (cfr. anche ord. n. 397 del 1992);

che, non essendo dedotti, negli attuali giudizi, motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati nelle richiamate decisioni, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 de d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), 1, comma 4-quinquies, de decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1350

N. 492

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Indennizzo - Criteri di determinazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 283/1993) e manifestamente infondata (ordinanza n. 414/1993 e sentenza n. 442/1993) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1,2 e 5, della legge 8 agosto 1992, n. 359 (*rectius*: art. 5-bis, commi 1,2 e 5, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 76 maggio 1993 dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferranti Anna ed altre ed il Comune di Cento, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1993 dal Tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Pacelli Alberto ed altri e l'Amministrazione provinciale di Benevento, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Ferranti Anna ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione proposto da Ferranti Anna ed altri l'adita Corte d'appello di Bologna ha sollevato (con ordinanza del 7 maggio 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1, 2 e 5, della legge 8 agosto 1992 n. 359 (*rectius*: art. 5-bis, commi 1, 2 e 5, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359), che ha introdotto nell'ordinamento positivo una nuova normativa in materia di determinazione della indennità di espropriazione, immediatamente applicabile (anche) ai giudizi in corso;

che la Corte rimettente ritiene che il primo comma della norma censurata violi l'art. 42, comma 3, Cost. nella parte in cui riduce del 40% l'importo ottenuto mediando il valore venale sull'immobile espropriato col reddito dominicale rivalutato perchè non risponde al canone di congruità un indennizzo espropriativo pari a circa il 31,8% del valore venale del bene espropriato;

che inoltre il secondo comma dell'art. 5-bis (stabilendo che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene e in tal caso non si applica la suddetta riduzione del 40%) viola il principio di eguaglianza perchè attua una irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la cessione volontaria del bene e chi invece non è ancora colpito dal provvedimento ablativo e può addivenire alla detta cessione volontaria;

che altresì la norma confligge con l'art. 24, comma 2, Cost. perchè condiziona la proposizione dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio in quanto induce ad accettare l'indennità determinata in sede amministrativa anche ove il valore venale posto a base del calcolo sia inferiore a quello effettivo;

che infine la disposizione del quinto comma della norma censurata, secondo cui è rinviata ad un regolamento, da emanarsi con decreto ministeriale, la definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione della edificabilità di cui al precedente terzo comma, viola la riserva di legge (di cui all'art. 42, comma 2, Cost.) perchè autorizza l'esercizio di una potestà regolamentare ministeriale, prescindendo peraltro da qualsiasi indicazione dei principi direttivi ai quali il potere esecutivo deve uniformarsi, e lascia al Ministro una assoluta discrezionalità nella classificazione delle aree edificabili; che inoltre la mancata previsione di un limite di tempo entro il quale tale regolamento debba essere emanato si riflette negativamente sia sul diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi ragionevoli (art. 42, comma 3, Cost.), sia sulla sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima, non essendo il nuovo criterio estimativo applicabile prima dell'emanazione del detto regolamento (art. 24, comma 1, Cost.);

che si sono costituite le parti private senza svolgere argomentazioni difensive e solo successivamente - ma fuori termine - hanno depositato memoria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che nel corso del giudizio promosso da Pacelli Alberto ed altri nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento per sentirla condannare, tra l'altro, al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima di un fondo di loro proprietà l'adito Tribunale di Benevento — dopo aver disposto c.t.u. per la quantificazione dell'indennità di occupazione con il criterio di stima del 5% del valore dell'indennità di espropriazione — ha sollevato (con ordinanza del 9 marzo 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo art. 5-bis, commi 1, 2 e 5, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, Cost., svolgendo argomenti in tutto simili a quelli adottati dalla Corte d'appello di Bologna;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato richiamando la sentenza n. 283 del 1993 della Corte e chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che la questione se sia costituzionalmente legittimo — in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost. — il primo comma dell'art. 5-bis cit. perchè l'indennizzo espropriativo non presenterebbe le caratteristiche del «serio ristoro», che invece dovrebbe avere, è già stata da questa Corte dichiarata non fondata nella sentenza n. 283/93 e successivamente manifestamente infondata con ordinanza n. 414/93 e con sentenza n. 442/93; nè nuove e diverse argomentazioni sono prospettate dalle Corti rimettenti sicchè la questione è manifestamente infondata;

che è altresì manifestamente infondata la questione se sia costituzionalmente legittimo — in riferimento all'art. 3 Cost. — il secondo comma del medesimo art. 5-bis (prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento tra espropriati nei cui confronti, al momento della sua entrata in vigore, sia stato emesso il decreto di espropriazione, e proprietari nei cui confronti non sia stato ancora emesso il decreto ablativo) atteso che sul punto questa Corte è già intervenuta con pronuncia additiva dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40% (sent. n. 283/93 cit.);

che la ulteriore censura del medesimo secondo comma dell'art. 5-bis — in riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. — prospettata sotto il profilo che l'abbattimento del 40% dell'indennizzo espropriativo in caso di cessione volontaria opererebbe come deterrente dell'esercizio della facoltà di agire in giudizio e scoraggerebbe le opposizioni alla stima con conseguente vulnerazione del diritto di azione è manifestamente inammissibile (come già ritenuto da questa Corte nelle cit. pronunce) atteso che da una parte l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna si riferisce ad un'area già espropriata e quindi attiene ad un procedimento nel quale, per essere già intervenuto il decreto di espropriazione, non è più possibile la cessione volontaria, e conseguentemente non è applicabile la relativa disciplina; d'altra parte l'ordinanza del Tribunale di Benevento si riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria e quindi attiene ad un procedimento nel quale non è ancora possibile la cessione volontaria;

che parimenti è manifestamente inammissibile la censura di incostituzionalità — in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, Cost. — del quinto comma dell'art. 5-bis, censurato per violazione della riserva di legge nella parte in cui, prescindendo da qualsiasi indicazione dei principi direttivi e senza neppure la previsione di un limite di tempo, rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione del carattere di edificabilità di fatto delle aree assoggettate ad espropriazione, così incidendo negativamente sia sul diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi ragionevoli (art. 42, comma 3, Cost.), sia sulla sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima (art. 24, comma 1, Cost.); ed infatti la questione è carente di rilevanza nei giudizi *a quibus* atteso che da una parte nell'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Bologna si precisa che la destinazione dell'area espropriata, quale risultante dal P.R.G. all'epoca dell'esproprio, era di zona di attrezzature per il tempo libero, per la pratica sportiva e per lo spettacolo sportivo, mentre non si fa menzione di attitudine edificatoria di fatto; d'altra parte nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Benevento non si precisa la destinazione edificatoria, o meno, dell'area assoggettata ad occupazione provvisoria, nè si fa menzione di una sua possibile attitudine edificatoria di fatto;

che infine non c'è luogo a provvedere, perchè non ricorre l'ineffettibile presupposto della pregiudizialità, in ordine alla richiesta della parti private costituite che sia sollevata (d'ufficio) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 legge 30 dicembre 1991 n. 413 sotto il profilo che la ritenuta d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, da tali disposizioni prevista, riduce quest'ultimo al di sotto della soglia di congruità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 2 e 5, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe;

* *Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1351

31

N. 493

Ordinanza 22-30 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali del datore di lavoro - Estinzione del reato a seguito di versamento successivo nei termini - Fallito - Inapplicabilità del beneficio - Medesima questione già dichiarata inammissibile - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638),

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1991 dal Pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Uboldi Angelino, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Uboldi Angelino, imputato del reato previsto dall'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate quale datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo dal maggio 1989 al febbraio 1990, il Pretore di Alessandria con ordinanza del 21 dicembre 1991 ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. — questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2 citato che prevede l'estinzione del reato ove il versamento delle ritenute venga effettuato entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso;

che nella specie di tale disposizione di favore l'imputato non può beneficiare in quanto, essendo stato dichiarato fallito quando non era ancora scaduto il termine suddetto si trova nella condizione di non poter più effettuare il pagamento delle ritenute, avendo perso la disponibilità dei beni;

che in tal modo — ritiene il pretore rimettente — da una parte la posizione del fallito è ingiustamente discriminata, dipendendo la responsabilità penale dal momento in cui viene dichiarato il fallimento, nel senso che il beneficio del termine di grazia può essere fruito, o meno, secondo che la dichiarazione di fallimento intervenga prima o dopo il suo decorso; d'altra parte risulta compresso il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonchè lesa il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), in ragione dell'impossibilità di porre in essere il comportamento avente effetti estintivi del reato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendó la non fondatezza della questione;

Considerato che a seguito di analoga ordinanza del medesimo pretore rimettente questa Corte con sentenza n. 267 del 1992 ha già dichiarato inammissibile la stessa questione di costituzionalità in relazione agli stessi parametri, atteso che la soluzione additiva prospettata dal giudice rimettente (che ritiene che il lamentato vizio di incostituzionalità della norma possa essere rimosso ove il decorso del termine di grazia sia sospeso dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla conclusione della procedura fallimentare) non si presenta come l'unica obbligata, ma è soltanto una delle possibili sicchè essa attiene all'area della discrezionalità del legislatore;

che nessun argomento nuovo e diverso viene prospettato dal giudice rimettente rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte nella citata pronuncia;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 494

Sentenza 29-31 dicembre 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Pensionato a carico dello Stato titolare di due pensioni - Omessa previsione, stante comunque il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, che debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 307/1993, 566/1989, 172/1991 e 204/1992) - Identica ratio decidendi - Illegittimità costituzionale.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione siciliana — sul ricorso proposto da Zambarutti Giovanna Carmela contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Catania, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Giovanna Carmela Zambarutti ha proposto ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, contro il provvedimento con cui la Direzione provinciale del Tesoro di Catania le aveva addebitato un credito erariale di lire 20.987.088 (disponendone il recupero mediante trattenute sui successivi ratei di pensione), in quanto, essendo titolare di due pensioni a carico dello Stato, una diretta ed una di reversibilità, aveva indebitamente percepito l'indennità integrativa speciale su entrambe le partite di pensione, e precisamente nella misura intera sulla pensione diretta ed in misura rapportata al minimo I.N.P.S. (ai sensi dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978 n. 843) sulla pensione di reversibilità.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in ragione della comprovata buona fede della percipiente ed in virtù degli artt. 206 T.U. n. 1092 del 1973, 3 legge n. 428 del 1985 e 11 legge n. 656 del 1986.

Con ordinanza del 2 aprile 1992, la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione all'art. 36 della Costituzione, affermando che l'indennità integrativa speciale non rappresenta solo un mezzo di adeguamento del trattamento pensionistico alle variazioni del costo della vita, ma anche il mezzo per assicurare il «minimo» sufficiente e necessario per le esigenze vitali del pensionato. In tale ottica, secondo i principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 566 del 1989, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove sia correlata alla percezione di un certo ammontare di pensione. Ne deriva — secondo il giudice *a quo* — che non sono legittime le norme che, come quella impugnata, implicano una decurtazione del complesso dei redditi di pensione, senza stabilire il limite minimo del singolo reddito pensionabile in relazione al quale tale decurtazione diventa operante.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata ed osservando, a tal fine, che essa non era affatto identica a quella risolta dalla richiamata sentenza n. 566 del 1989, relativa al quinto comma del medesimo art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In quel caso, infatti, si faceva riferimento ad un'ipotesi — quella del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita sotto qualsiasi forma — in cui il reddito concorrente con la pensione poteva essere del più vario ammontare. Il caso in esame, invece, riguarda la compresenza di due pensioni e cioè di erogazioni che hanno margini di escursione non illimitati ma normativamente fissati ed entrambi determinati in modo tale da assicurare ciascuno di per sé, sia pure ad un livello modesto, i fini previsti dall'art. 36 della Costituzione. Ed in ciascuno dei due trattamenti l'indennità integrativa speciale assolve la funzione di garantire, attraverso un meccanismo di parziale indicizzazione, il mantenimento di quei valori su cui il legislatore ha ritenuto di poter allineare i trattamenti pensionistici. Tale funzione ben può essere assolta — nel caso di percezione di due pensioni — anche mantenendo una sola indennità integrativa speciale, costituendo quest'ultima quella componente su cui — senza disconoscere una duplicità di trattamento pensionistico derivante dalla duplicità di titolo — il legislatore può legittimamente esercitare la propria discrezionalità.

Considerato in diritto

1. — L'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce che «Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dubita della legittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui, per il titolare di più pensioni, stabilisce il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali, senza prevedere una misura minima della seconda pensione, al di sotto della quale non operi il divieto in oggetto. Secondo il giudice *a quo* deve essere applicato al citato secondo comma dell'articolo 99 il medesimo principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 566 del 1989, che dichiarò l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 36 della Costituzione, del quinto comma del medesimo articolo 99, nella parte in cui disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestassero opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in quanto non stabiliva il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, al di sotto del quale la decurtazione non fosse operante.

2. — La questione è fondata.

È da ricordare che sulla materia in esame, successivamente alla sentenza n. 566 del 1989 richiamata dall'ordinanza di remissione, vi sono state altre pronunzie di questa Corte che hanno notevolmente mutato l'assetto normativo di riferimento.

Mentre l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 riguardava il caso del titolare di pensione che presti opera retribuita presso lo Stato ovvero presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, l'ipotesi del titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi (diversi dalla pubblica amministrazione) è contemplata dall'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, secondo cui l'indennità integrativa speciale (che accede al trattamento pensionistico) «non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti». Quest'ultima disposizione ha subito il medesimo intervento correttivo apportato dalla sentenza n. 566 del 1989 al citato articolo 99, quinto comma del d.P.R. n. 1092 del 1973. Con sentenza n. 204 del 1992, infatti, questa Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale (soltanto) diventano operanti l'esclusione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Ma, prima ancora di tale pronunzia, la Corte con la sentenza n. 172 del 1991, aveva esaminato la diversa questione del divieto di plurima erogazione dell'indennità integrativa speciale previsto, dall'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'articolo 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978 nei confronti di chi sia titolare di più pensioni. Venne così dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che (così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi) anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La successiva sentenza n. 307 del 1993 ha esaminato una questione del tutto analoga a quella decisa con la citata sentenza n. 172 del 1991, ma riferita al regime della previdenza in favore dei geometri. La Corte, ricorrendo le stesse *rationes decidendi* poste a fondamento di tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 sulla riforma della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È di tutta evidenza che le *rationes decidendi* poste a fondamento delle due sentenze da ultimo richiamate ricorrono interamente anche con riguardo alla disposizione qui impugnata. La questione sollevata dal giudice *a quo* deve essere quindi accolta nei termini e nei limiti precisati da tali pronunzie;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1353

N. 495

Sentenza 29-31 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione di reversibilità - Calcolo in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 926/1988) - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto dalla Corte (cfr. sentenze nn. 34/1981, 314/1985, 184/1988 ed altre, intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 22 gennaio 1993 dal Pretore di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Casolari Giovanni, Marzocchini Gina e Alessi Alba e l'I.N.P.S., rispettivamente iscritte ai nn. 118, 119 e 120 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Marzocchini Gina, Alessi Alba e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Salvatore Cabibbo per Marzocchini Gina e Alessi Alba.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di tre procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Casolari Giovanni, Marzocchini Gina e Alessi Alba, volti ad ottenere, con decorrenza rispettivamente dal 1° novembre 1988, 1° agosto 1983 e 1° aprile 1990, la riliquidazione della pensione di reversibilità già concessa loro dal cennato Istituto a seguito della morte dei rispettivi coniugi, il Pretore di Modena, con tre distinte ordinanze di identico contenuto emesse in data 22 gennaio 1993, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale), che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire.

Nei giudizi *a quo* gli attori sostenevano che l'aliquota di reversibilità (60%) avrebbe dovuto applicarsi sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo che il loro dante causa già godeva e non sull'ammontare della pensione «teorica» che sarebbe spettata a quest'ultimo in relazione alla sua posizione contributiva. Fondavano la loro pretesa sulla parte del dispositivo di cui alla sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, con la quale si è dichiarata l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, «nella parte in cui preclude il calcolo della pensione di reversibilità I.N.P.S. calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S. integrata al minimo che il titolare defunto avrebbe diritto di percepire...».

L'I.N.P.S., costituitosi in quei giudizi, aveva chiesto il rigetto delle domande attrici, in quanto la statuizione della Corte costituzionale era inapplicabile ai casi di specie, non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di reversibilità, previsto dagli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), come sostituito dall'art. -2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il giudice remittente, condividendo la tesi dell'I.N.P.S., e ritenuto che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nel prevedere che la pensione di reversibilità fosse calcolata in proporzione a quella spettante al *de cuius* sulla base della sua posizione contributiva e prescindendo dall'integrazione al minimo, fissasse un criterio di liquidazione già riconosciuto contrastante con l'art. 3 della Costituzione da questa Corte, seppure in relazione all'art. 2 della legge n. 1338 del 1962, concernente la problematica relativa all'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in caso di cumulo con altri trattamenti pensionistici, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati. Evidenziava che sulla questione relativa al parametro-base cui rapportare l'aliquota della pensione di reversibilità non si era formato diritto vivente, sebbene fosse prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trattamento di reversibilità dovesse essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprensiva del trattamento minimo.

2. — Nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti Marzocchini Gina (ord. 119/93) e Alessi Alba (ord. 120/93), chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero fondata. A sostegno di tali conclusioni, le parti ritengono che la pronuncia n. 34 del 1981 di questa Corte ha introdotto nell'ordinamento un principio applicabile anche a fattispecie analoghe a quella relativa alla norma impugnata e che la Corte di Cassazione con indirizzo costante (sentenze n. 2915 del 1987, 3507 del 1988, 150 del 1989 e 7100 del 1991), ha fornito ampia argomentazione interpretativa dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, disponendo che la pensione di reversibilità debba essere calcolata

in rapporto alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Concludono, quindi, per l'inammissibilità della questione proposta e solo in linea gradata, qualora non fosse condivisa l'interpretazione corrente, come formulata dalla Cassazione, perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui esclude dal calcolo della pensione di reversibilità la porzione di integrazione al minimo goduta dal *de cuius* o che sarebbe allo stesso spettata.

3. — Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 118 ha presentato atto di costituzione l'I.N.P.S. in data 4 giugno 1993, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato in diritto

1. — Con tre ordinanze di identico contenuto, il Pretore di Modena dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

2. — I tre giudizi prospettano questioni identiche e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4. — Come fa notare l'ordinanza di rimessione, in riferimento alla disposizione oggetto del presente giudizio si è venuto determinando, nella giurisprudenza di merito ed in quella della Cassazione, un contrastante orientamento. Secondo la tesi interpretativa minoritaria, che fa soprattutto leva sulla dizione letterale dell'art. 22 sopra richiamato, una volta soppressa la compatibilità di più integrazioni al minimo in capo ad un titolare di una pluralità di pensioni, non può il superstite godere, neppure in percentuale, di una integrazione strettamente legata alle condizioni economiche del defunto, quando poi la legge stessa riconosce ai superstiti l'integrazione al minimo in base alle loro condizioni economiche personali. L'altra tesi esegetica, che trae conseguenze da alcuni passi contenuti nella sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, perviene alla conclusione che il trattamento di reversibilità deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa, comprensiva del trattamento minimo, sia stato questo da lui domandato oppure no.

Il giudice *a quo* — atteso che quest'ultimo orientamento non può essere considerato «diritto vivente», e che comunque la richiamata pronuncia di questa Corte non ha inciso sull'art. 22 sopra citato, secondo cui la pensione di reversibilità deve essere calcolata su quella spettante al *de cuius* sulla base della sua posizione contributiva, prescindendo dalla sua integrazione al minimo — dubita della costituzionalità di questa norma, che è ancora vigente ed applicabile nel giudizio in corso.

5. — La questione va esaminata anzitutto in ordine alla sua ammissibilità.

Il giudice remittente non si limita a prospettare a questa Corte il contrasto nella interpretazione della giurisprudenza ordinaria, ma, propendendo per una delle due tesi, sospetta di incostituzionalità la norma che, così interpretata, dovrebbe applicare.

Non può, quindi, ravvisarsi l'inammissibilità della questione per non aver scelto il giudice rimettente, tra due interpretazioni possibili, quella conforme a Costituzione.

6. — Nel merito la questione è fondata, ravvisandosi un contrasto dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza che della disparità di trattamento.

Il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori, istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha dato luogo, com'è noto, ad una serie di problemi esaminati in sede interpretativa e presi in considerazione da successivi interventi del legislatore; e tale quadro normativo è stato anche rettificato da diverse pronunce di questa Corte.

Nei limiti che possono in qualche modo rilevare nella presente questione, va ricordata la più volte richiamata sentenza n. 34 del 1981 in cui si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, anche nella parte in cui impediva «che il calcolo della pensione di reversibilità I.N.P.S., in caso di cumulo con altro trattamento di reversibilità, (fosse) rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta I.N.P.S. che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto l'integrazione».

La questione allora decisa non è identica a quella presente, poiché riguardava una ipotesi di cumulo di due pensioni, in relazione alla legittimità della diversa norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nel quadro della disciplina vigente nel 1981.

Nel presente caso, invece, le ipotesi del cumulo risultano disciplinate dal sopravvenuto decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e — per quanto riguarda l'ipotesi del calcolo dell'unica pensione di reversibilità — occorre far riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; il quale, nel secondo comma, prevede che «tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 639, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272».

Ora, da una parte, si sostiene che quest'ultima norma (così come modificata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218) determini la pensione in ragione della posizione contributiva non integrata al minimo, per cui il superstite non potrebbe godere, neppure in percentuale, di quella integrazione, strettamente legata alle condizioni economiche del defunto.

Senonché, va anzitutto rilevata l'irragionevolezza di un tale ordine di idee, dal momento che il rinvio che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 fa all'art. 12 sopra richiamato può ritenersi corretto solo nel senso che la pensione di reversibilità a favore del superstite sia calcolata in una percentuale della intera pensione diretta spettante al *de cuius*, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta).

Invero, come già affermato da questa Corte, (v., da ultimo, sentenza n. 926 del 1988), la pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del *de cuius*, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. Ora, dette finalità, non verrebbero integralmente realizzate se si ammettesse che il calcolo della percentuale spettante al coniuge superstite si operasse sulla pensione c.d. contributiva e non già sull'importo effettivamente percepito dal coniuge defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo.

Inoltre la tesi limitativa, riferita alla sola base contributiva, determinerebbe l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto da precedenti sentenze di questa Corte (n. 34 del 1981; n. 314 del 1985; n. 184 del 1988 ed altre) intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni.

Tale prospettiva, costituzionalmente legittima, non appare ostacolata dall'asserita incompatibilità del cumulo tra la c.d. «percentualizzazione» dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al *de cuius* e l'«autonomo diritto» dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, poiché trattasi in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno diritto i rispettivi titolari: quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite, calcolata sia nella percentuale di quella spettante al suo dante causa, sia nella sua autonoma integrazione al minimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 496

Sentenza 29-31 dicembre 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Provincia autonoma di Bolzano - Accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 - Ultrattività sino al 31 dicembre 1993 - Omessa previsione - Obbligo della provincia di Bolzano ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dall'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 - Richiamo alla sentenza n. 296/1993 della Corte - Illegittimità costituzionale.****(Legge provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, art. 7, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 avente per oggetto: «Nuove norme sulla contrattazione» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1993, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia;

Ritenuto in fatto

1. — Con un ricorso notificato il 13 agosto 1993 e depositato il 20 agosto successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), il quale, in deroga al principio di riforma economico-sociale contenuto nell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 394 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; prevede la regola della durata (almeno) triennale degli accordi di comparto per il pubblico impiego anche in relazione al periodo 1991-1993. Secondo il ricorrente, l'illegittimità costituzionale della disposizione contestata deriva dalla violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), non essendosi la Provincia adeguata, nel termine di sei mesi, al nuovo principio, introdotto dal citato art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, comportante il blocco della contrattazione di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1991-1993.

Nel ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1993, ha affermato che l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 contiene un principio di riforma economico-sociale, se pure disposto in via di deroga eccezionale e temporanea, volto a disporre l'ultrattività degli accordi relativi al triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la disposizione contestata si ponga in contrasto con quel principio allorché autorizza la

stipulazione di accordi di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1991-1993, stipulazione effettivamente avvenuta con l'accordo recepito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 e dal decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993 n. 70 (in relazione ai quali lo tesso ricorrente ha contestualmente sollevato conflitti di attribuzione).

Sempre ad avviso del ricorrente, le nuove norme di attuazione dello Statuto previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1993 non sarebbero applicabili nella specie per almeno tre ordini di motivi. Innanzitutto, il rispetto del limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale non esigerebbe alcuna interposizione di norme di attuazione, imponendosi direttamente in forza delle disposizioni statutarie. In secondo luogo, nel caso si verterebbe nella eccezione prevista dallo tesso art. 2, quinto comma, del decreto n. 266, laddove sono esclusi dalla sottoposizione al meccanismo di adeguamento i provvedimenti eccezionali di necessità e urgenza, trattandosi di situazione ricadente nell'ambito dell'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992. Infine, l'ipotesi in esame sarebbe estranea ai rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale, poiché nella specie è in questione la conformità al decreto-legge n. 384 del 1992 dei decreti provinciali di recepimento degli accordi relativi al periodo 1991-1993.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano per chiedere l'inammissibilità o l'infondatezza della questione sollevata.

In particolare, la Provincia si sofferma sulla asserita inammissibilità del ricorso, poiché quest'ultimo sarebbe stato proposto oltre il termine previsto dalle nuove norme di attuazione, le quali, all'art. 2, primo, secondo e terzo comma, dispongono un obbligo di adeguamento nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'atto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*, trascorso il quale il Governo può impugnare la disposizione di legge regionale o provinciale non adeguata entro i successivi novanta giorni. Ad avviso della resistente, essendo stato pubblicato il nuovo principio di riforma economico-sociale contenuto nel decreto-legge n. 384 del 1992 il 19 settembre 1992, i sei mesi per l'adeguamento sarebbero scaduti il 19 marzo 1993 e il successivo termine per l'impugnazione sarebbe spirato il 17 giugno 1993. Poiché il ricorso è stato notificato il 13 agosto 1993, esso sarebbe dunque inammissibile.

È vero, continua la Provincia, che il ricorso non sarebbe tardivo ove i termini dovessero decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione. Ma questa tesi non sarebbe sostenibile, poiché l'art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione si riferisce espressamente alla pubblicazione dell'«atto legislativo» contenente i nuovi principi e questo, nel caso, non può che essere il decreto-legge n. 384 del 1992, il quale è l'atto con forza di legge che ha originariamente disposto il principio in questione, non modificato, per quel che qui interessa, dalla legge di conversione. Per tali motivi, conclude la Provincia, mentre non sarebbe pertinente il richiamo a quella giurisprudenza costituzionale, per la quale non sarebbe preclusa l'impugnabilità della legge di conversione in caso di mancato ricorso nei termini nei confronti del decreto-legge, al contrario sarebbe appropriato riferirsi all'altra linea giurisprudenziale che estende alle disposizioni della legge di conversione l'impugnazione già proposta contro le stesse disposizioni del decreto-legge, ove queste non siano state modificate in sede di conversione.

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie richieste di una pronunzia d'inammissibilità ovvero di una d'infondatezza.

Sotto il primo profilo, oltre a insistere sui motivi già adottati e a ricordare in proposito che la legge di conversione non sostituisce il decreto-legge, ma piuttosto lo conferma e lo consolida, la resistente prospetta un ulteriore motivo d'inammissibilità, collegato alla presa visione della delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione del ricorso in esame. Tale delibera, infatti, sarebbe stata adottata in contrasto con l'art. 97, secondo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 2, secondo comma, lettera *d*), della legge n. 400 del 1988, i quali, nel richiedere che il ricorso sia preceduto dalla delibera del Consiglio dei ministri, suppongono che sia quest'ultima a determinare l'oggetto del ricorso. Nella delibera appena citata, invece, non sono indicate né le disposizioni né la legge provinciale da impugnare, ma si fa semplicemente riferimento al mancato adeguamento della legislazione provinciale all'art. 7 della legge che ha convertito il decreto-legge n. 384 del 1992.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione) per violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in connessione con l'art. 2,

primo comma, del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il ricorrente adduce che la Provincia di Bolzano ha omesso di adeguare la disposizione di legge contestata, nel termine di sei mesi, al principio di riforma economico-sociale introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato una duplice eccezione di inammissibilità, consistente nella tardività del ricorso rispetto al termine d'impugnazione stabilito dall'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 266 del 1992 e nell'illegittima proposizione dello stesso in conseguenza della estrema genericità della previa delibera del Consiglio dei ministri che ne ha autorizzato la presentazione.

2. — Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate.

Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di inammissibilità basata sul rilievo che il ricorso è stato proposto a seguito di una delibera del Consiglio dei ministri asseritamente generica, dal momento che — in violazione dell'art. 97, secondo comma, dello Statuto speciale, nonché dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 266 del 1992 e dell'art. 2, secondo comma, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 — la suddetta delibera non determinerebbe adeguatamente il contenuto del ricorso, non indicando le disposizioni legislative impugnate e neppure gli estremi della legge provinciale sospettata d'illegittimità costituzionale.

Pur non essendovi dubbio che fra la delibera del Consiglio dei ministri e il successivo ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri debba sussistere una sostanziale corrispondenza di contenuto, considerato che il secondo atto costituisce la conseguente esecuzione della decisione adottata con il primo, tuttavia, al fine di determinare i limiti di congruità di tale corrispondenza, è importante sottolineare il distinto significato da assegnare all'uno e all'altro atto nell'ambito del procedimento volto alla proposizione da parte del Governo del ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di una legge regionale o provinciale.

Come questa Corte ha già osservato (v. sentt. nn. 54 del 1990 e 33 del 1962), la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in un quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine costituzionale, trova il suo fondamento «in un'esigenza non di natura formale, ma di sostanza, connessa all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità dei suoi possibili effetti di natura costituzionale». Trattandosi di una decisione dell'organo costituzionale investito della direzione politica nazionale, al quale nella specie spetta, in rappresentanza dell'unità dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume lesa da una legge regionale (o provinciale), la deliberazione del Consiglio dei ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intende sollevare e che verrà definita nei suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalità e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte).

Dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta che il Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 1993, ha approvato la «deliberazione di proporre ricorso per legittimità costituzionale nei confronti della provincia autonoma di Bolzano in relazione al mancato adeguamento della legislazione provinciale all'art. 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438». Posto che alla delibera del Consiglio dei ministri non si richiede la precisa determinazione della questione di costituzionalità, alla cui definizione è tenuto invece il successivo ricorso, non si può tuttavia negare che, stando al tenore della delibera contestata, la questione che si intendeva sollevare fosse sufficientemente indicata, dal momento che risultava sostanzialmente determinabile, ancorché non ancora determinata. Infatti, l'espresso riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, il quale stabilisce la ultrattività degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990, fa chiaramente intendere che le disposizioni di legge della Provincia di Bolzano di cui si lamentava il mancato adeguamento alla norma di legge statale fossero quelle in vigore nella Provincia stessa volte ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per il triennio 1991-1993: e cioè, come ha precisato il successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fossero le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990.

3. — Parimenti infondata è l'eccezione d'inammissibilità basata sulla pretesa tardività del ricorso.

Secondo la Provincia di Bolzano — poiché l'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto poste con il decreto legislativo n. 266 del 1992 stabilisce che la legislazione provinciale dev'essere adeguata ai principi e alle norme, costituenti limiti alle competenze esclusive e ripartite, «recati da atto legislativo dello Stato», nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo atto e che il ricorso di costituzionalità contro le leggi provinciali non adeguate, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto, dev'essere proposto entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine di sei mesi — si deve ritenere che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia tardivo, essendo stato notificato alla Provincia stessa ben oltre il termine precedentemente indicato. Infatti, considerato che il principio limitativo delle competenze provinciali è stato originariamente disposto con l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (pubblicato il 19 settembre 1992) e che quest'ultimo costituisce, dunque, l'«atto legislativo dello Stato» dalla cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre la sequenza dei termini, precedentemente ricordata, prevista dal menzionato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, la Provincia di Bolzano conclude che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto notificare il ricorso alla resistente entro il 17 giugno 1993, cioè entro una data di molto anteriore al 13 agosto 1993, giorno in cui quella notificazione è realmente avvenuta.

Sebbene il principio dell'ultrattività della contrattazione di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990, originariamente disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 e convertito senza modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, sia divenuto norma vigente a partire dal giorno della pubblicazione dello stesso decreto-legge (v. art. 14), tuttavia, contrariamente a quanto suppone la Provincia di Bolzano, non si può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione, debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge, che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine. Ciò vale tanto più in una fase storica, come l'attuale, nella quale il fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti è divenuto massiccio, al punto che sono tutt'altro che rari i casi in cui norme introdotte con la decretazione d'urgenza vigono del tutto provvisoriamente per molti mesi e, comunque, per un tempo sovente superiore a quello richiesto dal citato art. 2 delle norme di attuazione per l'adeguamento della legislazione provinciale ai nuovi principi.

Dalle considerazioni ora svolte consegue che, quando le norme statali contenenti limiti alle competenze legislative della Provincia di Bolzano siano poste con decreto-legge, il termine di sei mesi previsto dall'appena ricordato art. 2 per l'adeguamento della legislazione provinciale inizia a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, calcolando da tale data la decorrenza del termine previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve considerarsi notificato nei termini di legge.

Né si può ritenere, come pure suggerisce l'Avvocatura dello Stato, che il meccanismo di adeguamento disposto dal citato art. 2 in attuazione dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non possa avere applicazione allorché il principio limitativo delle competenze legislative provinciali sia introdotto con decreto-legge. Infatti, dai lavori preparatori consegnati nei verbali della commissione paritetica, che ha elaborato il testo dell'attuale decreto legislativo n. 266 del 1992, si desume chiaramente che anche i principi posti attraverso la via della decretazione di urgenza, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, non siano di per sé sottratti al meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione e che l'unica eccezione che si è inequivocabilmente voluta disporre a tale riguardo è indicata nel (quarto e) quinto comma dello stesso articolo, riferentesi ai poteri di ordinanza amministrativa diretti a far fronte con provvedimenti contingibili e urgenti a situazioni di eccezionale necessità. Del resto, non è senza significato ricordare che, di fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza originati da eventi imprevedibili che arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica e ad altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere di adottare norme o provvedimenti di immediata operatività su tutto il territorio nazionale, i quali sono esorbitanti dai campi di competenza costituzionalmente assegnati alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

4. — Nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri è fondata.

Come questa Corte ha affermato in un caso analogo deciso con la sentenza n. 296 del 1993, l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 prevede una sospensione eccezionale della regola relativa alla triennalità degli accordi di comparto per l'impiego pubblico, disposta dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), attraverso un regime derogatorio, in base al quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990 «resta ferma», cioè vale ultrattivamente, sino al 31 dicembre 1993.

Trattandosi di una norma volta al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico che si salda sistematicamente con il citato art. 13 della legge n. 93 del 1983 e, quindi, con il principio della contrattazione collettiva stabilito dall'art. 3 di quest'ultima legge, l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 è espressivo di una «norma fondamentale delle riforme economico-sociali» (v. ancora sent. n. 296 del 1993), rispetto alla quale la Provincia di Bolzano è tenuta ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dal più volte citato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Poiché dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 438 del 1992, che ha convertito il decreto-legge n. 384 del 1992, è inutilmente trascorso il termine di sei mesi entro il quale la Provincia di Bolzano avrebbe dovuto adeguare l'art. 7, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1990, articolo che dispone tuttora la regola della efficacia (almeno) triennale degli accordi senza deroga alcuna per il triennio 1991-1993, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio 1988-1990.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1355

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 78

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 1993
(della regione autonoma della Valle d'Aosta)*

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni degli enti locali - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 52/1984 e 229/1989.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46).

Ricorre per la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le presidente della giunta regionale, Dino Vierin, debitamente autorizzato in forza di delibera della giunta regionale n. 10165 del 3 dicembre 1993, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, in forza di procura autenticata dal notaio Bastrenta di Aosta in data 9 dicembre 1993, rep. 15191, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on.le presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, parte I, n. 268, del 15 novembre 1993.

La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

FATTO

Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, meglio specificato in epigrafe, costituisce il quinto tentativo del Governo centrale di intervenire radicalmente in una materia tanto delicata quanto quella degli strumenti di garanzia della legittimità amministrativa, che segue ai precedenti decreti-legge nn. 54, 143, 232 e 359 del 1993, tutti oggetto di giudizi di legittimità proposti in via principale dalla ricorrente e da altre regioni, attualmente pendenti avanti codesta ecc.ma Corte.

Rispetto in particolare ai decreti nn. 359 e 232 che l'hanno preceduto, quello oggi impugnato si caratterizza per una minima compressione della latitudine di contenuti, e per il cambiamento dell'intestazione (che nella precedenti versioni recava «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa»): tali accorgimenti non possono tuttavia far venire meno la massima parte dei profili di illegittimità che erano stati denunciati nei precedenti decreti.

Con il decreto in questione viene infatti ancora tentata una riforma radicale di una fondamentale giurisdizione del nostro ordinamento, quale è quella della Corte dei conti, prevedendo fra l'altro che in tutte le regioni vengano istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (art. 1), presso le quali, ai sensi del successivo art. 2, secondo comma, è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti (procuratore regionale), od un altro magistrato assegnato all'ufficio. I giudizi relativi ai residenti all'estero sono devolti, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, alla competenza della sezione regionale per il Lazio.

L'attività dei procuratori regionali è coordinata, in base al terzo comma dello stesso art. 2, dal procuratore generale della Corte dei conti.

L'ultimo comma dell'art. 2 prevede che la Corte dei conti possa delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni ed avvalersi di consulenti tecnici.

L'art. 7, al primo comma, delimita il campo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, estendendolo in particolare a:

- c) «atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese»;
- d) «provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione»;
- f) «autorizzazioni alla sottoscrizione di contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;
- g) «provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

A tali previsioni espresse, se ne aggiunge un'altra, di chiusura, che prevede analogo controllo per le materie per le quali esso sia ritenuto opportuno dal presidente del consiglio dei Ministri (lett. 1). D'altronde, con singolare commistione di potere di controllo e di potere normativo, un analogo potere estensivo dell'ambito degli atti soggetti a controllo è attribuito (sia pure, sembrerebbe, soltanto rispetto alle amministrazioni statali) anche alle sezioni riunite della Corte dei conti (art. 7, quarto comma).

Gli atti sottoposti al controllo vanno peraltro pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stante la previsione di cui all'art. 7, terzo comma.

Ancora l'art. 7, al secondo comma, disciplina gli effetti del controllo preventivo della Corte dei conti. In base a tale disposizione, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi ove la Corte non ne dichiari la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Peraltro, in base all'ultima parte del secondo comma, dell'art. 7, l'esecutività è sospesa se nel termine dei trenta giorni la Corte richieda chiarimenti od elementi integrativi del giudizio.

Il sesto comma dell'art. 7 estende espressamente il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione nei confronti delle regioni (ivi comprese, sembrerebbe, anche le regioni a statuto speciale) e degli enti locali, anche se lo vincola al «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali e di programma».

L'ultima parte del settimo comma dell'art. 7 fa carico alle amministrazioni per le quali la Corte dei conti abbia formulato osservazioni, di comunicare alla Corte medesima le misure adottate.

Peraltro, il comma 8 dell'art. 7 demanda alle relazioni della Corte dei conti anche la valutazione sul funzionamento degli organi interni.

Infine, il nono comma attribuisce alla Corte il potere di richiedere il riesame dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche non territoriali.

Deve peraltro evidenziarsi come il decreto-legge impugnato contenga norme di tutela delle minoranze linguistiche limitatamente alle sole sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (art. 1, secondo comma).

L'art. 9 autoqualifica le norme desumibili dal decreto come «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

La disciplina testé richiamata è gravemente lesiva delle attribuzioni della regione autonoma Valle d'Aosta ed è illegittima per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi art. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma.

IN DIRITTO

1. — Occorre preliminarmente contestare come il Governo abbia inteso adottare con le forme del decreto-legge delle misure che vengono a fortemente incidere sugli assetti istituzionali, e che per di più violano illegittimamente la sfera di autonomia speciale della ricorrente regione, con disposizione in larga parte (in particolare per quanto si riflette sull'organizzazione e la struttura della Corte dei conti), di palese non immediata applicabilità: appare quindi evidente come siano stati travalicati i confini alla decretazione d'urgenza richiamati dall'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, 400, che reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto in questione, assumendo, ma non dimostrando affatto, la ricorrenza dei presupposti della «necessità» e dell'«urgenza»; introduce misure che, per di più sono di assai dubbia idoneità rispetto al perseguimento dello scopo dichiarato («di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa», secondo una formula che già compariva nelle premesse dei precedenti decreti), e lasciano anzi il dubbio di essere finalizzate a reagire ai noti e gravi episodi di malgoverno con un ulteriore appesantimento dei controlli gravanti sull'azione amministrativa.

Può incidentalmente aggiungersi che la reiterazione, come nel caso di specie, di decreti-legge di contenuto normativo pressoché coincidente l'uno con l'altro, senza che sia mai intervenuta la necessaria conversione in legge, appare di per sé eversiva del sistema costituzionale: in effetti sembra trattarsi di prassi non dissimile quanto a ragioni ispiratrici e ad effetti da quella espressamente vietata dall'art. 15, secondo comma, lettera c) della legge 23 agosto 1988, 400 (quest'ultima disposizione, come è noto, interdice al Governo di rinnovare decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione da una delle due Camere).

La ricorrenza degli estremi della necessità e dell'urgenza è anche più dubbia, se si considera che il decreto oggi impugnato fa parte di quella stessa serie di decreti-legge, di contenuto analogo, che ormai da diversi mesi si stanno susseguendo l'uno all'altro, tutti sull'onda di una dichiarata, ma indimostrata, urgenza. A tale serie appartengono infatti, come si è ricordato in premessa, i decreti-legge, non convertiti, dell'8 marzo 1993, n. 54, del 15 maggio 1993, n. 143, del 17 luglio 1983, n. 232 e, infine, del 14 settembre 1993, n. 359. Sia pure con sfumature in parte diverse i primi due, evocando anch'essi la stessa supposta «straordinaria necessità ed urgenza», esprimevano in buona parte la medesima accentuata, ed illegittima, tendenza a comprimere le autonomie regionali.

D'altronde, che il complesso delle norme recate dall'impugnato decreto possa in tutto o in parte rispondere ai requisiti di necessità e di urgenza da esso evocati sembra anche contraddetto dalla autoqualificazione (peraltro irrilevante) come «norme fondamentali di riforma economico-sociale».

Va incidentalmente aggiunto che certamente non rientra nella nozione di «urgenza» idonea a giustificare l'adozione di un decreto-legge l'esigenza di dare copertura alle situazioni create per l'improvvisa immediata attuazione dei precedenti decreti non convertiti, che ha portato fra l'altro all'inizio dell'attività in alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

Essendo appunto indimostrata la ricorrenza di una situazione di necessità ed urgenza, a torto evocata nella premessa, il decreto impugnato viola il precetto dell'art. 77 della Costituzione, che fa divieto al Governo di emanare decreti che abbiano valore di legge.

D'altronde, il medesimo ordine di censure sull'inesistenza rispetto all'intero provvedimento, o quanto meno rispetto a sue specifiche previsioni, dei suddetti requisiti di necessità ed urgenza è già stato ampiamente sollevato in sede di discussione presso la commissione affari costituzionali del Senato della conversione in legge del decreto n. 232/1993: in particolare, si è rilevato che le norme recate dal decreto, in quanto «intrinsecamente non urgenti», non presentano i requisiti previsti dall'art. 78, terzo comma, del regolamento del senato, conseguentemente, a maggioranza, la commissione ha deciso di non accogliere la proposta di riconoscere i presupposti di cui all'art. 78, terzo comma, del regolamento in ordine alle previsioni da 7 a 10 del decreto impugnato (v. Seduta della I commissione del Senato del 22 luglio 1993).

Può ancora aggiungersi che ben difficilmente sarebbe dimostrabile il presupposto dell'urgenza rispetto ad un intervento che ha assunto il carattere di profonda riforma giurisdizionale della Corte dei conti, che peraltro trascende i limiti delle attribuzioni riservate alla stessa Corte dei conti dall'art. 100 della Costituzione, al secondo comma. Infatti, quest'ultima norma della Costituzione si limita a prevedere la possibilità che, con legge, si introduca una partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria (e non, come nel decreto impugnato, su singoli atti) degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, mentre non è affatto previsto un controllo su enti diversi e in specie sulle regioni e sugli enti locali.

Peraltro, per quanto concerne le regioni, la Corte non potrebbe essere investita neanche della semplice partecipazione al controllo preventivo: per le Regioni a statuto ordinario vale comunque la tassatività dei controlli previsti dall'art. 125 della Costituzione (in base a tale principio venne da codesta ecc.ma Corte dichiarato illegittimo l'art. 2, terzo comma, lett. p) della legge n. 400/1988: cfr Corte costituzionale, 21 aprile 1989, n. 229); a maggior ragione un tale vaglio della Corte dei conti non è ammissibile per la regione ricorrente, per la quale, come si rileverà nel prosieguo del ricorso, esiste un sistema tassativo di controlli previsto dallo statuto di autonomia speciale.

Può aggiungersi che il decreto-legge impugnato si pone in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 125 della Costituzione, che (come è evincibile tenuto conto della classificazione degli organi giurisdizionali di cui all'art. 103 della Costituzione) prevede su base regionale soltanto l'istituzione di organi di giustizia amministrativa che si inseriscono nella giurisdizione del Consiglio di Stato, quali sono gli odierni T.A.R., e non anche per quanto concerne la giurisdizione della Corte dei conti. Del resto, sia pure rispetto ad altra questione, si era già correttamente escluso che la struttura su base regionale della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 fosse applicabile anche alla Corte dei conti: v. Corte costituzionale, 7 marzo 1984, n. 52; Corte dei conti, sez. riun., 19 aprile 1988, n. 576/A.

2. — Deve comunque rilevarsi che il decreto-legge impugnato ha un ambito di applicazione che coincide largamente con quelle materia per cui operano le riserve di legge di cui agli artt. 100, secondo e terzo comma, nonché 103, secondo comma, e 108 della Costituzione: in base a tali norme costituzionali, sono riservate alla legge (in senso formale), rispettivamente, la determinazione dei casi e delle forme in cui la Corte dei conti può partecipare al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e l'indipendenza della Corte medesima di fronte al Governo, l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti al di fuori della contabilità pubblica e, infine, l'ordinamento giudiziario e di ogni magistratura in genere.

Ebbene, a prescindere dalla considerazione che, come si tenterà di dimostrare nel prosieguo del presente ricorso, il decreto-legge impugnato si è posto comunque per il proprio contenuto normativo intrinseco in contrasto con una pluralità di precetti costituzionali, è comunque da contestare che lo strumento del decreto-legge possa tener luogo ad una legge formale, dato che le riserve di legge in questione non possono che essere assolute, tenuto conto, fra l'altro, che sono finalizzate anche a garantire l'indipendenza della Corte dei conti rispetto al Governo (nel senso dell'insufficienza, rispetto ad analoghi contenuti, del decreto-legge n. 54/1993, con riferimento specifico alla medesima questione, v. Correale «Trasparenza e buon andamento: sezioni unite e nuove competenze della Corte dei conti» relazione al convegno di studio di Roma, 10 giugno 1993, su «Trasparenza, legalità e buon andamento: il ruolo della Corte dei conti e delle altre magistrature»). Come è stato ricordato in un recente convegno giuridico, l'impegno del decreto-legge per modificare i contenuti di una giurisdizione come quella della Corte dei conti appare criticabile anche perché tale procedura ha comportato che nemmeno è stato acquisito il parere dell'organo giurisdizionale interessato, quando persino in una fase della nostra storia politica caratterizzata da un regime non democratico, con il r.d. 9 febbraio 1939, n. 273 si prevede la necessità di acquisire il parere di Consiglio di Stato e Corte dei conti relativamente a tutti i provvedimenti legislativi destinati ad incidere sulle loro attribuzioni (Correale, «Prospettive per una organica gestione e conseguente tutela dei patrimoni pubblici nell'interesse oggettivo della collettività», relazione al convegno di Perugia del settembre 1993, p. 16).

D'altro canto, nel medesimo decreto-legge impugnato si hanno anche disposizioni che incidono su alcune delle materie oggetto di riserva di legge, così generiche da rimettere di fatto al puro arbitrio del Governo la definizione del loro effettivo ambito di efficacia: così, l'ambito di esplicazione del potere di controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, è completato con una formula che consente la sottoposizione ai controlli in questione degli atti che il presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno; il medesimo rilievo (cui si aggiunge la denuncia della commistione di potere di controllo e di potere normativo insita nella ricordata previsione di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto impugnato): è qui anche più palese la denunciata violazione della riserva di legge in materia di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 100 della Costituzione, violazione che comunque sussiste anche se, per interventi che incidano nell'ambito in esame, dovesse in ipotesi ritenersi sufficiente il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Inoltre, anche a voler prescindere dai nuovi contenuti previsti dell'azione della Corte, è lo stesso disegno delle modalità di esercizio che mette fortemente in pericolo la sfera di autonomia regionale. Infatti, mancano persino sufficienti garanzie in ordine all'indipendenza dell'Esecutivo nazionale di chi in concreto è chiamato ad operare funzioni essenziali anche nell'ambito delle competenze giurisdizionali della Corte dei conti. Si è infatti inopinatamente disposto, con l'art. 2, quarto comma, che la Corte dei conti possa avvalersi, per adempimenti istruttori, di personale delle pubbliche amministrazioni: tale previsione, in quanto applicabile all'attività che la Corte dei conti sarebbe chiamata a svolgere rispetto alle regioni ed agli enti locali, appare in contrasto con la garanzia di indipendenza anche delle giurisdizioni speciali, di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, espressamente estesa tanto ai pubblici ministeri che «agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

3. — Invero, la disciplina in esame viene ad incidere illegittimamente sulla stessa sfera di autonomia regionale.

Essa infatti comporta l'assoggettamento dell'amministrazione regionale e degli enti locali ad un controllo preventivo della Corte dei conti, diverso ed ulteriore rispetto ai controlli previsti dallo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nel titolo IX (art. 44 e segg.), che costituiscono un ambito chiuso, tassativamente determinato, attribuito ad organi specificamente individuati.

Per di più, tali controlli vengono ad essere predisposti per atti che sono l'espressione stessa dell'autonomia regionale, come nelle ipotesi previste dalla lett. c), dell'art. 7 (che, lo ricordiamo, contempla tutti gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di indirizzo e gli atti di programmazione comportanti spese) ovvero su materie che appartengono alla competenza esclusiva della regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, come si è visto, le lettere d), f) e g) dell'art. 7 prevedono l'estensione del controllo preventivo rispettivamente ai provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed ai provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

È evidente il contrasto con le norme dello statuto che attribuiscono le materie oggetto di tali previsioni alla competenza normativa ed amministrativa regionale.

Infatti, l'art. 2, dello statuto di autonomia speciale della regione ricorrente attribuisce alla competenza primaria normativa regionale, fra l'altro, alla lett. a) l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e lo stato giuridico ed economico del personale, ed alla lett. f) le strade e lavori pubblici di interesse regionale. L'art. 3, lett. f) attribuisce alla competenza normativa concorrente della regione le finanze regionali e comunali; in base all'art. 4 del medesimo statuto, alla competenza normativa regionale sia primaria che concorrente, di cui agli artt. 2 e 3, corrisponde la potestà amministrativa della regione.

Inoltre, come già esposto, è prevista la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri estenda discrezionalmente e senza limiti l'ambito dei controlli in questione.

4. — In ogni caso, il decreto-legge impugnato chiama ad esercitare il controllo preventivo in questione un organo non contemplato dallo statuto di autonomia speciale. Lo statuto, infatti, all'art. 46, rimette tale ordine di attività in via esclusiva alla commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 45. Può ricordarsi che con gli artt. 60 e segg. della legge 16 maggio 1978, n. 196, si è provveduto a dettare la disciplina di attuazione in tema di controlli. Ne consegue, fra l'altro, che il decreto-legge *de quo* comporta un'illegittima duplicazione del controllo preventivo che certamente non giova al fine di meglio garantire la necessaria celerità dell'azione amministrativa. Né è stabilito e regolato il rapporto fra i due ordini di controllo cui l'attività regionale resterebbe soggetta.

Si osserva che non ha neppure rilevanza che le norme siano dichiarate (e possano, in ipotesi, essere considerate) come «norme fondamentali di riforma economico-sociale». Soltanto infatti la competenza normativa della regione ricorrente può essere eventualmente compressa, ai sensi dell'art. 2 dello statuto di autonomia della regione ricorrente, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Nel caso di specie, ci troviamo invece nel campo dei controlli previsto dall'art. 46 dello statuto, che non conosce alcuna eccezione.

È da notare in particolare che la maggior parte dei provvedimenti per i quali dovrebbero operare le forme di controllo anzidette è già sottoposta alla particolare procedura di controllo anche di merito, comprensivo del potere di richiesta di riesame, dell'art. 61 della legge n. 196/1978.

Dunque, con una legge ordinaria, si è creato un nuovo ed ulteriore ordine di controlli che lo statuto non contemplava, determinando così un'interferenza nell'autonomia regionale; d'altro canto, tale potere di controllo è stato devolto ad un organo diverso da quello a cui comunque lo statuto riserva tale ordine di attività, senza neppure stabilire i rapporti fra i due controlli.

5. — Il decreto-legge oggi impugnato ha mantenuto, all'art. 7, secondo comma, il profilo di illegittimità già denunciato per il d.l. n. 359/1993, che, in più rispetto ai primi due decreti della serie ricordata, aveva condizionato l'esecutività dei provvedimenti sottoposti al controllo preventivo alla mancata declaratoria di non conformità da parte della Corte dei conti nel termine di trenta giorni dal ricevimento e comunque aveva conferito alla Corte dei conti il potere di sospendere l'esecutività dei provvedimenti collegata alla potestà di chiedere all'ente che ha emesso il provvedimento ulteriori adempimenti.

Applicandosi tale previsione anche ai provvedimenti delle regioni, ed in particolare anche a quelli della regione autonoma ricorrente in materie di sua competenza, viene ad essere ulteriormente compressa la sfera di autonomia regionale, attraverso un rilevante condizionamento dell'esecutività dei provvedimenti regionali, per di più operato mediante controlli non previsti dallo statuto, da organi comunque non investiti di una tale potestà da alcuna norma di livello costituzionale (e a fronte di un principio di tassatività dei controlli evincibile dallo statuto regionale).

Un'ulteriore compressione qualitativa delle competenze regionali è altresì riscontrabile nella previsione di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica degli atti sottoposti a controllo, nei termini di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto impugnato.

6. — Il medesimo ordine di considerazioni può essere svolto *mutatis mutandis* anche (nei limiti in cui la relativa disciplina possa essere ritenuta applicabile alla regione ricorrente) per quanto concerne il controllo successivo, di cui all'art. 7, quinto comma, tale controllo successivo, oltre a palesarsi come un'evidente ingerenza nell'autonomia regionale, in quanto attinente alla valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si trasforma in una duplicazione del controllo che il consiglio regionale è chiamato ad effettuare sull'attività della giunta regionale, in particolare per quanto concerne bilancio e rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 29 dello statuto (né l'illegittimità viene meno per essere la Corte tenuta a riferire su tale suo operato anche ai consigli regionali).

Peraltro esso è caratterizzato da un'altra grave anomalia, che contribuisce ad incidere in maniera negativa sulla sfera di autonomia regionale, dato che la determinazione dei criteri di controllo è riservata, dal quinto comma dello stesso art. 7, allo stesso organo del che controllo è investito, il quale è chiamato a definirli annualmente.

7. — Per quanto concerne poi il controllo sugli atti degli enti locali, ove la disciplina impugnata sia applicabile anche agli enti locali della Valle, occorre ricordare che lo statuto valdostano, con l'art. 43, attribuisce la materia alla competenza legislativa della regione, salvo il rispetto dell'armonia con i principi delle leggi dello Stato, e che la regione ha esercitato le proprie competenze con la legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, e poi da ultimo con la legge regionale del 30 giugno 1992, riapprovata il 16 febbraio 1993, volta a sostituire la citata legge regionale n. 11 del 1978).

Inoltre, lo stesso art. 43 dello statuto di autonomia speciale attribuisce anche l'attività di controllo in quanto tale sugli enti locali alla regione. È appena il caso di osservare che il procuratore regionale della Corte dei conti è un organo dello Stato, e non certamente della regione.

Dunque, il decreto-legge impugnato è illegittimo, in quanto va a comprimere una competenza normativa della regione, che la regione medesima ha peraltro provveduto ad esercitare, in una materia che appartiene alla competenza normativa esclusiva della regione, ed attribuisce ad un organo dello Stato un'attività di controllo, che spetta invece alla regione, ai sensi del citato art. 43 dello statuto regionale.

La medesima censura è peraltro riferibile anche, *in parte qua*, alla previsione di un potere di richiesta di riesame da parte della Corte dei conti sugli atti ritenuti non conformi delle amministrazioni pubbliche non territoriali (art. 7, nono comma, secondo periodo), in quanto fra esse siano ricomprese quelle assoggettate, anch'esse ai sensi dell'art. 43, primo comma, dello statuto di autonomia speciale al (solo) controllo della regione ricorrente.

8. — L'art. 38 dello statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), al primo comma, espressamente sancisce, in armonia del resto con il più generale principio della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 6 della Costituzione della Repubblica, l'equiparazione nella Valle d'Aosta della lingua francese a quella italiana: il che significa che, nel territorio della Valle, non è attribuita una posizione di preminenza né alla lingua italiana, né alla lingua francese (v. in tali termini Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, in *Cons. Stato*, 1969, II, 109), essendo entrambe lingue ufficiali (così: Barbagallo, *La regione Valle d'Aosta*, Milano, Giuffrè, 1991, 119). Come ha ben evidenziato la Corte costituzionale, in Valle d'Aosta, contrariamente a quanto accade in altre regioni o provincie autonome (ed in particolare in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano), si ha un bilinguismo perfetto (cfr. Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, cit.).

Il principio costituzionale in questione è stato tuttavia violato dal decreto impugnato, che si è limitato a prevedere (all'art. 1, secondo comma) il rispetto della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, esclusivamente per quanto concerne i procedimenti avanti le sezioni giurisdizionali (e non anche per i procedimenti di controllo), e comunque soltanto limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, non prevedendo per la regione Valle d'Aosta nemmeno norme di tutela di segno analogo.

9. — Infine, occorre puntualizzare che non ha alcun valore l'autoqualificazione (di cui all'art. 9) del provvedimento impugnato come portatore di norme fondamentali di riforme economico-sociali. È infatti dato del tutto pacifico che una tale autoqualificazione sia di per sé priva di rilevanza, dovendosi invece attribuire una tale natura soltanto in base alla natura obiettiva del provvedimento normativo, natura che va determinata in base al suo oggetto, alla sua motivazione politico-sociale, al suo scopo, alla modificazione che possa indurre nei rapporti sociali (conf.: Corte costituzionale, 25 luglio 1984, n. 219, in Giur. cost., 1984, I, 1490).

In concreto, non sembra che una normativa, tanto di dettaglio come quella oggi impugnata, possa presentare i connotati delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. D'altronde, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di evidenziare come, perché una norma statale possa legittimamente incidere sulle competenze normative delle regioni a statuto speciale, in quanto sia considerata «norma fondamentale di riforma economico sociale», è necessario che essa resti norma di principio, cioè norma che lasci alle regioni, nelle materie di loro competenza, uno spazio normativo sufficiente all'adattamento alla specifica realtà locale (Corte costituzionale, 15 novembre 1988, n. 1033, in Giur. cost., 1988, I, 5048): proprio per il denunziato carattere di dettaglio della disciplina recata dal decreto impugnato, nel caso di specie non resta affatto alla regione ricorrente un tale margine di autonomia normativa.

Si chiede pertanto: *Piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 268, del 15 novembre 1993, ed in particolare dei suoi artt. 1, 2, 7 e 9, per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi e delle norme dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia.*

Salvis Juribus.

Roma, addì dicembre 1993

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

93C1299

N. 79

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 dicembre 1993
(del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

Impiego pubblico - Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Previsione che, in materia di assetto della dirigenza, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto legislativo impugnato - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale dipendente.

[D.-L. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, secondo (recte: terzo) comma].

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1).

Ricorso del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso come da procura in calce del presente ricorso e giusta deliberazione giuntale autorizzativa del 16 dicembre 1993, n. 6959, dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, con elezione di domicilio in Roma, piazza Colonna n. 355 ricorrente, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato *ex lege* dall'avvocatura Generale dello Stato resistente, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1993, n. 276;

I

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria ed esclusiva in materia di «... ordinamento degli uffici ... e stato giuridico ed economico del personale ...», ai sensi dell'art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1,

Con la fondamentale legge 23 ottobre 1992, n. 421, si conferiva la «Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

L'art. 2 di detta normativa prevedeva tutta una serie di principi cui doveva attenersi il Governo nell'esercizio dell'attribuito potere di delega ed ai fini della successiva emanazione dei decreti legislativi.

Correttamente il secondo comma, del medesimo articolo stabiliva, da un lato che «le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» per le regioni a statuto ordinario titolari di competenza legislativa concorrente in materia di personale dipendente; e dall'altro, che «I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», in puntuale osservanza delle prerogative in materia fissate dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata in ragione della riconosciuta competenza legislativa primaria nella stessa materia.

Ed altrettanto correttamente, mantenendosi nei limiti imposti dalla legge delega n. 421/1992, il Governo emanava il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»); il quale all'art. 1, terzo comma, riproduceva con formulazione quasi identica il richiamato art. 2, secondo comma, della legge n. 421/1992 ribadendo che i principi desumibili da detta disposizione dell'originaria legge delega costituivano norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni speciali. Coerentemente a tale impostazione l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, nell'individuare le «Amministrazioni destinatarie» delle norme del «capo II» dedicato alla «dirigenza», prevedeva la loro applicazione solo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, agli enti locali.

Con il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, venivano introdotte «Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

E nel disporre tali correzioni legislative, del tutto inopinatamente ed in palese contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 421, con l'art. 3 si novellava l'art. 13 del precedente decreto legislativo n. 29/1993 (riguardante il rilevante settore dell'assetto della dirigenza), stabilendo al terzo comma che «Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo».

Risultando l'art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993 invasivo della sfera di competenza attribuita alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dalla legge costituzionale approvativa dello statuto di autonomia devesi proporre questione di legittimità costituzionale prospettando susseguenti violazioni.

II

1. — Violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, irrazionalità.

Come già sopra evidenziato, alla ricorrente regione è attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico del personale dipendente, ai sensi del già richiamato art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale.

Nell'esplicazione di detta competenza legislativa la regione stessa è tenuta al rispetto unicamente all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali e delle altre regioni (secondo quanto espressamente stabilito dal capoverso dello stesso art. 4 dello statuto).

Nel legiferare in materia la regione Friuli-Venezia Giulia — e le altre regioni ad autonomia differenziata — non sono tenute al rispetto dei principi della normativa statale emanata in una delle materie statutariamente indicate. Principi cui invece debbano sottostare le regioni ordinarie cui l'art. 177 della Costituzione ha attribuito solo competenza secondaria e concorrente (ed anche le regioni ad autonomia differenziata per quelle distinte materie affidate alla stessa competenza secondaria; art. 5 dello Statuto per la ricorrente regione).

È appena il caso di evidenziare poi come la disciplina dell'assetto della dirigenza pubblica introdotta dal capo II del decreto legislativo n. 29/1993 (come novellato dal decreto legislativo n. 470/1993) pone una articolata e puntuale disciplina, tale da lasciare solo ridottissimi spazi alla normazione integrativa regionale. Risultando da un lato di difficile enucleazione «i principi del presente capo» (art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993) e dall'altro inconcepibile considerare le disposizioni dettagliate del capo II medesimo come «norme di riforma economico-sociale», la disposizione impugnata si appalesa altresì irrazionale perché quantomeno di difficile applicazione.

Per concludere sul punto, si eccepisce che l'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo n. 470/1993, determinando un inammissibile obbligo di osservanza e di adeguamento a principi di una legge statale emanata in materia pure affidata alla competenza legislativa primaria della regione Friuli-Venezia Giulia, si appalesa violativa dell'art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia ed invasiva della sfera di competenza assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dalla citata norma costituzionale.

2. — Violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto di autonomia con riferimento all'art. 76 della Costituzione, irrazionalità.

L'impugnata disposizione statale risulta illegittimamente invasiva della competenza legislativa primaria della ricorrente regione perché assunta in violazione dei limiti della delega legislativa fissati — ai sensi dell'art. 76 della Costituzione — nella legge 23 ottobre 1992, n. 421.

È già stato sopra posto in rilievo che la legge delega n. 421/1992 aveva delegato il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, stabilendo puntualmente finalità, principi e criteri direttivi (art. 2). Ed altresì è stato evidenziato come — nella corretta osservanza del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni speciali con riferimento alla materia del pubblico impiego — legittimamente si era previsto all'art. 2, secondo comma che «I principi del presente articolo costituiscono per le regioni speciali ... norme fondamentali di riforma economico-sociale».

Pure si è ricordato che, facendo il Governo corretto uso dell'attribuito potere di delega, nell'emanare il decreto legislativo n. 29/1993 riguardante specificamente il pubblico impiego, ugualmente si puntualizzava all'art. 1, terzo comma che «i principi desumibili all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituiscono ... per le regioni a statuto speciale ... norme fondamentali di riforma economico-sociale ...».

Del tutto illegittimamente con l'impugnato art. 3, terzo comma del modificativo decreto legislativo n. 470/1993 si è modificato l'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993 e con riferimento solo al capo II (riguardante l'assetto della dirigenza) si è stabilito che le norme contenute in detto capo fossero da considerarsi «principi» alla cui osservanza fossero tenute indistintamente le regioni ordinarie e quelle speciali.

Tale disposizione — operando una inammissibile equiparazione tra regioni ordinarie e quelle ad autonomia differenziata — si pone quindi in insanabile contrasto con il richiamato art. 2, comma 2, della legge delega n. 421/1992: il quale, ripetesi, poneva al Governo per la legislazione delegata il criterio direttivo generale secondo cui le regioni speciali, nella legislazione di adeguamento in materia di pubblico impiego, dovessero osservare solo i «principi desumibili» dai criteri direttivi di ordine particolare contenuti nell'art. 2 medesimo.

La disposizione statale impugnata, assunta dal Governo in violazione della delega legislativa, non solo risulta illegittima *ex se*, ma determina una conseguenziale costituzionalmente illegittima invasione della sfera di competenza legislativa primaria riconosciuta alla regione Friuli-Venezia Giulia nella materia dell'assetto degli uffici e di disciplina del personale dipendente (attribuita ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge costituzionale n. 1/1963).

L'art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993 risulta, altresì, irrazionale perché impone del tutto ingiustificatamente alla regione ricorrente (ed alle altre regioni speciali) un duplice e differenziato obbligo di osservanza della normativa delegata in materia di pubblico impiego: dei principi desumibili dai criteri stabiliti dall'art. 2 della legge delega n. 421/1992 per l'intera disciplina della materia (art. 2, secondo comma della legge n. 421/1992); di tutti i principi stabiliti dalla dettagliata normativa delegata contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 29/1993 per il solo assetto della dirigenza (art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993).

Risulta del tutto irragionevole l'imposizione alla regione dell'obbligo di osservanza nella propria legislazione di adeguamento di limiti più penetranti e propri della competenza legislativa concorrente per la regolamentazione della dirigenza: pur rientrando detta regolamentazione evidentissimamente nella più ampia materia dell'autorganizzazione, affidata alla propria competenza legislativa esclusiva (art. 4 n. 1, legge costituzionale n. 1/1963) e giustamente garantita come tale per tutta la restante disciplina statale delegata in materia di pubblico impiego dettata dal decreto legislativo n. 29/1993.

Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, per violazione dell'art. 4 n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 approvativa dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste-Roma, addì 20 dicembre 1993

L'avvocato della regione: Renato Fusco

93C1311

N. 80

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 1993
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Impiego pubblico - Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Previsione che, in materia di assetto della dirigenza, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto legislativo impugnato - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale dipendente.

(D.-L. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, terzo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 4, primo comma, 8, primo comma, nn. 1 e 19, 16, primo comma, e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta n. 7792 del 14 dicembre 1993, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 15 dicembre 1993, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, Segretario della Giunta (rep. n. 16989) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

FATTO

Com'è ben noto a codesta ecc.ma Corte, il decreto legislativo n. 29/1993 — in attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — ha dettato numerose disposizioni di riforma della organizzazione della pubblica amministrazione e della disciplina del rapporto di pubblico impiego; in particolare il Capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993 (artt. 23-27) ha modificato la precedente disciplina della «Dirigenza».

In relazione a tale decreto legislativo già pende innanzi a codesta ecc.ma Corte una controversia, a seguito del ricorso (n. 73/1993) con cui il Governo ha chiesto la dichiarazione di incostituzionalità di alcune leggi provinciali per il loro mancato adeguamento (ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266) ai principi stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 29/1993.

Ciò premesso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1993 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 470/1993, indicato in epigrafe, recante talune disposizioni «correttive» del decreto legislativo n. 29/1993, emanate ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge di delega n. 421/1992.

Ai fini del presente ricorso viene in evidenza l'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993, che sostituisce l'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993. Tale articolo (intitolato «Amministrazioni destinarie») introduce la nuova disciplina della «Dirigenza» che — come si è detto — è contenuta nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993. In particolare il terzo ed ultimo comma del nuovo testo dell'art. 13 del decreto n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 470/1993, dispone che «Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo».

Tale disposizione legislativa è incostituzionale e lesiva delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto la impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma; n. 1 e n. 19; 16, primo comma; e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme d'attuazione. Violazione art. 2, primo comma, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

1.1. — È necessario premettere che il presente ricorso ha, per certi aspetti, un carattere «cautelativo».

In base al regime dei rapporti fra la legislazione statale e la legislazione provinciale da ultimo disciplinato dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 266/1992 (recante le ultime «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»), è sul Governo che incombe l'onere di verificare se la legislazione provinciale venga adeguata «ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato» (art. 2, primo comma), ed in caso contrario impugnare nei termini le disposizioni legislative provinciali «non adeguate» (art. 2, secondo comma). Pertanto si potrebbe ritenere che il problema della costituzionalità della disposizione introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993, sull'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi del capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993, si porrà e potrà essere esaminato da codesta ecc.ma Corte se ed in quanto il Governo riterrà in futuro di proporre ricorso sostenendo che la legislazione provinciale non sia stata adeguata a quei principi.

Questa, in effetti, potrebbe apparire la impostazione del problema più coerente con la vigente disciplina dei rapporti fra legge statale e provinciale, quale risulta dalle ultime norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266/1992). E quindi alla provincia autonoma di Bolzano non incomberebbe oggi l'onere di impugnare tempestivamente il decreto legislativo n. 470/1993.

Tuttavia la formulazione della disposizione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993 (o più propriamente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo successivo), è tale, come fra poco meglio vedremo, da potere anche fare ritenere che con tale disposizione il legislatore delegato abbia inteso introdurre ed aggiungere un obbligo di adeguamento particolare ed ulteriore rispetto a quello «generale» di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. E ciò mediante una disposizione (quella appunto impugnata con il presente ricorso) che derogherebbe, dunque, al regime ordinario dei rapporti fra legge statale e provinciale, e del relativo contenzioso costituzionale, quale risulta dalle norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige di cui al citato art. 2.

Questa è la ragione per cui la provincia autonoma di Bolzano, pur ribadendo la esaustività ed inderogabilità della disciplina dei rapporti fra legge statale e provinciale stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (ed anzi proprio perché essa considera tale quella disciplina), ha ritenuto necessario proporre il presente ricorso.

1.2. — La provincia autonoma ricorrente è titolare (in base all'art. 8, primo comma, nn. 1 e 19, ed all'art. 16, primo comma, dello statuto speciale) di competenze legislative ed amministrative di tipo «esclusivo» in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», nonché di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali»: cioè nella materia che è oggetto della disciplina del decreto legislativo n. 29/1993, ed in particolare di quella sulla «Dirigenza» di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del medesimo.

Come pure è noto, secondo il combinato disposto degli artt. 4 ed 8 dello Statuto, la suddetta competenza legislativa provinciale incontra un limite (fra gli altri) nelle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», ma non anche nei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» cui è invece sottoposta la competenza legislativa provinciale «concorrente» (ex artt. 5 e 9 dello statuto Trentino-Alto Adige). Anche codesta ecc.ma Corte (sent. n. 219/1984) ha escluso che la legislazione provinciale in materia di pubblico impiego possa essere vincolata dai principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione (ed all'art. 5 dello statuto Trentino-Alto Adige), diversi da quelli integranti una riforma economico-sociale.

Di tutto ciò avevano tenuto doverosamente conto sia l'art. 2 della legge n. 421/1992, sia il successivo decreto delegato n. 29/1993; che pertanto non avevano creato, sotto questo profilo, problemi di costituzionalità. Ed infatti, in primo luogo, l'art. 2 della legge n. 421, dopo avere conferito con il primo comma la delega al Governo ed avere con esso dettato anche principi e criteri direttivi, al secondo comma aveva stabilito che le disposizioni del medesimo art. 2 e dei decreti legislativi da esso previsti costituissero «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione»; ed inoltre aveva stabilito che i (soli) «principi desumibili dalle disposizioni» dello stesso art. 2 dovessero costituire «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, il successivo decreto legislativo delegato n. 29/1993, al terzo comma dell'art. 1, dopo avere stabilito che le disposizioni di quel decreto costituiscono «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» che pertanto vincolano le regioni a statuto ordinario, stabilisce altresì che «I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì per le regioni a statuto ordinario e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica»: cioè anche secondo il decreto delegato (conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega) il vincolo per la Provincia autonoma ricorrente è costituito solo dai principi dell'art. 2 della legge di delega, e non dai principi successivamente stabiliti dal legislatore delegato.

1.3. — In base a quanto sopra esposto, appare evidente la incostituzionalità della disposizione legislativa impugnata, introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993.

Nella sua nuova formulazione, il terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993 pretende di vincolare la legislazione provinciale, di tipo «esclusivo», ai principi stabiliti dal (capo terzo del titolo secondo del) medesimo decreto legislativo delegato: cioè a delle norme che costituiscono — come dice lo stesso decreto legislativo n. 29/1993 (art. 1, terzo comma) — dei «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» che vincolano la competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ma non possono validamente vincolare una competenza di tipo esclusivo, quale è quella che in materia è propria della Provincia Autonoma ricorrente.

Dunque, la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di parificare (almeno per ciò che riguarda la disciplina della «dirigenza») la competenza legislativa esclusiva costituzionalmente attribuita alla provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, a quella semplicemente concorrente che il primo comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alle regioni ad autonomia ordinaria. Il che determina una evidente violazione, prima di tutto, degli artt. 4 ed 8 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige.

1.4. — Sotto un ulteriore e concorrente profilo la disposizione legislativa impugnata è incostituzionale anche per il contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 e, quindi, con l'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige.

Come si è già detto in precedenza, le norme di attuazione dello Statuto contenute nell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 hanno disciplinato e definito il particolare regime dei rapporti fra legislazione statale e legislazione della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie di Trento e Bolzano. In base a tali norme d'attuazione (che secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte non sono validamente derogabili da una legge ordinaria, potendo essere modificate solo con la speciale procedura dell'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige), la provincia autonoma ricorrente deve adeguare entro sei mesi la propria legislazione ai principi ed alle norme recati da atti legislativi dello Stato e «costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale»: cioè essa deve adeguare le proprie leggi che siano espressione della competenza legislativa esclusiva ai (soli) limiti di cui all'art. 4, mentre deve adeguare le (sole) leggi che siano espressione della competenza legislativa concorrente anche al limite ulteriore di cui all'art. 5 (quello dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).

Viceversa la disposizione legislativa qui impugnata pretenderebbe di modificare quel regime definito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, stabilendo per la provincia un obbligo ulteriore, quello di adeguare la propria legislazione esclusiva anche ai principi (di cui all'art. 117 della Costituzione) in materia di dirigenza che sono stabiliti dagli artt. 13-27 del decreto legislativo n. 29/1993.

1.5. — Si deve poi ulteriormente osservare, in via subordinata, che in ogni caso la disciplina contenuta nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993 non potrebbe essere sostanzialmente assimilata alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Tale impossibilità consegue non soltanto al fatto che da quella disciplina non si possono trarre «principi» diversi od ulteriori rispetto a quelli che sono già desumibili dall'art. 2, primo comma (spec. lett. *f*) e *g*) della legge n. 421/1992, e che sono i soli a costituire limiti alla competenza legislativa provinciale (secondo quanto espressamente stabilito — come già si è detto — dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421/1992 e dal terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993); ma anche dal fatto che la disciplina della «dirigenza» stabilita dagli artt. 13 e seguenti del decreto legislativo n. 29/1993 difetta di quei caratteri sia di incisiva innovatività rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita economico-sociale di essenziale importanza, e sia di formulazione limitata alla enunciazione delle sole norme fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, che — secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentt. n. 1033/1988 e 349/1991) — caratterizzano appunto il limite in questione.

2. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate, anche in relazione all'art. 76 della Costituzione ed ai principi e criteri direttivi della delega legislativa contenuti nell'art. 2 della legge n. 421/1992.

L'art. 2 della legge di delega n. 421/1992, ponendo i «principi e criteri direttivi» che — in base all'art. 76 della Costituzione — limitano il potere legislativo delegato del Governo, aveva stabilito, in particolare al secondo comma, che:

a) le disposizioni dei decreti legislativi previsti dall'art. 2 (ivi compresi quelli «correttivi» di cui al quinto comma) avrebbero dovuto costituire (solo) principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

b) invece le norme fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti anche le regioni a statuto speciale e le provincie di Trento e Bolzano avrebbero potuto essere costituite dai soli principi desumibili dalle disposizioni dell'art. 2 della stessa legge di delegazione.

Tali limiti al potere legislativo delegato del Governo vincolano (come già si è detto) non solo il decreto legislativo n. 29/1993 emanato in base al primo comma dell'art. 2 della legge di delega, ma anche il successivo decreto legislativo «correttivo» n. 470/1993 emanato in base al quinto comma dello stesso art. 2. Ed infatti quei limiti sono espressamente richiamati nel preambolo del decreto legislativo n. 470/1993 («Ritenuto ... »).

Tuttavia, come si è visto, contraddicendo anche quanto affermato nel preambolo, con l'art. 3 del decreto legislativo delegato n. 470/1993 il Governo pretenderebbe di vincolare la legislazione esclusiva della provincia ricorrente ai principi stabiliti non già dalla legge di delega, ma dal precedente decreto legislativo delegato n. 29/1993.

Così facendo la disposizione legislativa impugnata, contemporaneamente, viola le competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate, ed eccede i suddetti limiti della delega così violando anche l'art. 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale in parte qua l'art. 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Roma, addì 20 dicembre 1993

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. Avv. Roland RIZ

93C1330

N. 761

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1993 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di De Pietro Rocco

Amnistia - Amnistia per reati tributari concessa con d.P.R. n. 23/1992 - Applicabilità ai reati commessi fino al 30 settembre 1991 riferibili a periodi di imposta definibili in sede amministrativa secondo le disposizioni di cui alla legge n. 413/1991 e non a quelli già definiti in via amministrativa prima dell'entrata in vigore del d.P.R. di concessione dell'amnistia - Ingiustificata disparità di trattamento atteso che la definizione in via amministrativa, precedentemente effettuata, non aveva comportato (ai sensi della legge n. 154/1991) l'estinzione del reato ma solo la possibilità di fruire della disposizione più favorevole.

(D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Rilevato che l'imputato ha definito in via amministrativa le violazioni tributarie di tipo formale relative all'anno 1990, quale è quella in contestazione, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 8 della legge 15 maggio 1991, n. 154;

Ritenuto che pacificamente ciò non ha comportato la estinzione del reato, ma solo la possibilità di fruire della disposizione più favorevole (art. 7 della predetta legge);

Ritenuto che tale possibilità non comporta nel caso di specie alcuna concreta conseguenza poiché anche sotto il vigore della nuova legge la fattispecie è punita con eguale sanzione (art. 1, sesto comma della legge n. 516/1982, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 154/1991);

Ritenuto che all'imputato è preclusa la possibilità di avvalersi delle norme di cui al d.P.R. 23 gennaio 1992, n. 23, poiché, in forza di esso, l'amnistia è concessa solamente per i reati «commessi fino al 30 settembre 1991, riferibili ai periodi d'imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Ritenuto che ciò comporta una disparità di trattamento tra coloro che hanno definito in sede amministrativa ogni loro pendenza tributaria prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 23 gennaio 1992, senza che ciò abbia comportato l'estinzione del reato, e coloro invece che, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413/1991 hanno definito in epoca successiva dette pendenze, così potendo usufruire dell'amnistia;

Ritenuto che tale diversità di trattamento non trovi alcuna giustificazione e che pertanto appare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 3 della Costituzione — dell'art. 1, comma 1 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, nella parte in cui non consente di beneficiare dell'amnistia per periodi di imposta non definibili secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a coloro che abbiano già definito le pendenze tributarie in via amministrativa in forza di precedenti provvedimenti di condono.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 11 ottobre 1993

Il presidente: PASTORINO

93C1312

N. 762

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bisesti Salvatore ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 806/1992 proposto da Salvatore Bisesti, Francesco Ciullo, Andrea Viglione, Pietro D'Onofrio, Rita Stornaiuolo, Giuseppe Iasimone, Valerio Gigliotti, Angelo De Feo, Marcello Cacciatore, Francesco Mileti, Antonino Santangelo, Alessandro Vello, Luigi Madonini, Giorgio Romano, Antonio Camardella, Giuseppe Manzone, Antonio Pacaccio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344, del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del

18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

I ricorrenti dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lamentano che l'amministrazione di appartenenza nel rideterminare il loro trattamento economico, in applicazione degli accordi collettivi di settore succedutisi dal 1981 al 1990 (dd.PP.RR. nn. 310/1981, 344/1983, 269/1987, 335/1990), non ha computato, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio, l'anzianità convenzionale agli stessi attribuita, quali *ex combattenti* od equiparati, per effetto dell'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970.

Deducano le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, argomentando che l'anzianità attribuita in base all'art. 1 della predetta legge — come concordemente affermato dalla giurisprudenza — costituisce un diritto acquisito al patrimonio del dipendente valido anche in caso di rideterminazione del trattamento economico per disposizioni di carattere generale, mentre il divieto di applicazione per più di una volta del beneficio in questione, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, opera solo nelle ipotesi di modificazione della situazione di carriera. Ed infatti, osservano, altre amministrazioni statali (Ministero delle finanze e Ministero della difesa) hanno valutato ai fini della determinazione del nuovo trattamento economico stabilito dal d.P.R. n. 310/1981 e dalle norme successive, l'anzianità convenzionale di cui si discute.

Perciò chiedono che venga dichiarato, con ogni conseguenziale pronuncia, il loro diritto alla determinazione della retribuzione, via via spettante computando il beneficio dei due anni di anzianità convenzionale previsto dall'art. 1 della legge n. 336/1970.

La suesposta tesi è stata ribadita con memoria difensiva.

Nelle more processuali è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498, (recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica) la quale ha stabilito (art. 4 punto 5) che l'art. 1 della legge n. 336 va interpretato nel senso che «per i pubblici dipendenti non si procede al computo delle maggiori anzianità in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale» e che «gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione di carriera o con futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza».

I ricorrenti, con ulteriore memoria depositata il 9 giugno 1993 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione agli artt. 3, 36, 52, 101, 103 e 104 della Costituzione, rilevando che la stessa ha falsa natura interpretativa, interferisce nell'esercizio delle funzioni attribuite a altro potere costituzionale, crea disparità di trattamento e sottrae al giudice il compito di interpretare ed applicare autonomamente una disposizione di legge.

Le amministrazioni intimato si sono costituite in giudizio e, con successiva memoria hanno esposto i motivi di infondatezza del gravame.

DIRITTO

La domanda dei ricorrenti dovrebbe essere accolta in quanto, secondo un ormai concorde e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le pronunce più recenti, C.d.S., VI nn. da 144 a 157 del 13 febbraio 1993), l'anzianità di servizio attribuita agli *ex combattenti* dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non differisce da

quella che deriva dal servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua validità anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti in nuovi livelli stipendiali in base all'anzianità pregressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro.

Nelle more processuali il legislatore, con l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha, però, ritenuto che l'art. 1 della legge n. 336 vada interpretato «nel senso che non si procede al computo delle maggiori anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale», disponendo, inoltre, il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento.

I ricorrenti hanno, perciò, sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa, in relazione agli artt. 3, 36, 52, 101, 103 e 104 della Costituzione, osservando che non è sostenuta da alcun valido presupposto (incertezze o contrastanti applicazioni del più volte menzionato art. 1 della legge n. 336) e che in realtà, il suo scopo è quello di abrogare con effetto retroattivo per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianità previsto a favore degli *ex* combattenti ed equiparati, determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che già godono di maggiori trattamenti oltre che una invasione delle attribuzioni degli organi giudiziari in materia di interpretazione della legge.

La questione, evidentemente rilevante ai fini della decisione, è stata ritenuta, dalla I sezione di questo tribunale, non manifestamente infondata, limitatamente al denunciato contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, e, pertanto, è stata rimessa alla Corte con ordinanza n. 767 del 18 maggio 1993.

Al riguardo si è preliminarmente ricordato che con la sentenza n. 39 del 28 gennaio - 10 febbraio 1993 la Corte costituzionale, nel giudicare di una norma di struttura e di finalità in tutto simile all'art. 4, quinto comma, della legge n. 498/1992, ne ha negato la natura interpretativa e ne ha dichiarato illegittima la portata innovativa retroattiva con le seguenti considerazioni:

«la nuova disposizione incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349/1985, 822/1988 e 155/1990), né la finalità della contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali».

Questo collegio, condividendo i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 498/1992, espressi dalla I sezione, ritiene, come già l'appena citata sezione, che le proposizioni della Corte, per la loro chiarezza, esimano da ulteriori argomentazioni e che, anche nella presente fattispecie, l'applicazione della norma denunciata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di *ex* combattenti od equiparati, accordando ad alcuni e negando ad altri il beneficio collegato esclusivamente all'appartenenza alla categoria. Né la disparità potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento perché la situazione di uguaglianza potrebbe prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza così incerta — e, comunque, consistente — da perpetuare di fatto la disparità.

Per le ragioni che precedono deve, quindi, disporsi la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 1993.

Il presidente: TOSTI

Il consigliere estensore: PULLANO

Il consigliere: POLITO

N. 763

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Amitrano Eleonora Rosanna ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la segue ordinanza sul ricorso n. 3927/1992 proposto da Eleonora Rosanna Amitrano, Antonio Stravato, Pasqualino Falcione, Giovanni Mosca, Silvana Tateo, Rocco Santagata, Antonino Sacco, Ezio Castone, Pier Paolo Sestan, Giovanna Patricolo, Pasquale Barone, Emilia Barone, Francesco Paolo Rappa, Salvatore Rappa, Raffaele Chirico, Vincenzo Russo, Onofrio Badalucco, Remo Badalucco, Anna Maria Badalucco, Franco Del Pistoia, Adriana Drascich, Arcangelo Papalia, Renzo Savaresi, Angela Trotolo, Antonio Trotolo, Palma Convertini, Giorgio Lupo, Giuseppe Raitano, Maria Portuese, Giacinto Marotti, Mario Pisani, Ciro Pepe, Antonio Iannuzzelli, Giuseppe Cinotti, Bruno Sposito, Anna Maria Conti, Antonio Somma, Emilia Cerrato vedova Felice Santaniello, Raffaele Visconti, Benedetto Alfieri, Angelo Cassia, Umberto Tavernese, Salvatore La Pietra, Vincenzo Fruscione, Maria Rosaria Della Monica, Antonio Salierno, Tommaso De Nisi, Antonino Buoncuore, Giuseppe Faraci, Lino Manco, Filiberto Di Santo, Leo Massitti, Paola Nalli, Arno Liubicich, Fausto Tomassoli, Salvatore Volo, Silvana Pace, Benedetto Amoroso, Vincenzo Marciante, Giuseppe Tosto, Clemente Contessa, Salvatore Arena, Margherita Antonietta Sorrentino, Antonino Barbara, Piera Marino, Aurora Zappia, Francesca Amore, Franco Vitaggio, Antonino Di Gregorio, Lucia Donalisio, Vincenzo Gabriele, Alberto Ignazio Marrone, Leonardo Cianino, Giuseppa Scaturro, Felice Fortunato, Giuseppe Santangelo, Caterina Magaddino, Adriana Anna Gandolfo, Giuseppe Zappia, Salvatore Caito, Concetta Marino, Mario Messina, Maria Giacalone, Maria Ferrantello, Damiano Polizzi, Felice Ferreri, Giovanni Urso, Vincenzo D'Amico, Paolo De Vita, Mattia Ingianni, Pietro Giattino, Rosa Maria Catalano, Alberto Gabriele, Giovanni Tosto, Gaspare Badalucco, Rocco Maggiore, Giuseppe Inglese, Giuseppa Monteleone, Francesco Bica, Francesco Catania, Ludovico Arena, Giuseppe Anastasi, Anna Capaldi, Rosa Magri, Carmela Gaudio, Rosalia Di Maria, Francesco Francesconi, Michele Coppola, Marisa Silva, Vincenzo Cirillo, Umberto Di Serafino, Rosalba Calvi, Anna Mazzeo, Vincenzino Pagano, Carmela Bassano vedova Alfonso Rufino, Pasquale Pietro Contardo, Nicolò Benito La Francesca, Samuele Angelucci, Antonia Nava, Maria Enrica Nava, Vincenzo Caputi, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempre*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1314

N. 764

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Picone Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 797/1992 proposto da Giuseppe Picone, Rino Corradi, Gino Martines, Arturo Santandrea, Elena di Renzo, Antonina Lorino, Giuseppe Battiston, Clemente Chiocchi, Adamo Remoli, Marcello Bonardi, Guido Maniscalchi, Rina Riccucci, Domenico Catania, Maria Lanzafame, Giuseppe Tritarelli, Armando Girardi, Fioravanti Gattucci, Domenico Perfetti, Mario Cicerchia, Nicola Tedeschi, Carlo Morsucci, Angelo Armati, Maria Faccenda, Giovanni Siracusa, Guglielmo Marcaccio, Giuseppe Paciello, Franco Trillo, Dante Di Norscia, Alfredo Santucci, Giuseppe Tomasello, Aleandro Ferri, Adelinda Mencarini, Umberto Malandrucolo, Francesco Paolo Menta, Domenico Maura, Nello Proietti Farinelli, Alberto Hilbrat, Pietro Casula, Antonio Mazzarella, Giovanni Meli, Renato Cavallari, Anna Maria Nenci in qualità di erede di Simeone Marino, Clara D'Amore, Elio Paoletti, Enrico Catangia, Gladstone Camba, Roberto Rambelli, Luigi Nobilio, Marcello Micarelli, Giuseppe Paolantoni, Sergio Allevi, Salvatore Rivitti, Silvano Giordani, Modesto Maurizi, Giuseppe Vittorioso, Oreste Morassut, Guerrino Gabrielli, Domenico Ferretti, Luigi Minerba, Caio Vetriani, Giorgio Tromboni, Gino Giuggioli, Amedeo Franzì, Alfonso Paparo, Luigi Mariottini, Michele Mellone, Aurelio Lupi, Giorgio Anania, Ennio Pisani, Antonio Donati, Carmela Barbacane, Mario Guerriero, Antonio Giulio Della Penna, Biagio La Rovere, Antonio Giangiulio, Alfredo Rosati, Vittorio Scastiglia, Roberto Di Pietro, Rolando Caldarelli,

Giovanna Schiazza, Walter Leoni, Alfonso Ferrara, Giuseppe Nolani, Lamberto Di Iorio, Leopoldo Di Iorio, Maria Martino, Nicola Mammarella, Nicolangelo Di Fabio, Antonio Cavuto, Guido Jarussi, Verona Guarrasi, Giovanni Scappucci, Giuseppe Cennamo, Fulvio Fulvi, Aldo De Carolis, Edoardo Greco, Fabio Sabatini, Manlio Perugini, Luigi Somma, Zelindo Vannucci, Antonino Giuseppe Romano, Giovanni Barogi, Vincenzo Pasqua, Luca Avella, Innocenzo Ronzani, Gennaro Di Fiore, Camillo Verna, Guido Giacinti, Ugo Bianchini, Felicia Cascarano, Vito Salvatore, Tobia Petrocchi, Giuseppe Colombo, Evandro Lelj, Roberto Marcilli, Umberto Travaglini, Emilio Giordano, Nello Zaghi, Alberto Mobilio, Armando Paolini, Aristide Mei, Maria Forte in qualità di erede di Rosanna Di Gosta, Vincenza Viali, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1315

N. 765

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ferrandes Salvatore ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2112 del 1992 proposto da Salvatore Ferrandes, Domenico Iacovella, Cosma Tateo, Enzo Perrone, Pietro De Roma, Rosa Trapassi, Liliana Caporale, Maria Imperia Caporale, Luigi Maria Quaglietta, Umberto Cenci, Carlo Martinelli, Carlo Cianfoni, Ezio Raparelli, Ciro Amitrano, Sandro

Angher, Giovanni Visconti, Domenico Visaggio, Domenica Sorbello, Alfio Sorbello, Rosario Porfito, Giuseppina Castro, Ignazio Perfetto, Francesco De Cristofaro, Vincenzo Noviello, Vittorio Pepe, Arnaldo Ventura, Alfonso Villecco, Armando Colitti, Filippo D'Alessio, Raffaele Iannone, Carlo Ingenito, Margherita Mazzarella, Francesco Granito, Angelo Schiavo, Orazio Elia, Liberato Panico, Tullio Santomarco, Arturo Manzella, Angelo Mastroianni, Domenico Cresci, Ferdinando Perrino, Elena Bachetti, Salvatore Nettuno, Antonio Petrillo, Eduardo Santoro, Giuseppe Migliaccio, Gemma Grimaldi, Fortunata Monda, Agostino Rafanelli, Francesco Bottino, Antonio Autorità, Salvatore Grieco, Luigi Salvatore, Giorgio Salvatore Di Bacco, Aldo Di Loreto, Camillo Firmani, Dolores Roncillo, Nicola Di Primio, Cadorna D'Urbano, Benito Santone, Camillo Gaspari, Nicoletta Di Ghionno, Rocco di Nardo, Domenico Salbucci, Maria Grossi, Romeo Amoroso, Rosa Dell'Osa, Francesco Desideri, Raffaele Romagnoli, Anna Iachini, Nicola Longo, Donato Iacobellis, Nicola Iacobellis, Paolo Tortorelli, Lucia Usai, Alessandro Destradi, Marcello Rebuffo, Luigi Ciarlo, Gaetano Da Lima, Michele Garofalo, Carlo Offredo, Vincenzo Paolo Nigro, Giovanni Mirante, Domenico Carofiglio, Carlo Fiore, Pasquale Pozzolungo, Paolo Moschetto, Nicola Moschetti, Orazio Ferez, Aldino Peron, Giovanni Asta, Domenico Mercurio, Antonio Perillo, Luciano Festa, Vittorio Cacaliere, Vincenzo Lamagna, Nicola Ribera, Salvatore Frungillo, Cesare Guida, Michele Marchese, Giuseppe D'Amico, Alessandro D'Amico, Pietro Migliore, Pasquale D'Alterio, Salvatore Fusco, Gennaro Petrillo, Domenico Della Valle, Carlo Santoro, Armando Longo, Vito Venetucci, Raffaele De Martino, Giovanni Troncone, Maurizio Antimo, Carmine Luongo, Nicola Loprieno, Domenico Remini, Pierluigi Balliana, Maria Gallone, Rosa Maria Pia Indelicato, Gaetano Murgolo, Francesco Ladisa, Pietro Ladisa, Vincenzo Gallone, Carlo Maggiore, Andrea Lapedote, Paolo Lopelli, Luigi Fanelli, Elio Rizzo, Paola Benedetti, Paolo Sappino, Angelo Sachelì, Bernardo Sambucaro, Battista Frisone, Claudio Perich, Elgisio Rizzo, Giovanni Madaghiele, Iole Allegritti, Damiano Gasbarro, Aldo Zappalorto, Maria Vincenza Della Rocchetta, Fiorina Di Domenica, Lidia Salvatore in qualità di vedova Colantuono, Guerrino Baldicchi, Maria Teresa Mariuccini, Carla Natalicchi, Bruno Margaritelli, Maria Antonietta Bisciaio Cutini, Giancarlo Rosati, Romano Ricci, Pimo Ricci, Gaspare Capriotti, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimatè;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia, per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

N. 766

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Maio Enrico ed altri contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3926/1992 proposto da Enrico De Maio, Giancarlo Manca, Ettore Pietroletti, Piera Fiorentini, Rodolfo Barbatelli, Giovanni Varischetti in qualità di erede di Giuseppe Varischetti, Ugo Di Pasquale, Pietro Calabrese, Giuseppe Schembari, Lorenzo Fasee, Ivo Gambicorti, Francesco Continolo, Pasquale Racciatti, Antonio Cichini, Dante Damiani, Giovannina Spagnuolo, Camillo Del Grosso, Nicola Rucci, Giovanni Pellicciaro, Rita Ricci, Remo Angelucci, Giuseppina Maglitto, Ornelio Di Tizio, Antonio Prospero, Ferruccio Grossi, Pasquale Maccarone, Giulio Boschetti, Panfilo Ottaviano, Giovanna Grilli, Antonino Nobile, Biagio Bottalico, Alfonso De Fabrizio, Tipo Hoffmann, Carlo Casini, Renato Marino, Luigi Chiaro, Elvira Stellato vedova Somma, Gildo Emoroso, Aldo Morelli, Vincenzo Noto, Teresa Palumbo, Nicolò Campaniolo, Giuseppe Vassallo, Andrea Figuccio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1317

n. 767

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Vittorini Vito ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altro*

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4086 del 1991 proposto da Vito Vittorini, Roberto Lombardi, Enzo Ferrazza, Vincenzo Maggi, Vincenzo Cannistraci, Paris Dell'Unto, Luciano Pace, Carlo Benedetto Vicalvi, Franco Cappadonia, Giovanni Carbone, Renato Maggi, Michele Taddeo, Pasquale Germano, Antonio D'Aguianno, Antonio Bisante, Angelo Salafia, Pietro Mastrangelo, Francesco Paolo Pizzi, Bruno Salvatore, Maria De Piante, Giovanna Crescenzi, Rosette Campo, Roberta Del Ben, Fabio Catania, Nicola Corradini, Adriano Fumasi, Vittoria Barraco, Nicola D'ulisse, Paolo Valente, Carmine Totaro, Rosa Di Lazzaro, Olga Sandri, Costantino Lucarini, Antonino Di Santo, Davide Omero, Vito Cardaci, Giuliano Kapelj, Lucia Gina Ravalli, Felice Zoppo, Paolo Raffaelli, Riccardo Di Battista, Federica Palmieri, Valentina Mencarini, Antonino Scarfone, Sergio Olivi, Marcello Valle, Renata Favalaro, Adriana Salvarino, Giovanni Margiotta, Antonio Palazzo, Jolanda Vittorini ved. Sergio Zambotto, Cecilia Di Carlo, Pietro Gesmini, Luisa De Lorenzo, Angela Di Cola, Tommaso Cipolloni, Nicola Provenzano, Francesco Taglia, Francesco Lamanna, Benito Morale, Italo Vettraino, Concetta Morosi, Antonio Cuomo, Giulio Pinto, Marianna Ida, Roberto Mario Marigliano, Antonio De Martinis, Gianni Dottori, Franca Sciarretta in Notar Nicola, Francesco Liparota, Giancarlo Mariani, Pietro Carnello, Gianfranco Ferro, Francesca Suraci, Tommaso Esposito, Antonio Giordano, Giovanni Giuliano, Maria Rosaria Pucciarelli, Guido Frangini, Vincenzo Miele, Antonio Caccavale, Carlo Pollice, Antonio Marsiglia, Mario Pellino, Anna Maria Zuppa, Oreste Schupffer, Vincenzo Picardi, Luigi Vernacchia, Filomena De Cicco, Luigi Barattini, Antonietta Di Benedetto, Gabriella Gobbi, Provvidenza Tedeschi, Giuseppe Comandé, Pompeo Giannini, Sergio Di Gioia, Benito Capuano, Elvira Pitassi, Pasquale Lotrecchio, Bernardo Laquintana, Luigia Zagaria, Lucia Nisi, Luigi Sorrentino, Antonio Cavallo, Mauro Massaro, Rosario Massaro, Benito Massaro, Luigi Pesante, Vincenzo Pesante, Maria Grazia Raciti, Almerino Maneo, Pietro Ancona, Vito Ancona, Giuliana Conte, Giuseppe Piacentino, Serafino Gaggiano, Carmela Finocchio, Antonina Casale, Antonietta Lombardi, Lucia Pignotta, Maria Ficarra, Lidia Rivello, Paolo Pastore, Vincenzo De Matteis, Rodolfo Di Biagio, Carlo Renzullo, Roberto Bracciale, Mario Paolucci, Serenella Ioppolo, Alberto La Francesca, Emidio Campanaro, Lorenzo Granucci, Mario Felice, Filippo Magistro, Andrea Carcea, Giuliano Marini, Francesco Barontini, Ambrogio Donghi, Liliano Conti, Sergio Paranzuzi, Romualdo Giusti, Albino Carcea, Giovanni Casalnuovo, Marino De Fusco, Giovanni Bilanci, Ugo Manzini, Renzo Romboli, Enzo Marcucci, Giovanni Bona, Giancarlo Baldi, Alfio Bianchi, Renato Palla, Domenico Platania, Francesco Russo, Antonio Salvatore, Domenico Ciabrone, Carmelo Vadalà, Benito Iacono, Giorgio Cappella, Giuseppa Cassarino, Anna Marotti, Nicolina Alessandrello, Rocco Dante Iezzi, Ada Scassellati ved. Giovanni Palanga, Francesco Perrotti, Giuseppe Simone, Silvana Feneziani, Giuseppe Petra, Bruno Di Ramio, Silvana Scapola ved. Mariano Arena, Giuseppe Giglione, Andrea Turani, Pietro Cortinovis, Giovanni Bombardieri, Giuseppe Sorte, Giacomo Rocchi, Adriano Cortinovis, Biagio Reibaldi, Pietro Poma, Giorgio Di Martino, Benito Piazza, Paolo Mariottini, Valli Cappelletto, Giuseppe Cleanto Cappelletto, Vincenzo Chiara, Bruno Chiusaroli, Angelo Tommasini, Donato Tagarelli, Lanfranco Sirci, Antonio Lucante, Gaetano Giulio Lepri, Enrico Baldini, Benedetto Pugliese, Cecilia Pimpinella, Salvatore di Cecca, Vittorio Lauria, Alfonso Graziano, Marisa Tortiello, Anita Autorino, Ida Netti, Giovanni Pietracatella, Giovanna Mele, Mario De Vivo, Antonio Fedeli, Francesco Rosati, Rocco Favoccia, Adelia Orsini, Loreto Di Tanna, Franca Cucci, Mario Navarrini, Augusto Brugi, Alba Panizzi, Brunello Taccola,

Rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1318

N. 768

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rufini Giuseppina ed altri contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 740 del 1992 proposto da Giuseppina Rufini, Luciana Maranini, Salvatore Veltre, Vittorio Vinciguerra, Giuseppe Galluccio, Oreste Benedetti, Luciana Andaloro, Giuseppe Aiello, Mario Simei, Giuseppe Mattarocchia, Giovanni Foddai, Pasqualino Mattei, Leonardo Bucciarelli, Ezio Bucciarelli, Nicola Militello, Bruno Altobelli, Agata Commentucci, Panfilo Nicola Fortunato, Giuseppe Toppi, Maria Peluso, Gilda Clementi, Anna D'Alessandro, Nunzio D'Alessandro, Margherita Marotti, Tullia Rosicarelli, Arnaldo Annini, Pacifico Albanesi, Giorgio Andreatini, Dante Di Chiello, Adriano Sperandini, Giorgio Perialisi, Gerardo Campana, Silvia Pecoriello, Maria Leonarda Nicolini, Giovanna Di Gioia, Nicola Russo, Gerardo Pedone, Flora Berardi, Anna Maria Del Federico, Antonia Mafalda Michitti, Maria Franca Placido, Vanda Falletta, Franco Novelli,

Lino di Federico, Rocco Calentini, Gildo Capone, Pasqualino Mastronardi, Mario Marzella, Lorenzo Fella, Rocco Cipriano, Carmine Dell'Angelo, Giuseppe Verde, Alfredo Ferrari, Roberto Caprioglio, Raffaele Praticò, Pietro Gaetani, Giuseppe Berta, Renata Patrizi, Giovanni Antichi, P. Luigi Antichi, Mario Zemei, Franco Ciri, Sabatino Caporali, Nedo Peruzzi, Lido Mancioppi, Carmela Parlato, Giuseppina Magaddino, Modestino Fasulo, Edoardo Di Marco, Vinicio De Santis, Carlo Rondoni, Giulio Rondoni, Salvatore Scamporrino, Anna Maria Cappello, Alessandro Rigo, Leonardo Polisenò, Cesare Pratali, Antonia Scimone, Luciano Disposti, Vito Cristofaro, Mauro Mora, Emma Notarbartolo, Giuseppe Sampino, Felice Sampino, Sergio Di Carlo, Ettore Daffonchio, Nella Valassi, Rita Arata, Elena Giuliani, Nino Verducci, Alberto Cesarini, Giulietta Bimbi, rappresentanti e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini, n. 7, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*., rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimatè;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1319

N. 769

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cianci Cosmo ed altri contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 808 del 1992 proposto da Cosmo Cianci, Gianfranco Cormio, Cristina Lo Vetro, Salvatore Seminara, Adriano Maranini, Emilia Covato, Maria Tomasello, Aurora Mammone, Agostino Corcione, Leopoldo Giuliano, Mario Castiglione Morelli, Michele Casalnuovo, Candida Marrone, Valeria

Melé, Angela Raciti, Onorato Fait, Angelo Marinelli, Aldo Ressa, Francesco Magri, Anna Maria Peviani, Antonio Mileti, Giorgio Sorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, Piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro in persona del ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993).

93C1320

N. 770

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Colina Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3565 del 1991 proposto dai signori Colina Giuseppe, Bongiovanni Giuseppe, Bongiovanni Angelo, Costanza Giovanni, Caro Concetta, Caro Pasquale, Ingrao Maria Antonia, Gambino Alfonso, Caramazza Salvatore, Sacco Salvatore, Sacco Luigi, Bongiorno Franca, Bongiorno Gerlando, Cacciatore Calogero, Morreale Giuseppe, Salemi Salvatore, Di Francesco Giuseppe, Muscarnera Filippo, Salemi Antonia, Barone Paolo, Russo Morto Pasquale, Russo Morto Carmelina, Celani Serafino, Viozzi Alberto, Caponetti Pietro, Di Silvestre Rolando, Straccia Sara, Orlando Domenico, Giantomassi Enio, Brandi Primo, Renzi Aldo, Di Silvestre Franca, Gaspari Domenico, Fazzini Tonino, Pontani Filippo, Cantatore Vincenzo, Candelora Ildebrando, Strambelli Giosafatte, Cuccovillo Giovanni, Rossini Luigi, Milano Pasquale, Ancona Paolo, Lorusso Muzio, Caricola Domenico, Curci Vincenzo, Chittano Antonia, Cassano Vito, Dell'Arche Carmine, Maida Alfonsina, Marrelli Domenico, Magnifico Michele, Malcangi Vito, Albanese Pino, Albanese Ambrogio, Albanese Domenico, Lobo Gaetano, Ragno Michele, Ragno Serafina, Rossi Giuseppe, Lambri Vittorio, Poli Marco, Poli Gian Maria, Mascellani Mauro, Miana Gerardo, Tumbarello Stefano, Poli Antonio, Campa Milena, Musich Antonio, Dal

Pozzo Luisa, Pancaldi Vilma, Belisi Franco, Ponticello Girolamo, Amaini Franco, Bartolini Giuseppe, Grandi Enzo, Fini Elio, Scorrano Vittoria, Paolini Silvano Piero, Sartori Umberto, Manzo Armando, Piccoli Giuseppe, Barbisan Giorgio, Marcassoli Fulvio, Di Pasquale Antonio, Ferretti Luigi, Di Pasquale Biagio, Zilio Adamo, Mignosa Giovanni, Tedesco Antonio, De Bene Angelo Donato, Tasso Bruno, Prato Antonio, Mitrani Pasqua, Semeraro Francesco, Peluso Vincenzo, Giarratano Francesco, Dominici Vincenzo, Brillo Marcello, D'Amico Nicola Adolfo, Rozzi Clementina, Visconti Adelaide, Polara Concetta, Bonasera Elena, Ferlisi Onofria Luciana, Mangione Teresa, Archetti Franco, Di Fede Vincenzo, Zeolla Angelantonio, Cicchini Nicola, Battista Giovanna, Carosella Giovanni, Di Rienzo Ida, Marraffino Amalia, Gambatesa Michele, Della Morte Albertina, Paiano Mario Giovanni, Fatica Matilde, Tirro Maria Giuseppa, Picciano Domenico, Di Nucci Marietta, Ciocca Salvatore, Mancino Saverio, Faccenda Francesco, Magagnato Antonio, Fatica Maria Michelina, Di Iorio Maria Vittoria, Reale Angelina, Maraffino Luigi, Sozio Peppino, Farrace Pasquale, Mancini Ermelinda, Luciani Eva, Romano Antonio, Faustoferri Genesisio, Mancini Vittorino, Marinelli Francesco, Barone Giuseppe, Esposito Domenicantonio, Raimondo Felice, Mancini Mariannina, Relvini Tullio, Presutti Giovanni, Ricchiuti Venero, Presutti Antonio, Moffa Giuseppe, Tartaglia Giovanni, Gianfrancesco Angelo, Inella Luciana, Todaro Antonio, Campagna Irene, Agosta Matteo, Campagna Francesca, Battiato Giovanna, Brullo Maria, Boschiero Silvio, Cacciola Caterina, Caminito Angelo,

Caruso Antonietta, Costanzo Salvatore, D'Andrea Lucia, Filetto Mario, Giurdanella Grazia, Lanza Antonio, Lanza Giuseppina, Laudani Gilda, Mancuso Epifania Rosa, Marchese Maria, Pappalardo Anna Antonina, Pesto Santo, Pisasale Biagio, Seminara Liliana, Trombetta Francesco, Trombetta Vittorio, Wanausek Adelaide, Aprile Pietro, Bonaccorso Carmela, Guarino Biagio, Monforte Antonio, Ruvutuso Giovanni, Smario Maria Stella, Trombetta Aurora Clara, Calabrese Concetto Giuseppe, Dieli Gaetano, Barbera Giuseppe, La Spina Mario, Scuto Maria, Lizzio Giuseppina, Catania Paolo, Miano Agnese Elena, Marano Gaetano, Anastasi Rosa Maria, Di Martino Carmelina, Busacca Emanuele, Motta Angelo, Parrinello Antonino, Cocivera Giovanni, La Spina Maria Grazia, Barbagallo Armando, Paratore Maria, Tanasi Sebastiana, Bucchieri Iole, La Spina Carmelo, Patanè Salvatore, Scandurra Vincenzo, Osso Giovanni, Verri Giancarlo, Rigoni Angelo, Sacchi Giuseppe, Zighetti Bruno, Cernuzzi Giacomo, Ruoni Martino, Barcellari Guido, Bottini Rosino, Mussap Marisa, Perodi Bruno, Franchi Pietro, Di Dio Angelo, Bonomi Stefania, Zighetti Rolando, Dioli Angelo, Maia Renato, Manfredi Giuseppe, Fogaroli Luigi, Sgagliardic Edmondo, Bottini Francesco, Del Miglio Adelaide, Manfredini Bruno,

Belgioioso Renato, Viti Serafino, Grancagnolo Rita, Guerra Eleonora, Saginario Orazio, Carrà Luciana, Verlato Giovanna, Menghini Luciana, Guidetti Marta, Tartarini Mariella, Rosignoli Cesare, Roversi Renzo, Rambaldi Milena, Farinelli Michelangelo, Foletti Luigi, Manfredini Giovanni, Candussi Giorgio, Gallini Flavio, Bonsi Veniero, Graziutti Gioe, Zagatti Renato, Tatonetti Franco, Tacchini Giorgio, Ghirlinghelli Giulio, Felicani Loredano, Cestari Paola, Bartucci Francesco, Figliucci Silvana, Capodilupo Nicola, Marcantonini Roberto, Astronomo Clotilde, Baldinotti Piero, Barbagallo Viviana, Bassi Cosimo, Benci Miriam, Bergheresi Paolo, Botti Franco, Brusa Sandro, Buonarroti Luisa, Calamassi Cecchi Marcello, Cassai Aldo, Ceolin Giuseppe, D'Agnese Carmela, Dainelli Rolando, Derisi Anna Maria, Cazzola Maria Luisa, Corda Biagia, Fimiani Franco, Fiorentini Renato, Gaggioli Aldo, Giannini Giovanni, Guasti Alfredo, Gugliara Lorenzo Antonio, Guglielmini Paolo, Mancini Oliviero, Marchi Giuseppe, Margheri Piero, Marrani Franco, Masini Luigi, Matteucci Paolo, Menchi Adriana, Migliorini Smaro, Nardi Aldo, Pelosini Giuliano, Petreni Silvano, Poggiali Giovanni, Riccò Franco, Salvadori Remo, Scarnicci Remigio Mario,

Sestini Carlo, Tagliamonte Benedetto, Terreni Luciano, Testi Giuseppe, Turchi Roberto, Tuzzolino Idolo, Zampieri Roberto, Tubino Alfredo, Bruzzone Giorgio, Cecere Michele Arcangelo, Mosca Leonardo, Appiani Andrea, Pellizzaro Franco, Cangelmo Clementina, Maso Virginia, Era Italo, Collattino Giuseppe, Collattino Antonino, Sannella Mario, Vento Vincenzo, Aldrovandi Fede, Neri Anna Maria, Cuneo Nicolino, Lepri Albano, La Sala Gerardo, Luongo Mario, Terzoli Sebastiano, Fiorenza Guido, Tavazzi Fabrizio, Blasotti Giovanni, Idra Mario, Baldanzi Tiziano, Itri Anna Francesca, Di Legami Adriana, Di Legami Loredana, Argenti Ugo, Balma Bruno, Bettati Umberto, Bonati Alfredo, Brogi Ferdinando, Cagnoli Giancarlo, Camilli Luisi, Cassiani Alba, Chiappini Giovanni, Chiappini Giuseppe, Chiesa Carla, Cozzani Giorgio, D'Alessandro Eugenio, Daniele Piero, Di Dio Maria, Dobran Armando, Tortora Assunta, Dolcelli Dario, Esposito Emanuela, Ferraro Francesca, Gallo Aurora, Gallo Eugenio, Germani Bruna, Guzzo Giovanni, Lari Giorgio, Maggiore Umberto, Marioni Mario, Martini Pietro, Milia Ada, Olmi Antonio, Orlandi Bruno, Paladino Rocco, Petacchi Pietro, Pezzina Euro, Pinzarrone Gerlanda, Ravani Tiziano, Tarantini Maria Grazia, Toracca Giuseppe, Turano Antonino, Gherbaz Carmen, Grazzini Benito, Sanalidro Liliana, Tuvo Mario, Vaccarini Gualtiero, Volpe Giuseppe, Zanello Anselmo, Acerbi Aldo, Baldassini Lindo, Battelli Sergio, Bini Luciano, Camilli Ino, Castellani Mario, Fogli Aldo, Gallazzo Marcello, Garbini Antonio, Grillo Egle,

Piccini Antonio, Vincenzo Spartaco, Tomaselli Maria Agatina Giuseppina, Gennaro Mauro, Manca Luigi, Terzano Giuseppe, Capuano Carlo, Gandolfi Mirella, Airoidi Ernani, Lari Fausto, Perioli Mario, Menga Emilio, Toffi Bruno, Mannoni Silvano, Paparoni Giuseppe, Spata Maria, Spata Giacomina, Vecchioni Sandra, Bordonaro Maurizio, Bravi Daniele, Feliziani Quinto, Flamini Gerardo, Flamini Bernardo, Marietti Mario, Menghini Graziella, Menichelli Paolo, Rinaldesi Giuseppa Virginia, Menghini Patrizia, Lupari Rosa, Rossetti Benito, Petracci Giuseppe, Mora Ottone, Gilioli Ettore, Martignoni Gianfranco, Boni Anita, Malacarne Franco, Spaggiari Vannia, D'Urso Pasquale, Bevini Mauro, Albertini Franco, Rebonato Romolo, Sabbadini Giovanni, Volpi Tersilla, Balzanelli Caterina, Milani Ottorino, Bellintani Renato, Favini Gentile Maria, Cattalani Luigi, Fava Luciana, Bellardi Irma, Nicolini Pierluigi, Pincella Gianni, Belfanti Dante, De Angeli Sennino, Eschini Pierluigi, Tragni Enrico, Ratti Giorgio, Caltagirone Sergio, Menconi Roberto, Grassi Angelo, Gallo Rosa, Sorano Giuseppina,

Ricci Gilberto, Mazzei Sauro, Caltagirone Vincenza, Delle Cave Italo, Di Lorenzo Michele, Ferrara Nicola, Fontanarosa Emanuele, Guarino Vincenzo Fabio, Modarelli Alberto, Nicoletti Eustachio, Pennacchio Giovanni, Pirosa Iolanda, Pirosa Rosario, Rossano Michele, Vizziello Tommaso, Gobbo Luigi, Barbaresco Albanino, Benvenuti Alberto, Chiaro Giovanni, Dello Iacovo Vittorio, Gabielli Amedeo, Gaglioti Leonora, Gambato Marcello, Papette Giorgio, Papette Vittorio, Scatamburlo Gianni, Krismanich Dario, Csar Loris, Fabris Fabiana, Breda Renato, Masanello Luigi, Rizzardi Giulio, Gidoni Francesco, Valvason Guido, Zustovi Onorato, Giadrini Giorgio, Vianello Franco, Scalabrin Elio, Boccanegra Claudio, Rizzo Moro Alma, Ranalli Pasquale, Brilla Antonio, Micelli Isidoro, Ardiri Filippo, Solazzi Marino, Giardinello Mario, Franchella Nicola, Abbamonte Maria Teresa, Franza Francesco, Ranalli Antonio, Restanio Renato, Lucenti Angelo, Carrara Graziella, Francolini Donato, Di Pietro Gustavo, Di Bello Luigi, Baratta Rachele Giovanna, Lanzone Francesco, Marrone Fulvio, Rivolta Dino, Alessandri Flavio, D'Ugo Primiano, Festa Giuseppe, Grassi Antonio, Lepore Luigi, Siriani Santa, Zognio Giuseppe, Torella Gentilina, Giordano Giovanni,

Antoci Carmelo, Corallo Marinella, Ciavarella Salvatore, Fidone Concetto, Giglio Gennaro, Guarrella Giuseppa, Cabras Giovanni, Corrado Antonio, Casula Rosaria, Fancello Lucia, Loche Adriano, Peddio Davide, Piroddi Raffaella, Voltolina Mario, Marziani Bruno, Lista Ivano, Dassani Elso, Nostran Elda, Venturini Giancarlo, Sacco Vincenzo, Mariotti Armida, Rossi Gianni, Saccardo Norma, D'Eramo Gianfranco, Chiarion Luciano, Schiavon Giovanni, Dussich Pietro, Giadresco Silvano, Gasparetto Nives, Pattaro Eugenio, Schiavon Ernesto, Benetazzo Roberto, Pintonello Valdemiro, Mauchigna Giovanni, Biasin Livio, Saccardo Armando, Scarpiello Isabella, Drezadore Giampietro, Gobbi Angelo, Valacco Silvana, Rocca Dante, Fioretti Edoardo, Todaro Francesco, Tomasini Emma, De Franceschi Gianluigi, Bubola Bruno, Scotto Antonio, Fassina Michele, Magrini Maria, Furini Bruno, Principe Eugenio, Contri Arnaldo, Giandresco Nevio, Minozzi Ugo, Gaudinieri Pesce Raffaele, Aguzzi Giuseppina, Albertin Marco, Fasitta Giovanni, Dussich Renato, Sandini Ivone, Andreoli Giuseppina, Polpetta Luciano, Martellozzo Ivone, Lucchesi Marcello, Ruzzante Sebastiano, Perli Bruna, Martellozzo Gianfranco, Villani Giuseppina, Barbiero Fidenzio, Favalli Gabriella, Borgo Ilario, Cantarini Gino, Broglia Italo, Carrera Modesto, Elsler Melania, Gasbarri Matilde, Landi Franca, Piacentino Maria Antonietta, Fratini Leo Serafide, Cocchini Goffredo, Brocca Maria Luisa, Carella Francesco, Carella Grazia, Carella Orfeo, Cunsolo Adriano, Baldichi Guerrino, Ceccobelli Luigi, Verbana Maria, Marascio Rosanna, Piermatti Giulio, Ceccobelli Vania, Natalicchi Carla, Mariuccini Maria Teresa, Sargentoni Claudio, Lupari Ciccillo, Balsami Alberto, Graziani Sebastiano, Panducci Augusto, Farinelli Gustavo, Farinelli Renato, Cenciarelli Lorenzo, Pioppini Colombo, Pioppini Iolanda, Pulimanti Fausto, Delicati Luciana, Costantini Aldebarano, Di Serafino Gabriele, Renzetti Guido Antonio, Mariotti Raffaele, Mucciarelli Armando, Di Nardo Pierino, Minnucci Giovanni, Bellomo Maria, Del Ponte Flora, Tiberio Tommaso, Galante Marcellino, Napoleone Gabriele, Finocchi Giovanni, De Berardinis Donato, Angelucci Franco, Angelucci Giuseppe, Zulli Donato, Ricci Paolo, Odoardi Silvio, Dogali Paolo, Iannucci Nicola, Albige Luisa, Cima Olimpio Renzo, Borghesi Rosina, Borghesi Remo, Zoppelli Iole Elena Maria, Barsotti Ilio, Cecchetti Ubaldo, Manetti Bruno, Giannetti Giancarlo, Bertini Giancarlo, Grancagnolo Giuseppina, Ciardi Renzo, Masi Divo, Sartor Roberto, Panetti Giuliana, Marrati Lanciotto, Ruzzante Teresina, Caiani Romano, Agostino Luciana, Loforese Grazia, Tomaio Antonio, Baldacci Gianfranco, Russo Maria, Verrastro Tommaso, Badiani Aldo, Vassallo Alessandro, Longoni Marcello, Savoia Colombo, De Marco Eugenio, Bombardi Davide, Ballestrucci Germano, Passalacqua Mario, Di Palma Consalvo, Consolazione Maria Immacolata, Vespignani Luciano, Ossani Giovanni, Pedone Vincenzo, Ricciardelli Anna Maria, Pasi Danilo, Martini Sava, Cassani Antonio, Brighi Giorgio, Ghirri Giancarlo, Fattori Luciano, Cucchi Dante, Lolli Camilla, Martinelli Franco, Ceccarelli Carla, Coco Emilio, Maccagni Camillo, Bigi

Romano, Codeluppi Gualtiero, Carpi Ermes, Zoboli Severino, Fattori Romano, Carfagna Giovanni, Montanari Giovanni, Orlandini Silvio, Casali Enea, Fattori Fausto, Chiossi Giuliano, Notari Franco, Casone Carlo, Andreoli Galeazzo, Di Gioia Pasquale, Venturi Zolli Loredana, Villani Adamo, Ugolini Ivano, Doria Gherardo, Empoli Gianfranco, Stecca Pierluigi, Procino Donato Antonio, Maroncelli Luciano, Montanari Piergiorgio, Maracci Mario, Pio Renato, Maroncelli Pier Antonio, Paiarani Enzo, Laurenti Celestino, La Rocca Francesco, Maggioli Argeo, Ferrante Rocco, Ottaviano Vittorio, Pruccoli Agostino, Giani Adolfo, Savoia Marino, Cappanelli Giorgio, Muslia Erasmo, Ortale Aurelio, Castellacci Giovanna, Toso Eliodoro, Ercolani Giovanni, Aggio Antonio, Vallin Giovanni Battista, Granata Carlo, Girotto Dino, Montani Lia, Gasparetto Marzio, Giacomel Giorgio, Busatto Dino, Schiesaro Giuseppe, Rizzati Giovanni, Pavan Alberto Antonio, Pizzo Giancarlo, Nale Arturo, Bracale Amalia, L'Erario Rosanna, Stefani Venerino, Spinello Vanni, Colla Angelo, Rosso Luciano, Stoppa Adriano, Bordin Eugenio, Cardin Mariella, Manfrinato Bruna, Idile Dania, Masiero Mario, Forno Gaetano, Sponton Erminio, Tringali Carmela, Gallo Sebastiana, Attardo Gaetano, Sicura Angelo, Interlandi Carmela, Amodio Giuseppe, Nevotti Pasqualina, Luzi Franco, Giommi Lilia, Marcelli Rocca, Morelli Ida, Ricci Domenica, Nordi Guerrino, Antonicelli Domenico, Fusco Berlino Gerardo, De Gese Giuseppe, Alfieri Rino Salvatore, Marino Vincenzo, Marciello Luigi, Cadori Maria Luisa, Bonelli Giuseppe, Arduino Umberto, Carlone Giuseppe, Refrancore Ugo, Angeloro Antonio, Giunta Rosalia Lucia, Santoro Tommaso, Macorini Livio, Tripoli Giuseppe, Leone Ignazio, Ferrari Alfredo, Pacella Lorenzo, Ferraro Nicola, Cristofaro Nicola, Pinco Josseline Ignazia, Sortino Salvatore, Pareti Giovanni Franco, Gallaro Angelo, Angeloro Anna Rosa, Pafundi Michele, Amore Liliana, Amore Giuseppina, Sagnibene Salvatore, Sagnibene Giovanni, Sagnibene Giacomo, Manzone Giuseppe, De Libero Benedetto, Bevilacqua Paolo, Lo Muto Vito, Frosina Maurizio, Capone Salvatore, Malusà Antonio, Bruno Umberto, Biasin Maresca, Corona Anna, Capano Lucia, Liosi Antonino, Ferrara Angela, Gaeta Pietro, Praticò Raffaele, Adragna Maria Giovanna, Bertin Rosanna, Tavano Leonardo, Montenero Raimondo, Ferro Enzo, Freda Giovanni, Caudullo Gianni, Catalano Gaetano, Storti Roberto, Nucci Rolando, Berardi Maria, Palumbo Maria Alessandra, Ioanna Saveria, Inglese Paolo, Porcacchia Mirella, Gaudino Giorgio, Zufolini Edesio, Capozzo Rocco, Capozza Armando, Fidelibus Angelo, Monteferrante Antonio, Pesce Antonio, Sorgarello Silvana, Peressutti Giuliana, Sproviero Felice, Neri Francesco, Boraschi Sopelsa Gabriella, Albanese Nazareno, Mastrogiacomo Nicola, De Rosa Luciano, Zerino Giuseppe, Leso Antonio, Fiandrino Maria; Piccoli Graziella, Barbiero Ettore, Giannini Antonio, Bombard Renata, De Petris Remo, Celeste Alma, Cuzzi Anita, D'Angelo Anna Silvana, Biasiolí Alfredo, Chiogna Carmelo, Della Sega Enrica, Faes Antonio, Franchi Lorenza, Iseppi Marisa, Lazzeri Enea, Molinari Vanda, Moranduzzo Gianmarco, Melchiori Silvana, Sperandio Giovanni, Tranchini Giuseppe, Zahrajova Noemi, Marconi Remo, Arces Alberico, Poli Bruno, Artuso Giovanni, Traviglia Piergiuseppe, Bonaventura Antonio, Cherbavaz Silvio, Cocco Roberto, Trivella Corrado, Rossi Imperia, Rossi Fernando, Salerno Luciano, Dal Cero Bruno, Signorato Renata, Sandrini Enzo, Germani Gaetano, Cavagnoli Giuseppe, Zonaro Giuseppe, Fongaro Luigi, Cassaro Giorgio, Napoletano Maria, Dell'Amico Vando, Felicini Giorgio, Rinaldi Ferdinando, Chinaglia Enzo, Barel Maria Teresa, Alfridi Franco, Scotti Sergio, Marcelli Aldo, Di Franco Paola Maria, Torchia Giovanni, Trabuio Aurelio, Cantone Luigi, Cantone Corrado, Dal Prete Gabriele, Damini Giuseppe, Damini Carla, Marcolungo Eugenio, Albertini Marcello, Antolini Giovanni, Cantone Antonio, Trento Luigia, Zancarli Marisa, Tesini Paola, Mezzavilla Beniamino, Pantaleone Antonio, Veghini Ezio, Dal Pozzolo Dario, Occhipinti Aurelio, Occhipinti Roberto, Natale Enrica, Di Benedetto Giovanni, Moschin Egiziano, Sambugaro Domenico, Pappalardo Agata, Giovagnotti Graziella, Purgato Luciano, Piubelli Domenico, Graziani Bruno, Greminini Enzo, Prati Olivo, Lavanda Pasquale; Gianferrari Rino, Sandri Silvio, Oliosi Renzo, Romanelli Franco, Busini Franco, Bernardi Giorgio, Grisoni Roberto, Pasetto Nereo, Righetti Renzo, Zocca Sergio, Bonato Vincenzina, Cappellari Angelo, Letizia Giovanni, Cavallaro Maurizio, Scapola Silvana Alda, Gaspari Tarcisio, Palmiero Vincenzo, Capozzi Armando, Scapola Maria Anna, Lorenzi Giovanni, Detomasi Carlo, Pellitteri Giuseppe, Scotuzzi Giacomino, Terenzani Marcello, Peripolli Giuseppe, Fiorin Gianfranco, Bottino Giuseppe, Francovicchio Angela, Zancan Maria Rosa, Zancan Silvana, Caruso Silvia, Terenzani Guido, Lombardi Raffaele, Cinghialta Girolamo, Valenza Graziella, Pellitteri Dina, Terenzani Silvio, Marchetti Maria Rosa, Marchetti Paola, Moresco Margherita, Dalle Carbonare Francesco, Zanni Giovanni, Gambarotto Gilberto, Plotegher Norino, Caruso Federico, Converso Assunta, Clausi Isidoro, Bottini Carlo, Cantamessa Giocondo, Fava Silvano, Lagati Maria, La Macchia Giudo, Marra Silvia, Statella Paolino, Succi Alfredo, Zanutto Mario, Leanza Annunziata, Cozzo Giovanni, Aiazzi Mario, Platania Giuseppa, Verdosci Giovanna, Privitera Rosa, De Leonardo Panaghotis, Mandriota Giuliano, Alba Francesco, Muscetta Francesco, Giacomelli Luciano, Zanetti Remigio, La Pedota Gennaro, Straface Maria, Sraface Pietrangelo, Berardi Cosimo, Napolitano Maria Teresa, Gabotti Pietro, Atanese Michele, Pastore Antonio, Toro Giuseppe, Greco Luigi,

Aversa Antonio, Soldani Pantaleo, Di Vito Vincenzo, Pipoli Antonio, Pasquale Giorgio, Rizzi Filomena, Melfitani Ciro, Quirito Nicola, Padalino Maria ved. Melfitani, Delli Carri Gaetana, Carella Cosimo, Vigilante Silvestre, Mendolicchio Antonio, Melfitani Pasquale, Cavaluzzo Fedele, Panunzio Raffaele, Ferrario Mario, Cavaluzzo Rocco, Salvatore Anna ved. Baratta, Pipoli Matteo, Flaman Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via Ofanto n. 18, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro p.t., il Ministero del tesoro in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983 e al d.P.R. del 18 maggio 1987, con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste la memoria prodotta dalle amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Frascaroli per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti dipendenti o *ex* dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lamentano che l'amministrazione di appartenenza nel rideterminare il loro trattamento economico, in applicazione degli accordi collettivi di settore, non ha computato, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio, l'anzianità convenzionale agli stessi attribuita, quali *ex* combattenti od equiparati, per effetto dell'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970.

Deducedo le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti e contraddittorietà nonché per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, argomentando che l'anzianità attribuita in base all'art. 1 della predetta legge — come affermato dalla giurisprudenza — costituisce un diritto acquisito al patrimonio del dipendente, valido anche in caso di rideterminazione del trattamento economico per disposizioni di carattere generale, mentre il divieto di applicazione per più di una volta del beneficio in questione, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, opera solo nelle ipotesi di modificazione della situazione di carriera. Ed infatti — osservano — altre amministrazioni statali (Ministero delle finanze e Ministero della difesa) hanno valutato, ai fini della determinazione del nuovo trattamento economico stabilito dal d.P.R. n. 310 del 1981 e delle norme successive, l'anzianità convenzionale di cui si discute.

Perciò chiedono che vengano accolte, con ogni conseguenza di legge, le pretese patrimoniali avanzate.

Le amministrazioni intimite si sono costituite in giudizio e, con successiva memoria, hanno esposto i motivi di infondatezza del gravame.

In particolare hanno ricordato che, nelle more processuali, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica) la quale ha stabilito (art. 4, quinto comma) che l'art. 1 della legge n. 336 va interpretato nel senso che «per i pubblici dipendenti ... non si procede al computo delle maggiori anzianità ... in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale» e che «gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e son riassorbiti con la normale progressione di carriera o con futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza».

Hanno, pertanto, concluso chiedendo la reiezione del ricorso, non lasciando la norma spazio ad alcuna ulteriore interpretazione.

DIRITTO

La pretesa azionata dovrebbe essere accolta in quanto, secondo un ormai concorde e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le pronunce più recenti, C.d.S, VI, nn. da 144 a 157 del 13 febbraio 1993), l'anzianità di servizio attribuita agli *ex* combattenti dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 non differisce da quella che deriva dal servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua validità anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti in nuovi livelli stipendiali in base all'anzianità progressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro.

Nelle more del giudizio — come ricorda la difesa delle amministrazioni resistenti — è, però, intervenuta una norma ostativa all'accoglimento del ricorso e precisamente l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con il quale il legislatore ha precisato che l'art. 1 della legge n. 336 va interpretato «nel senso che ... non si procede al computo delle maggiori anzianità ... in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale», disponendo, inoltre, il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento.

Il collegio ritiene che tale norma si ponga in conflitto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e che, pertanto, ne vada sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale.

La questione è evidentemente rilevante, perché, solo in caso di espunzione dall'ordinamento giuridico di detta norma, potrà essere riconosciuta fondata la domanda proposta dal ricorrente.

Inoltre, non appare manifestamente infondata, come ritenuto anche dalla prima sezione di questo tribunale che, pronunciando su un ricorso analogo a quello in esame, con ordinanza n. 767 del 18 maggio 1993, ha rimesso gli atti alla Corte.

La citata sezione — dopo aver preliminarmente ricordato che con la sentenza n. 39 del 28 gennaio-10 febbraio 1993 la Corte costituzionale, nel giudicare di una norma di struttura e di finalità in tutto simile all'art. 4, comma quinto, della legge n. 498 del 1992, ne ha negato la natura interpretativa e ne ha dichiarato illegittima la portata innovativa con effetti retroattivi, osservando che la nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze numeri 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990) e che, la finalità della contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame non è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali — è pervenuta alla conclusione che anche nella presente fattispecie, l'applicazione della norma denunciata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti che si trovano nella stessa condizione di *ex* combattenti od equiparati, accordando ad alcuni e negando ad altri il beneficio collegato esclusivamente all'appartenenza alla categoria. Ed infatti — ha precisato — la disparità non potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento perché la situazione di uguaglianza potrebbe prodursi soli in un arco di tempo di ampiezza così incerta — e, comunque, consistente — da perpetuare di fatto la disparità.

Tali argomentazioni, che il collegio condivide si appalesano esaurienti e, pertanto, per le ragioni che precedono, anche il presente giudizio va sospeso dovendosi ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 1993.

Il presidente: TOSTI

Il consigliere estensore: PULLANO

Il consigliere: POLITO

N. 771

Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Caputo Nicola contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli *ex* combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 875/1991 proposto da Caputo Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Preziosi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Ubaldino Peruzzi n. 20, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto del ricorrente al computo dell'anzianità convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico allo stesso spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983 e al successivo accordo avente effetti economici dal 1° luglio 1985, con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il suo trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore del ricorrente, delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei al loro delle ritenute fiscali e previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste la memoria prodotta dalle amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Taviano, in sostituzione dell'avv. Preziosi, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 770/1993).

93C1322

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA - abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 4 *

L. 10.400